RAGIONAMENTO

INTORNO

ALLA LIBERTÀ

DELLA CHIESA

In promulgare le sue leggi, e mandati

IN RISPOSTA

ALL' ARINGA

FATTA

DA M. DI FLEURY

Nel Parlamento di Parigi

A' 15. Gennaio 1716.

HIC LIBER EST CONTUS JESU MARIAE FF. EREM. EXCAL. S. AUG.

COLONIA M.DCC.XVI.

Nella Stamperia di Ermanno Milio.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

SEdi Apostolicæ facultas est in tota Christi Ecclesia leges speciali prærogativa ponere, ac decreta statuere, & sententias promulgare Nicolaus I. Epistol. 13. append. 1. apud Labbæum tom.8. col.498.

Digitized by Google

Illuſtriſsimo Signore.

I ha V.S. Illuſtriſſima ſecondo il ſuo gentil coſtume oltre modo favorito, e ugualmente obbligato, in traſmettermi con sì gran diligenza un'eſemplare, sì dell'Aringa, *ſotto il di 15.* dello ſcorſo meſe di Gennajo, fatta nel Parlamento di Parigi da Monſieur Gioly di Fleury, uno degli Avvocati Regii, come anco dell'Arreſto in conformità della predetta Aringa uſcito dal Parlamento, con cui in primo luogo ſi comanda la ſoppreſſione delle Lettere Monitoriali, il di 9. dell'antecedente meſe di Dicembre da Monſignore Auditore della Reverenda Camera Apoſtolica ſpedite per ſpeciale commiſſione del Sommo Pontefice contra gli Oppreſſori, e Violatori dell'Immunità, Giuriſdizione, e Libertà Eccleſiaſtica, e dell'Interdetto poſto in alcune Città della Sicilia: e col quale Arreſto poſcia in ſecondo luogo ſi proibiſce il ricevere, o il pubblicare veruna Bolla, o alcun Breve, o Decreto della Corte di Roma, ſenza ottenere prima dal Parlamento lettere patenti, che ne ordinino la pubblicazione. L'ho incontinente letto, e in vero con molta curioſità, eccitatami dallo ſtupore, ch'ella nella ſua lettera mi eſprime, averle cagionata queſta Aringa, e per conſeguenza l'Arreſto, non ſolamente per quello, che principalmente quello determina, ma anco per le propoſizioni, di cui è ripiena l'Aringa predetta. E con molto maggiore attenzione vi ho fiſſato lo ſguardo, perchè ſoprattutto mi richiede ella del mio ſentimento circa un tale atto, chiamato da lei improprio, irragionevole, e appoggiato a principj affatto erronei, e falſi. E perchè per molti titoli conoſco, eſſer obbligato ad ubbidirla, non poſſo io pure negarle, di eſſere non meno di lei reſtato ſoprammodo ſor-

 preſo,

Digitized by Google

preso, sì perchè quel Parlamento si sia presa la briga d'ingerirsi in un affare d'un paese straniero, e col quale non ha alcun titolo d'interessi, ma in vero molto più per la fievolezza, e com'ella ben dice, per la falsità delle proposizioni, con gran franchezza, ma senza veruna prova, avanzate dal predetto Avvocato, sopra le quali è poi fondato l'Arresto.

Signore, io lascio da parte il cercare, qual motivo, o qual particolare impulso abbia avuto l'Avvocato sopraddetto di domandare specialmente la sospensione della pubblicazione delle predette Lettere Monitoriali, e quale ne abbia avuto il Parlamento di concederla, perchè questo al nostro proposito poco rileva, ne sopra ciò ella mi fa alcuna domanda: Posso bensì francamente ancora io affermare, aver ritrovato, nonmeno che lei, del tutto insussistenti, e falsi i fondamenti, sopra de' quali l'Avvocato predetto alza la macchina del suo discorso, e appoggia la sua domanda.

E per prova di ciò le farò prima vedere, quanto egli si dilunghi dal vero, quando sul bel principio della sua Aringa da di mano a notare alla sfuggita, e come per iscorcio, alcune proposizioni sparse nelle sopraddette Monitoriali, delle quali però ne specifica solamente due, cioè, che le decisioni de' Papi ivi si paragonano alla parola di Dio medesimo: e l'altra, che si estendono senza limite alcuno gl'interdetti; non facendo, com'egli dice, parola di molte altre massime, le quali asserisce, non essere stabilite, che sulla prevenzione di alcuni Autori, ch'egli chiama Oltramontani, ma che a noi altri Italiani non sono tali. Quanto alla prima delle dette due proposizioni, M. di Fleury si allontana molto dal vero, quando afferma, che le decisioni de' Sommi Pontefici si paragonano nelle mentovate Lettere alla parola di Dio: Per convincerlo di aver'egli asserito ciocchè non è vero, io non porto prove straniere, perchè mi basta solamente quella, che nasce dal semplicemente leggere queste Lettere Monitoriali, nelle quali ne io, ne altri saprà in conto alcuno ritrovare questo paragone; ho bensì in quelle fra l'altre cose letto un fatto, che ivi si racconta, e del quale io mi presuppongo, ch'egli intenda, e questo si è, che nel dì 4. di Febbrajo dell'anno scorso 1715., che era la quarta Domenica dopo l'Epifania, succedesse, che tre Predicatori, cioè il P. Biancardi dell'Ordine di S. Domenico nella Chiesa dedicata a questo Santo, il P. Tommaso Innocenzo Barcellona dell'istesso Ordine nella Chiesa di S. Zita, e il P. Antonio Ignazio Mancusio Gesuita nella Chiesa della Casa Professa, predicando la parola di Dio, accesi di ardente zelo, opportunamente, e fruttuosamente dimostrassero a fedeli, che udivangli, l'obbligo di obbedire alla Santa Sede Apostolica, e al Sommo

Pon-

Pontefice: Siccome ho veduto, che in esse si dice, che quantunque per tal cosa di niun delitto si potessero incolpare (imperocchè qual delitto, dicono le predette Lettere Monitoriali, parlando di questi sagri oratori, può essere annunziare con verità la parola di Dio?) nondimeno eglino fussero, o esiliati, come seguì de Padri Domenicani, o vietatoli il predicare, e il confessare, come fu del P. Mancusio: *Quod enim crimen esse potest Verbum Dei in veritate annunciare?* sono parole del Monitorio, la qual forma di parlare è molto differente da quella, che lontano dal vero presuppone M. di Fleury, mentre agevolmente ognuno conosce, che la parola di Dio ivi si riferisce a sagri oratori, che l'annunciavano; non potendosi del restante mettere in dubbio, a gran ragione annoverarsi tra ciò, che può essere a sagri oratori giusto argomento di predicare la parola di Dio, il dimostrare l'obbligo di una sì fatta obbedienza dovuta al Sommo Pontefice, per esser'egli Vicario di Gesù Cristo, e Capo visibile della Chiesa Cattolica, essendo l'istesso Cristo stato quello, che disse = *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, & tibi dabo claves regni cœlorum; Et quodcumque ligaveris super terram, erit solutum & in cœlis: Et pasce agnos meos, pasce oues meas*: Avendo altresì lo Spirito Santo per bocca di S. Paolo comandata a tutti i fedeli una sì fatta obbedienza verso i suoi superiori: *Obedite præpositis vestris, & subjacete illis*: de quali, e chi mai, il quale abbia sana, e cattolica dottrina, può negare, che il maggiore, e il supremo sopra tutti sia il Sommo Pontefice?

Matth. 16. 18.

Io: 21. 15.

Ad Hæbr. 13. 17.

Questo è quello, che solamente si legge nelle sopraddette Lettere, e che io ho voluto ora rammemorarle, perche da ciò prenda ella argomento ben sicuro della qualità del restante; imperocchè, se l'Autore dell'Aringa afferma, trovarsi nel Monitorio una cosa, che colla sola lettura del medesimo subito si tocca con mano, che veramente non vi è, qual credito poi meriterà ciò, che consiste in meri discorsi, e in supposti affatto privi di ragione? Quantunque, quando anche le definizioni per bocca del Papa uscite dalla Cattedra di S. Pietro fossero state paragonate alla parola di Dio, potrei sicuramente affermarle, che questa non sarebbe stata una cosa nuova, perche sarebbe stato detto quello, che per la ragione di essere stato costituito il Papa da Gesù Cristo per suo Vicario, e per esserli da esso state commesse le sue veci, ond'egli per mezzo di esso parli, ordini, e comandi a fedeli, hanno prima detto molti Santi Padri, e autorevolissimi Dottori, tra quali mi basta solamente l'addurne ora quelli, che colla dottrina hanno illustrata la Chiesa, e il Paese di Francia. S. Ilario spiegando le sopraddette parole = *Tibi dabo claues regni cœlorum* = non mostrò egli

S. Hilar. in cap. 6. Matthæi.

Digitized by Google

egli con tutta l'energìa quest'istesso sentimento con quelle parole? = *O beatus cœli janitor, cujus arbitrio claves æterni aditus traduntur, cujus terrestre judicium præjudicata authoritas sit in cœlo . . .*

Incmaro di Reims, quantunque nelle molte controversie, ch'ebbe, non sperimentasse del tutto favorevole il Sommo Pontefice, nondimeno non si potè trattenere dall'esprimere somigliante parere, quando disse: *Tu tenes claves David: Tu accepisti claves scientiæ: In arcâ quippe pectoris tui, arca testamenti, & manna cœlestis saporis requiescunt . .*

Hincmar. in præfat. ad Nicolaum I.

Ivone di Chartres scrivendo a Richerio Arcivescovo di Sens spiegò pur anch'esso, quanto sublime fosse l'autorità del Papa con quelle parole = *Cujus*, cioè del Sommo Pontefice, *judiciis, & constitutionibus obviare, plane est hæreticæ pravitatis notam incurrere* = Cosa, che da quel gran Vescovo non si sarebbe potuta dire, se avesse stimato, che tali giudizj, e costituzioni non partecipassero della verità, e sublimità della parola di Dio.

Ivo Epist. viij.

Goffredo Vindocinense gran lume della Francia, ancor'egli lasciò scritto, che quello spirito, per cui dettame fu data per mezzo di Mosè la prima legge, e per mezzo di Cristo la seconda, è quell'istesso, che per mezzo della S. Sede Apostolica ha dati i canoni, e che ne ha ispirata l'esposizione, onde dice, che chi nell'interpretazione, ed esposizione de canoni a lei s'oppone, è indubitatamente oppressore, e conculcatore della legge divina = *Eodem spiritu, quo dictante, & lex prima per Moysen data est, & per Christum secunda, Sancta Apostolica Sedes canones dedit, & ipso insinuante exposuit. Si quis igitur Apostolicæ Sedi in canonum expositione contrarium sentit, non sapit, quicumque est ille, sed desipit; non cultor, vel expositor divinæ legis, sed insidiator, & oppressor indubitanter agnoscitur.*

Goffred. Vindocin. Epist. xxx.

E col medesimo si uniformò altresì il Ven. Pietro Abate di Clugnì, il quale favellando al Sommo Pontefice Innocenzo II. così li dice = *Spiritus consilii, qui ubi vult, spirat, qui per vos Ecclesiæ suæ per totum orbem diffusæ assidue consulit.*

Petrus Cluniacen. Epist. xliij. lib. iv.

Finalmente il B. Agostino Trionfi, e per la santità, e per la dottrina chiaro splendore della Sorbona nel suo trattato *de Potest. Eccles.* fu di parere, esser'una medesima la sentenza di Dio, e quella del Papa = *Quia sententia Papæ*, sono parole di questo illustre Dottore; *& sententia Dei, una sententia est* = Sicchè posso ragionevolmente concludere, che ancorchè nelle predette lettere si trovasse posta questa proposizione, nondimeno non sarebbe quella tale, che per la novità cagionar dovesse maraviglia, mentre molto tempo prima fu affermata da Dottori, e per santità, e per dottrina stimabilissimi, e i più illustri della Francia.

Augustinus Triumphus de Potestat. Eccles. quæst. 6. art. 1.

Circa

Circa poi all'estensione degl'interdetti senza limite alcuno, ch'egli taccia nel Monitorio predetto, non spiegandosi egli di vantaggio, io non hò altro, che dirle: non posso però passare sotto silenzio, che chi è bene informato del fatto, ed è amatore del vero, e del giusto, sa bene, che gl'interdetti nelle Città di Sicilia sono stati posti a gran ragione, e perchè così richiedeva la gravissima colpa di chi nel temporale le governa; sapendo altresì ognuno, che l'interdetto è una pena di scomunica generale, giustamente, e prudentemente adoprata sempre dalla Chiesa, quando il Superiore erra, e persiste nella colpa, perche o i sudditi veggendosi privi de Sagrificii, e de Sagramenti, pieghino l'animo del Superiore a ravvedersi, o perche egli spontaneamente mosso dal dolore si penta della sua colpa.

Ma quello, che ho osservato, che poscia à dirittura si attacca da M. di Fleury, e che per combatterlo si fa dal medesimo ogni sforzo, si è l'esecuzione dovuta a decreti, e alle definizioni del Sommo Pontefice, circa la quale egli dice, trovarsi nel Monitorio proposizioni sostenute, come verità evidenti, e quasi come articoli di fede, le quali poscia con soverchia franchezza afferma, essere *contrarie a' principj, fino da primi secoli della Chiesa stabiliti quasi in tutti gli Stati Cattolici*. Intorno a ciò mi permetta V.S., che prima d'ogni altra cosa le riponga alla memoria l'abbominevole fatto esposto nel Monitorio, e che diede causa a necessariamente inserirvi le mentovate verissime proposizioni. Il fatto dunque, il quale ivi si narra, si è, che in Sicilia è stata modernamente istituita dalla potestà laicale una Congregazione, o Giunta, a solo fine di mantenere, e di sempre più fomentare la sagrilega disubbidienza a decreti della S. Sede Apostolica: che questa, benche composta di tutti secolari, e fra questi, di alcuni eziamdio, i quali sono stati già pubblicamente dichiarati scomunicati, tuttavia con inaudita sfacciatagine si arroga il titolo di Sagra Congregazione delli Ecclesiastici, la quale dopo aver commessi molti eccessi, de' quali ne' tempi avvenire resterà a posteri con orrore la memoria, si soggiugne, esser'ella trascorsa in un'altra temerità, la quale è stata, che per mezzo d'Ignazio Perlongo, Avvocato Fiscale del Tribunale del Patrimonio, e già pubblicamente dichiarato scomunicato, abbia fatto proporre a Superiori de' Regolari, ad alcuni solamente in voce, e ad altri anco in iscritto, un'esecrabile proposizione, già fino sotto il dì 15. Gennajo dell'anno 1652. in tempo della san. mem. d'Innocenzo X., riprovata dalla Sagra Inquisizione per scismatica, ed ereticale, con cui gli ricercava a interrogare tutti i loro sudditi, se fossero per ubbidire a' Decreti, Rescritti, e Breui Apostolici, e alle censure particolari, o generali, o agl'interdetti mandati nelli

Stati

Stati di Sicilia, senza che fussero muniti col regio exequatur: dimodochè i nomi di quelli, i quali dichiarassero di essere per ubbidire a tali decreti, ancorchè non avessero il detto exequatur, si annotassero da una parte del foglio, e nella parte opposta si scrivessero quelli, che avessero detto di non volere ubbidire: la qual richiesta sfrontatamente fatta a tutti i Regolari, si narra poi, che con maggiore audacia fosse fatta a PP. Domenicani del Convento di S. Zita, essendosi preso temerariamente l'assunto di espugnare la di loro costanza il Dottore Domenico Ondars, Ajutante di studio del predetto Perlongo, ed un'altro chiamato Conservatore del Regno, i quali unitamente portassero a que' Padri la detta proposizione a sottoscrivere, e specialmente al P. Maestro Reggente Majorana, sollecitandolo a sottoscriverla, con addurli varie asserte autorità di libri; cosa che però tentassero affatto in vano, avendo anzi egli all'incontro fatto con evidenza vedere a suoi seduttori, essere stata questa proposizione altre volte condannata, come scismatica, ed ereticale, ma allora doversi dire più degna d'essere condannata, perchè era relativa ad un temerario editto, condannato dalla Santità di Nostro Sig. Papa Clemente XI., col qual'editto: *tamquam irrita*, sono parole del Monitorio, che riferisce quelle di questo editto, *nulliusque roboris declarata fuerunt Decreta, & Brevia Pontificia, regio exequatur carentia; cum satis omnibus Christifidelibus perspectum, exploratumque sit, Sanctiones, Decreta, ac Constitutiones, quæ ab oraculo supremi, & visibilis Ecclesiæ Capitis, Christique in terris Vicarii emanant, ut pote divinâ Potestate fulcita, per se ipsa ubique locorum, independenter a quacunque humanâ auctoritate, paratam executionem habere.*

Ora rammemoratale la narrativa di questo abominevole fatto espresso nel Monitorio, fa d'uopo, che a parte a parte le mostri la falsità de' principj, e delle massime, con cui il mentovato Avvocato Regio, proseguendo la sua Aringa, osa d'impugnare le sopraddette Lettere Monitoriali, e per più facilmente venire a capo del mio intento, dividerò questo mio Ragionamento in quattro parti, nella prima delle quali evidentemente proverò la libera autorità da Cristo lasciata a S. Pietro, e a suoi Successori di pubblicare le sue leggi, e mandati, e di obbligare i fedeli all'osservanza di quelle independentemente dalla potestà secolare: Nella seconda dimostrerò, che la Chiesa sino dal suo nascimento ha adoprata questa autorità in promulgare le sue leggi: Per terzo metterò in chiaro l'origine, e l'occasione dell'abuso contrario, il quale da M. di Fleury si pretende di sostenere. E per ultimo addurrò le autorità de' Dottori di ciascheduna nazione in detestazione del medesimo abuso.

PARTE PRIMA.

Nella quale si dimostra, che secondo la Divina istituzione, e per la pienezza della potestà lasciata da Cristo a S. Pietro, e a suoi Successori, la Chiesa ha libera autorità di pubblicare le sue leggi, e mandati, e di obbligare i fedeli all'osservanza di quelle independentemente dalla potestà secolare.

DUE sono, dice M. di Fleury, i principj stabiliti quasi in tutti gli Stati Cattolici, sopra quelchè risguarda l'esecuzione de' Decreti, o siano de' Papi, o siano de' Concilii. Di questi da una banda dice, e in questa parte ben dice, che vno è la necessità di far conoscere a popoli la legge, a cui debbono ubbidire, *il che*, prosiegue egli, *ha formata altresi la necessità della pubblicazione delle leggi ecclesiastiche, nell'istessa guisa che tal necessità hanno le leggi civili*; quantunque sia da avvertirsi, esservi tra l'una, e l'altra legge della differenza circa il modo della pubblicazione, del che ora non mi occorre favellare.

Dall'altra banda dice, che i Sovrani hanno contratto co' loro popoli obbligo di non soffrire ne' loro Stati cosa, che possa turbare l'ordine, e la tranquillità pubblica; e che però il governo, per cui non sono debitori, che a Dio solamente, ha formata la necessità di ottenere la permissione dal Principe, e da Magistrati, che amministrano colla di lui autorità la giustizia, come una forma necessaria, per la pubblicazione de' Decreti Ecclesiastici, i quali sotto pretesto di Religione potrebbero dare della scossa a diritti, e agl'interessi di Stato, e in questa parte egli erra, e s'inganna assai.

Questa è la base, e il fondamento di tutto il discorso di M. di Fleury; ma è questa una base d'arena, e vn fondamento, che crolla. Imperocchè non potrà egli, ne altri di mente sana, negare, che la potestà di fare le leggi ecclesiastiche risiede nella Chiesa, e per essa principalmente, e pienamente nel Capo visibile della medesima, ch'è il Sommo Pontefice, a cui, come a suo Vicario, Gesù Cristo prima della passione comunicò la sua stessa potestà con quelle parole = *Tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo Ecclesiam*

siam meam; Et tibi dabo claves regni cœlorum: Et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis: Et quodcumque solveris super terram, erit solutum & in cœlis = E dopo la sua gloriosa Resurrezzione, con quelle altre per tre volte replicateli = *Pasce agnos meos, pasce oves meas*.

Matth. 16. 19.

Io: 21. 15.

Posto questo principio, è altresì certo, che siccome Cristo, appresso di cui risiedeva principalmente questa potestà delle chiavi, e di legare, e di sciogliere, e di pascere, n'era corredato con tutta la maggior'ampiezza, e autorità, così anco conugual pienezza godeva l'assoluto, e libero esercizio di tutti i mezzi atti a valersi di questa potestà, mentre chi si propone un fine, necessariamente vuole altresì tutti i mezzi, che fan di mestieri per conseguirlo, particolarmente quando è in potere, e in balìa sua l'avergli. Perlochè avendo Cristo trasferita nella persona di S. Pietro, e successivamente nel Pontefice Romano, come suo Vicario, la potestà di fare tutte le cose sopraddette, per inevitabile conseguenza siamo costretti a confessare, che acciocchè potesse veramente farle, abbia in quello altresì trasferita la potestà di adoprare i mezzi necessarj, perchè oltre l'essere questo un dettame di natural prudenza, è ancora un'insegnamento di tutte le leggi, tanto delle civili, come con quelle parole = *Cui jurisdictio data est, ea quoque concessa esse videntur, sine quibus jurisdictio explicari non potuit* = determinò il Giureconsulto Jaboleno, e coll'altre = *Princeps ei, cui magistratum dedit, omnia agere decrevit* = disse il famoso Ulpiano; quanto delle Pontificie, come rescrisse Gregorio IX., dicendo = *Cui sicut jurisdictio, sic & cætera, sine quibus explicari causa non potest, intelliguntur esse commissa* = ed è concorde tradizione di tutti i Dottori, e particolarmente de celebri antesignani della giurisprudenza, Bartolo, Baldo, Paolo di Castro, e Giasone, seguitati da Antonio Fabbro, Scipione Gentile, Goveano, Gonzalez, e Fagnano, e da infiniti altri, che potrebbonsi addurre per confermazione di questa irrefragabile massima, la quale perciò eccellentemente si adattò al nostro proposito dal dottissimo Suarez dicendo = * *Non solum Christus verus Deus, cujus opera perfecta sunt, sed etiam quilibet prudens gubernator, qui vices suas alicui committit, vel suam potestatem delegat, consequenter dat potestatem ad omnia, quæ ad finem talis commissionis necessaria sunt, ut prudens ratio naturalis, & jura civilia, & canonica disponunt*.

L. 2. ff. de jurisdict. omn. Iud.

L. Quidam 57. ff. de re judic.
Cap. Suspicionis 39. de Offic., & Potest. Iud. deleg.
Bartol. in d. l. 2. n. 1.
Bald. ibid. n. 1. ad fin.
Castren. ibid. n. 2.
Iason. num. 2.
Anton. Faber. in rational. jur. ad d. leg.
Scipio Gentilis de jurisdict. lib. 2. cap. 23. vers. Denique.
Goveanus lib. 2. de jurisd. ad l. 2.
Gonzal. in cap. 1. n. 15. de Off., & Potest. Iud. deleg.
Fagnan. in cap. Cum ex injuncto num. 31. de nov. oper. nunc.

Ed invero, se ben consideriamo, a qual cosa mai sarebbe giovato, essersi data da Cristo a S. Pietro, e a di lui Successori la sua stessa potestà, se insiememente non li avesse participati, e dati quei mezzi istessi per adoprarla, di cui egli era corredato? A che sarebbe servito, aver'egli costituito il Romano Pontefice per suo Vica-

* Suar. advers. Reg. Angliæ lib. 3. cap. 2. num. 42.

Vicario, e poscia averlo lasciato sfornito della maniera di esercitare questo Vicariato? Questa ragione è cotanto possente, che ponderandola il gran Dottore della Chiesa S. Gio: Crisostomo, sopra le parole di S. Matteo = *Tibi dabo claves* = eccellentemente sopra quelle in tal forma discorre: *Sicut filius a Patre veniens ad salutem omnium mittitur cum potestate plenâ super omnes, sic & a Christo Petrus, & ejus Ecclesia ad salutem omnium mittitur cum potestate omni super omnes, quod nulli hominum credimus esse concessum* = Il qual sentimento pure con grand'energia si esprime da S. Cirillo Alessandrino colle seguenti bellissime parole nel suo nobil trattato, intitolato = *Libellus Thesaurorum* = *Dedit Filius Dei Petro plene, & perfecte claves Regni Cœlorum: Sicut ipse accepit a Patre ducatum, & sceptrum Ecclesiæ gentium ex Israel egrediens super omnem principatum, & potestatem, & super omne quodcumque, ut in ejus nomine genua cuncta curventur, plenissimam potestatem, sic & Petro, & eius successoribus, non minus, sed plenissimam commisit*.

Io: Chrysost. homil. in Matth. 16.

S. Cyrillus Alexandrin. in libello Thesaurorum.

Di questi mezzi poi necessarj all'uso della potestà delle chiavi, e di legare, di sciogliere, e pascere, e chi mai vi sarà, che nudrisca nel cuore sentimenti di Cattolica Religione, il quale non dica, il principale, e sopra tutti necessario essere la potestà legislativa, assoluta, e independente da ogni altra potestà umana, e in oltre eziamdio la potestà independente da chicchesia di punire i trasgressori delle leggi fatte, mentre in questo appunto consiste il legare, e ove chi è legato, mostri pentimento del suo fallo, da ciò dipende il prosciogliere, e per conseguenza il ben reggere, e il ben governare: E però questo mezzo, che consiste nella potestà di far le leggi opportune, e bisognevoli, per esercitare quella delle chiavi, e per legare, e per sciogliere, e per pascere, e per gastigare chi alle leggi già fatte contraviene, è forza confessare, che ancor'esso sia passato in S. Pietro, e ne' di lui successori con quell'istessa libertà, e assoluta independenza da ogni altra potestà umana, con cui gode la potestà principale delle chiavi, e quella di legare, di sciogliere, e di pascere, mentre se i mezzi non fossero nell'istessa forma independenti, assoluti, e liberi, ne anco quella potrebbe essere tale, ma resterebbe ristretta, e dipendente dall'altrui arbitrio, e volere. Il che non si può affermare da mente sana, altrimenti non sarebbe vero, che Cristo avesse dato al suo Vicario la potestà predetta delle chiavi, e di fare l'altre sopraddette cose, ma che l'avesse data insieme con esso ancora a quelli, che da esso debbono essere, e legati, e prosciolti, e pasciuti, e così al Pastore, e alle pecore: al Rettore, e a chi deve esser retto: e finalmente a chi comanda, e a chi deve obbedire.

Digitized by Google

Ed invero ragione di tal forza, e possanza, non vi è risposta, che vaglia per abbatterla; ma diviene ancora più convincente per quell'istesso argomento, che M. di Fleury adduce dell'obbligo de' Sovrani di non soffrire ne' loro Stati cosa, che possa turbare l'ordine, e la tranquillità pubblica: Imperocchè, se i Principi hanno un sì fatto obbligo rispetto a loro Stati, e come mai non l'avrà di gran lunga maggiore il Papa rispetto alla Chiesa, e rispetto a tutta la Repubblica cristiana per il governo datoli immediatamente da Dio, e del qual governo per questa ragione egli è senza dubbio a Dio solamente debitore molto più fortemente, che non ne sono i Principi per il loro; Poichè giudice del Papa è Iddio unicamente, non essendo persona nel mondo, che possa arrogarsi l'autorità di giudicarlo, siccome niun giudizio si troua essersi stato fatto mai dagli uomini sopra di esso, perchè far non si poteva.

Perciò, se per i Principi dovesse valere l'argomento, che per essere eglino tenuti a render conto a Dio della tranquillità pubblica de' loro Stati, per quel che risguarda il governo civile, e temporale de' medesimi, per questo essi, o i loro magistrati debbono dare la permissione di pubblicare, ed eseguire le leggi, definizioni, e mandati ecclesiastici, perchè questi sotto pretesto di Religione potrebbero dare scossa a diritti, e agl'interessi di stato, assai agevolmente si comprende, che molto più stringente quello si renderebbe rispetto al Papa, il quale essendo tenuto a render conto a Dio della pace, e della tranquillità pubblica per quello, che concerne la Religione alla sua cura commessa, e il governo del la Chiesa universale a lui fidato, onde per tal fine tutto il mondo è senza dubbiezza suo territorio, e sua diocesi, però affinchè sot o pretesto del governo civile non si dia scossa alla Religione, e a diritti della medesima Chiesa, ne seguirebbe, che necessariamente si fermasse ne' Principi l'obbligo d'ottenere la permissione dal Papa, come una forma necessaria, per la pubblicazione de' decreti, e delle leggi civili.

Ma di vantaggio, quanto sia lontano dalla ragione questo argomento di M. di Fleury, da nulla più chiaramente si comprende, che dal considerare, come possa mai ragionevolmente affermarsi, che l'obbligo di ottenere il placet, e l'exequatur dalla potestà secolare sia una forma necessaria per la pubblicazione de' decreti ecclesiastici, acciocchè sotto pretesto di Religione non restino pregiudicati gl'interessi di stato, mentre, come tra poco dimostrerò, per molti secoli ne meno per ombra è venuto in pensiero a ministri della potestà secolare d'intromettersi autoritativamente in tal materia, ne di farne un punto di governo, come dovrebbe esser seguito, se l'exequatur predetto fosse stato una for-

Digitized by Google

forma necessaria per la pubblicazione de' decreti ecclesiastici,non potendo il tempo avere indotta tal forma, ne aver diminuita a mentovati decreti la forza, e il vigore primiero, di cui godevano senza questo exequatur. E rispetto a' pregiudizj, ch'egli dice, sotto pretesto di Religione potersi temere dalla potestà secolare, io dico, che l'esperienza di molti secoli ci rende una prova ben certa del contrario, e ci assicura, che le leggi, e i decreti, e le definizioni ecclesiastiche non hanno servito, che a reprimere i cattiui, e a mantenere incorrotta la purità della nostra santa fede, la quale ivi è restata più facilmente contaminata, dove la Chiesa per deplorabile sciagura di quelle provincie non ha avuta tutta la pienezza di libertà per fare obbedire alle sue leggi, e a suoi decreti.

Volgasi pure il predetto Signor di Fleury, e rivolgasi di quà, e di là, che se egli vorrà, che sia buona questa sua ragione per i Principi, bisognerà altresì, ch'egli confessi, che molto migliore, più forte, e più stringente sia per il Papa, perchè, per quanto grande sia la potestà de' Principi nel governo de' loro Stati, più assoluta senza dubbio, e più independente da alcun'altra potestà umana, è quella del Vicario di Gesù Cristo rispetto alla Chiesa; e se il timore, che dalle leggi, da' decreti, e dalle definizioni, che da questo sono fatte, non resti perturbata la pubblica tranquillità dello stato, dovesse cagionare la necessità di non potersi quelle pubblicare senza il loro assenso, l'istesso timore appunto, che dalle leggi, da' decreti, e dalle definizioni di quelli non si turbi la pubblica tranquillità della Chiesa, dovrà portare la necessità dell'assenso del Papa per promulgarle: Anzi con molto maggiore ragione, quanto più è importante il mantenimento della pubblica pace, e della tranquillità nel governo della Chiesa, o si attenda la tanto più sublime preeminenza dell'uno sopra l'altro, o si risguardi il fine, che nell'un governo si è l'ultimo, e il supremo, perchè concerne la salvezza eterna, e nell'altro è meramente terreno, avendo per scopo le cose temporali, e transitorie.

Pietro di Marca conosce bene la sodezza di questa ragione, ma sforzandosi egli soprammodo di soggettare la potestà legislativa della Chiesa alla potestà secolare, procura di sfuggirne la forza, con dire, che la legge ecclesiastica è data da Cristo *in ædificationem, non autem in destructionem*: e però non doversi dare a fedeli cosa, che gli possa in qualchè modo offendere; onde dice, che la legge ecclesiastica meno comoda non si dee avere per scritta, mentre secondo l'insegnamento di S. Gio: Crisostomo = *hæc est Christianismi regula, hæc illius exacta definitio, hic est vertex supra omnia eminens, publicæ utilitati consulere*: aggiungendo un'al-

De Marca de Concord. Sacerdot., & Imper. lib. 2. cap. 16. num. 7.

II. Corinth. 13.

S. Ioannes Chrysost. homil. 25. ad Corinthios.

un'altra certamente fievolissima ragione, cioè, che Cristo nel dare i suoi precetti, costituì colla sua autorità i termini dell'una, e dell'altra potestà, con questa differenza però, che volle, che a' Re fosse libero con sommo imperio far molte cose, la quale ampia licenza negò agli Apostoli, dimodochè il veramente dominare sia appresso i Re, e non appresso i Sacerdoti, la potestà de' quali non è dispotica, ma temperata, e accomodata all'uso de' popoli; perlochè Gesù Cristo per dinotare questa differenza fra l'una, e l'altra potestà, dicesse = *Reges gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur, vos autem non sic*; del che, nota egli, avere S. Bernardo seriamente avvertito Eugenio III. = *nec etenim tibi ille* (cioè S. Pietro) *dare, quod non habuit, potuit; quod habuit, hoc dedit, sollicitudinem, ut dixi, super Ecclesias. Nunquid dominationem? Audi ipsum*: Non dominantes in clero, sed forma facti gregis. *Et ne dictum solâ humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Euangelio*; Reges gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur. *Et infert*: Vos autem non sic. *Planum est; Apostolis interdicitur dominatus. I ergo tu, & tibi usurpare aude, aut dominans apostolatum, aut apostolicus dominatum. Plane ab alterutro prohiberis. Si utrumque similiter habere velis, perdes utrumque*.

Matth. 20. Luc. 22.

S. Bernard. de Consid. lib. 2. cap. 6.

Al qual sentimento di questo gran Santo vuole, che sia anco conforme quello de' Padri più antichi, portando Origene, il quale sopra queste parole di S. Matteo così la discorre. *Principes gentium non contenti tantum regere subditos suos, violenter eis dominari nituntur. Inter vos autem, qui estis mei, non erunt hæc. Ne forte, qui videntur habere aliquem in Ecclesia principatum, dominentur fratribus propriis, vel potestatem in eos exerceant. Quoniam, sicut omnia carnalia in necessitate sunt posita, non in voluntate, spiritalia autem in voluntate, non in necessitate, sic & principes spiritales, principatus eorum in dilectione subjectorum debet esse positus, non in timore corporali* = Argomentando da esse, che le leggi ecclesiastiche, le quali non sono fatte sopra cose vietate, o dalla legge naturale, o dalla divina, ma solamente per comporre il buon'ordine esterno della Chiesa, si debbono appoggiare, non alla necessità, ma alla volontà; non al timore corporale, ma alla dilezzione de' sudditi, il che egli soggiunge, spiegarsi da S. Gregorio Nazianzeno con queste parole = *Vel maxime id lex nostra, & legislator noster sanxit, ut grex non coacte, sed sponte, ac libenti animo pascatur* = conchiudendo coll'autorità di S. Girolamo, il quale dice, che il Re comanda anche a chi non lo vuole, ma il Vescovo a chi lo vuole, e con quella di S. Gio: Crisostomo, che della potestà secolare afferma, che *legibus, ac mandatis*

Origen. tract. 12. in Matth.

S. Gregor. Nazian. in Apolog.

Hieronym. in Epitaph. nepot.

S. Ioannes Chrysost. in Act. Apostol. homil. 3.

tis omnia peraguntur : dell'ecclesiastica = *hic verò nihil tale, neque enim licet ex auctoritate præcipere*. E da tutto questo vuol cavare, che la predetta potestà secolare, appresso cui risiede il sommo dominio, debba dare il suo assenso alla pubblicazione delle leggi ecclesiastiche.

Ma con tutto ciò Pietro di Marca in questo suo discorso, mentre s'ingegna di diminuire l'eccellenza della potestà ecclesiastica, nel fare, e pubblicare le leggi, e nel volerne l'osservanza, si dimostra più del dovere partigiano della secolare; poichè le ragioni da esso addotte peccano nella sostanza, e le autorità, ch'egli allega, non le porta intiere, ma tronche, e in qualche parte solamente, che a prima fronte pajono favorevoli al suo intento, al quale sono poi contrarie, prese tutte insieme. Egli è certamente vero, che Cristo ha data la potestà ecclesiastica *in ædificationem, non autem in destructionem*, e che lo scopo principale della medesima legge, si è il provedere alla pubblica utilità; ma questa edificazione, e questa pubblica utilità deve sopra tutto considerarsi rispetto alla Chiesa, e al di lei governo: Onde non si potrà giammai persuadere ad una mente ragionevole, che il conoscere, se le leggi ecclesiastiche siano *in ædificationem*, ovvero *in destructionem*, si aspetti alla potestà secolare, dimodochè non vi essendo il placet di quella, siano nulle, e invalide. E quello, che più chiaramente convince, il discorso del de Marca non essere, che un mero sofisma, si è, che le parole di S. Paolo nella lettera a Corintj nel luogo da esso allegato, provano direttamente il contrario di quel, ch'egli vuole inferirne, mentre ivi l'Apostolo delle genti apertamente dice d'avere la potestà immediatamente da Dio per trattar più duramente = *durius agam secundum potestatem, quam Dominus dedit mihi* = soggiungendo poscia, che questo trattar più duro è *in ædificationem, & non in destructionem*. E tale è sempre lo scopo, e l'oggetto di tutte le leggi ecclesiastiche, e tale altresì è il fine della loro osservanza, e de' procedimenti contra i trasgressori delle medesime, e in ciò fare consiste appunto la pubblica utilità della Chiesa, che da S. Gio: Crisostomo si dice essere la regola del Cristianesimo.

II. ad Corinth. 13.

E rispetto all'autorità de' Padri, Pietro di Marca non ha certamente guardate la parole di quelli, che esso porta, coll'animo del tutto libero di passione, perchè altrimenti avrebbene cavato argomento affatto contrario a quello, ch'egli adduce, ne avrebbe fortemente errato in presupporre, che Gesù Cristo nelle sopra riferite parole = *Reges gentium dominantur eorum, & qui potestatem habent super eos, benefici vocantur, vos autem non sic* = abbia costituiti i termini dell'una, e dell'altra potestà, dando a principi la libertà di fare con sommo imperio molte cose,

 e ne-

e negando agli Apostoli questa ampia licenza. Imperocchè nemeno per ombra Gesù Cristo ivi permise a Principi cristiani, e fedeli quella gran libertà, ch'ei vuol dare ad intendere, poichè egli parla non di essi, ne de' principi giusti, ma parla de' principi de gentili, e di quelli, che non contenti del loro officio, che è il reggere, e il governare, si sforzano di violentemente dominare, overo di padroneggiare i loro sudditi; e che ciò sia vero, ne può restare pienamente convinto dall'istesse parole d'Origene da esso allegate = *Principes gentium non contenti tantum regere suos subjectos, violenter eis dominari nituntur* = insegnando questo Dottore con tali parole i veri limiti, e giusti del principato, e che il fine, per cui questo è stato istituito da Dio, è il reggere, e il governare i sudditi = *Regere suos subjectos* = non dominargli, ne padroneggiargli; il che dottissimamente spiegò Celso Mancino, dicendo = *Si Princeps ex jurisdictione facit dominium, imperium mutat in tyrannidem, jus principatus in voluntatem injustam, & ex Principe fit tyrannus* = ne Origene solo è di questo sentimento, posciachè anco S. Gio: Crisostomo osserva, che Cristo intese de' principi gentili, e infedeli, *qui ignorant Deum*, mentre elli spiegando queste parole di Cristo ci ammaestra, aver voluto con esse raffrenare l'animo gonfio de' superbi col paragonar questi tali agl'infedeli, e insieme dimostrare la tirannica passione de' medesimi = *Ita gentium moris esse ostendit prima quaque appetere. Tyrannica enim hæc passio est, & nonnumquam eximios etiam viros perturbat: quapropter cum vehementiore castigatione indigent, acrius etiam ipse insurgit, comparatione gentium tumentem ipsorum animum retinens*: il che anco maravigliosamente bene espresse poco dopo = *Gentium autem idcirco mentionem facit, ut ea ratione opprobrii plenam, & detestabilem hanc rem esse ostendat*: e brevemente lo stesso dice il gran splendore della Francia S. Bernardo = *Audi Dominum*: Qui potestatem habent super eos benefici vocantur. *At istud de his, qui foris sunt. Quid ad nos?*

Cels. Man. in. de jurib. Principat. lib. 4. cap. 10.

S. Ioannes Chrysost. in cap. 20. Matth. homil. 66.

S. Bernard. de Consider. lib. 3. cap. 3.

Avverte poi Cristo gli Apostoli a non fare, come questi principi gentili = *Vos autem non sic*: Perlochè apparisce manifesto, quanto gran torto da Pietro di Marca per cupidigia di abbattere la piena, libera, e assoluta potestà legislativa della Chiesa, e del Sommo Pontefice si faccia a Principi fedeli, in porgli nell'istessa linea degl'infedeli, de' quali favellò Cristo, e i quali per questa ragione appunto di non conoscere Iddio, e di essere fuori della Chiesa, de' quali niente a noi importa, sono quelli, che dominano con violenza, e che però operano tirannicamente, e in maniera detestabile, e piena di obbrobrio. Oltre di che, come mai da chi hà il lume della nostra

ſtra ſanta Religione ſi potrebbe con ragione affermare, che la potestà della Chieſa, sì nel fare le leggi, sì nel pubblicarle, sì finalmente nel volerne l'oſſervanza, doveſſe dipendere da' principi della ſopraddetta qualità, il di cui intento è tiranneggiare, e dominare con violenza? Il che è talmente vero, che Iddio parlando de' principi giuſti, e pii, diſſe a loro l'iſteſſo appunto, che agli Apoſtoli, come ſi legge nell'Eccleſiaſtico = *Rectorem te poſuerunt*, o come leggono altri = *Principem te conſtituerunt? Noli extolli, ſed eſto in illis, quaſi unus ex ipſis*.

Eccleſiaſt. 32. 1.

Per tanto il vero ſentimento delle parole di Geſu Criſto ſi è, che i Superiori Eccleſiaſtici debbono adempiere il loro miniſterio di reggere, e governare la Chieſa con umiltà, e non tirannicamente, ma non per queſto ne ſiegue, che non abbiano a valerſi di tutti i mezzi opportuni, e valevoli per ben' eſercitare la poteſtà da Dio commeſſali, e ciò ben poco lontano dalle parole allegate da Pietro di Marca s'inſegna dal medeſimo Origene, le cui parole con fede invero poco ſincera, particolarmente trattandoſi di materia cotanto importante, quant'è l'inſinuare dottrina ſana, e buona, egli paſsò ſotto ſilenzio, e ſono le ſeguenti = *Non iſta dicimus, ut inclinemus Eccleſiæ principatum. Eſt enim interdum, quando ſecundum vocem apoſtolicam peccantes coram omnibus arguant, ut et cęteri metum habeant. Eſt aliquando, ut utens poteſtate ſuâ tradat peccantem ſatanæ in interitum carnis ſuæ, ut ſpiritus ſalvetur in die D. N. I. Chriſti* = Ond'ecco con queſte parole dimoſtrato da Origene, in che coſa conſiſta l'edificazione, e la pubblica utilità, *peccantes coram omnibus arguere, ut cęteri metum habeant: tradere peccantem Satanæ in interitum carnis ſuæ, ut ſpiritus ſalvetur*.

E S. Bernardo è vero, che non concede a Superiori della Chieſa il dominare: con tutto ciò vuole bene, che ſouraſtino, e che reggano, e governino con ſollecitudine: *quod habuit, hoc dedit, ſollicitudinem ſuper Eccleſias*: Onde altrove in tal guiſa fa, che l'interroghi il Pontefice Eugenio = *Quid inquis? Non negas praeeſſe, & dominari vetas? Plane ſit. Quaſi non bene præſit, qui praeeſt in ſollicitudine*. Che però queſto gran lume della Chieſa, ed aſſieme cotanto illuſtre Dottore della Francia, volendo moſtrare quelche convenga al Papa per il buon'uſo della ſua ſollecitudine, dice, che queſto ſi è, l'accingerſi la ſpada, ſpada di ſpirito, che è la parola di Dio, glorificare la mano, e il braccio deſtro nel fare la vendetta nelle nazioni, e legare i loro Re ne' ceppi, con tutto quello, che nobiliſſimamente proſiegue a dire == *Accingere gladio tuo, gladio ſpiritus, quod eſt verbum Dei. Glorifica manum, & brachium dextrum in faciendo vindictam in nationibus, in alligando reges eorum in compedibus, & nobiles eorum in manicis ferreis. Si*

S. Bernard. d. conſid. lib. 2. cap. 6.

S. Bernard. de conſid. lib. 3. cap. 1.

Id. 5. ibid. lib. 2. cap. 6.

hac

hæc facis, honorificas ministerium tuum, & ministerium te. Non mediocris iste principatus: exturbare est hoc malas bestias a terminis tuis, quo greges tui securi in pascua educantur. Domabis lupos, sed ovibus non dominaberis, così distinguendo il domare dal dominare; e altrove: *Ubi malitiæ juncta potentia est, aliquid tibi supra hominem præsumendum. Vultus tuus super facientes mala. Timeat spiritum iræ tuæ, qui hominem non veretur, gladium non formidat. Timeat orationem, qui admonitionem contempsit. Cui irasceris tu, Deum sibi iratum, non hominem putet. Qui te non audierit, auditurum Deum, & contra se paveat*=, in tal guisa significando, che la potestà del Sommo Pontefice è così sublime, che talora si deve indurre a presumer di se qualche cosa più, che di semplice uomo; e che alcuna volta si deve sdegnare, ove l'altrui colpa lo richiede, e tale sdegno è tanto lontano, che esso lo disapprovi, che lo chiama sdegno di Dio. E precisamente questo gran Santo, favellando della Potestà del Papa in far leggi, e dare ordini, l'avverte seriamente a star vigilante, se i suoi ordini sono osservati, e ubbiditi. = *Intendat consideratio tua, si vestra Apostolica mandata, & instituta, ea, qua dignum est, sollicitudine observentur.*

Idem ibidem lib. 4. cap. 7.

Idem ibidem lib. 3. cap. 5.

Nè con minore sbaglio Pietro di Marca presume d'abbassare la potestà legislativa della Chiesa, perche le leggi Ecclesiastiche si debbano appoggiare, non alla necessità, ma alla volontà, non al timore corporale, ma alla dilezzione. Perchè lasciato da parte, che ciò si deve intendere dell'ubbidienza da noi dovuta con amore alle leggi ecclesiastiche, e non come per forza, conforme ben dimostrano i Padri addotti dal medesimo Pietro di Marca, sempre però è indubitato, che la suprema potestà di far le dette leggi, di pubblicarle, e di esiggerne l'osservanza, e di punire i trasgressori, si appartiene al Superiore Ecclesiastico, senza che vi si possa intromettere la potestà laicale, fuorchè a porgere tal ora ajuto contra l'ostinazione de'trasgressori.

Ed in realtà è tanto vero, che nella Chiesa, e ne'Superiori Ecclesiastici, e sopra tutti nel Papa risiede ampia, e piena potestà da valersene, conforme il bisogno richiede, o con dolcezza, o con rigore, che l'Apostolo ben più d'una volta si protestò di essere pronto a procedere con rigore. Laonde scrivendo a Corintj dice loro, come volevano, che andasse a trovargli, se nella verga, cioè col rigore, o pure con carità, o spirito di mansuetudine? *Quid vultis? In virgâ veniam ad vos, an in charitate, & spiritu mansuetudinis?*, e altrove dice, esser pronto a vendicarsi contra i disubbidienti = *Et in promptu habentes ulcisci omnem inobedientiam*, e in altro luogo: *Prædixi, & prædico, ut præsens, & nunc absens ijs, qui ante peccaverunt, & cæteris omnibus, quoniam si venero iterum, non parcam*: E poco sotto, *ut non præsens durius agam, secun-*

Prima Corinth. 4.

2. Corinth. 10.

2. Corinth. 13.

Digitized by Google

cundum potestatem, quam Dominus dedit mihi in ædificationem ; & non in destructionem == E in fatti adoprò egli severamente questa potestà con Elima, rendendolo cieco, come pienamente si legge negli atti Apostolici. Che più ? S. Pietro non si valse egli ancora di questa potestà pienamente, e con tutto il maggior rigore contra Anania, e Saffira fino alla pena della morte, con si fatto uso della sua potestà dimostrando, e insegnando a suoi successori quelche possano, e debbano fare contra i trasgressori delle leggi, e contra chi osa mettere le mani sopra le robe dedicate a Dio ?

Act. 13.

Act. 5.

Ma quì non hanno fine le ragioni, che mi vengono fra mano, per rendere con tutta la maggior evidenza palese la somma potestà del Papa in fare, e in pubblicare, e in fare eseguire le sue leggi, i suoi decreti, e le sue definizioni, senza auer bisogno, per esser valide dell'exequatur, o del placet della potestà secolare. A tutte le finora dette se n'aggiunge un'altra di somma forza, ed è, che Gesu Cristo colle parole, colle quali trasferì nel Papa, come in suo Vicario, la potestà di legare, e di palcere, soggettò eziamdio i Re, e i Principi tutti, che professano la S. Cattolica Religione ugualmente, come gli altri fedeli alla potestà dell'essere legati, e dell'essere prosciolti, e alla necessità dell'esser pasciuti, poichè eglino ancora nell'istessa maniera annoueransi tra le pecore di quell'ouile, di cui il Papa è Sommo Pastore, e come si legge nel Can. Imperator dist. 96. = *Si Imperator Catholicus est, filius est, non præsul Ecclesiæ* =, e come con simil sentimento scrive S. Ambrogio a Marcellina sua sorella : *Imperator bonus intra Ecclesiam est, non supra Ecclesiam*, la qual soggezzione universale di tutti i fedeli, niuno eccettuatone, fu eccellentemente spiegata da S. Bernardo con quelle belle parole = *Cui enim, non dico Episcoporum, sed etiam Apostolorum sic absolutè, & indiscrete tota commissæ sunt oues?* Si me amas, Petre, pasce oues meas. *Quas? Illius, vel illius populos ciuitatis, aut regionis, aut certi regni?* Oues meas, *inquit. Cui non planum, non designasse aliquas, sed assignasse omnes? nihil excipitur, ubi distinguitur nihil*: E Lodovico VII. Re di Francia, come si ha dagli atti di Alessandro III., disse pur l'istesso in risposta ad un'arrogante ambasciata fattali da messi di Federigo Imperatore = *An ignorat prædictus Imperator, quod Dominus noster Iesus Christus, cum esset in terris, Beato Petro, & per eum universis successoribus eius oues suas pascendas commisit? Nonne audiuit in Euangelio ab eodem Dei filio eidem Principi Apostolorum dictum,* Simon diligis me? pasce oves meas. *Numquid sunt hic Francorum Reges, vel aliqui Prælati excepti?* Perlochè dal giudizio del Papa non può rendere esente veruno la qualità di Principe per grande, e sublime, che ella sia, come fu definito da un

S. Bernard. de consid. lib. 2. cap. 8.

Acta Alex. III penès Baron. tom. 12 an. 1162. n. 10.

un gran Pontefice Clemente nel *Cap. omnes Principes de maior.*, *&* *obed.*

Le quali autorità, se pure non si riputassero bastanti, eccone vn'altra di sommo rilieuo, perche è d'un Imperatore, il quale in un pubblico consesso apertamente confessa, che i laici per dotti, che siano, o per pietà riguardevoli, o in qualunque dignità costituiti, non debbono ingerirsi nelle cause ecclesiastiche, per la ragione appunto d'essere eglino pecore, bisognevoli, o d'essere pasciute, o d'essere legate, o prosciolte, e per essere quelli non capi, ma piedi. Quest'è il pio Basilio Macedone, in cui tempo tenutosi in Costantinopoli un gran Concilio nella causa dell'empio Fozio, negli atti di quello in primo luogo si legge, che questo Imperatore ricevette con si gran venerazione le lettere di Papa Adriano II., che prendendole esso medesimo dalle mani de Legati della Santa Sede, le baciò = *Quas Imperator per semetipsum suscipiens osculatur* = Poscia i medesimi atti riferiscono il discorso, ch'egli fece a Padri del Concilio, i quali per la maggior parte avevano fatti canoni pertinenti meramente alla disciplina, nel qual discorso maravigliosamente bene spiegò la necessità, che per la sopraddetta ragione hanno i laici di non auere ne detti canoni altra parte, che quella d'una piena obbedienza = *De vobis autem laicis, tam qui in dignitatibus, quam qui absolute conuersamini, quid amplius dicam, quam quia nullo modo nobis licet* (parla anco di se) *de Ecclesiasticis causis sermonem mouere, neque penitus resistere integritati Ecclesiæ, & universali synodo adversari. Hoc enim investigare, & quærere, Patriarcharum, Pontificum, & Sacerdotum est, qui regiminis officium sortiti sunt, qui sanctificandi, qui solvendi, & ligandi potestatem habent, qui ecclesiasticas, & cælestes adepti sunt claues: non nostrum, qui pasci debemus, qui sanctificari, hoc est, benedici, vel a ligamento solui, egemus. Quantæcumque enim religionis, & sapientiæ laicus existat, ovis vocari non desinet. Quæ ergo nobis ratio est in ordine ovium constitutis, pastores verborum subtilitate discutiendi, & ea, quæ super nos sunt quærendi, & ambiendi? oportet nos cum timore, & fide sincera hos audire, & a facie eorum vereri, cum sint ministri Domini omnipotentis, & ejus formam possideant, & nihil amplius, quam quæ nostri ordinis sunt, requirere* = In fine passa ad inveire contro quelli, la cui malizia gli fa prorompere in si grande pazzia, che dimenticatisi di esser piedi, seguendo la loro cupidigia, presumono di far più di quelche comporti la loro natura = *Nunc autem [ut videmus] ideo multos malitia in insaniam accendit, ut obliviscentes proprij ordinis, & quod pedes sunt, minime cogitantes, legem ponere velint oculis, non ut natura se habet, sed ut ipsi cupiunt.*

Conc. Constant. IV. penès Labb. tom. 8. col. 1154.

Se dunque i Re, i Principi, e i Magistrati sono tutti ugualmente, come gli altri fedeli, pecore del gregge del Supremo Pastore della Chiesa, e se tutti sono soggetti alla potestà del Sommo Pontefice, come possono essi mai arrogarsi l'autorità di dichiarar nulli, e invalidi i Decreti, ed i Breui Pontificj, i quali non abbiano l'exequatur regio, come mostruosamente con un detestabile editto ha fatto la potestà secolare nel regno di Sicilia? non è questa forse una temerità, a cui repugna l'ordine di natura, e il dettame di ragione, mentre porta per necessaria conseguenza, che l'inferiore comandi, e sourasti al superiore, e che chi è soggetto, signoreggi sopra quello, a cui deve ubbidire, come benissimo scrisse a Ermanno Vescovo di Metz il gran Pontefice Gregorio VII. = *nonne miserabilis insaniæ esse cognoscitur, si filius patrem, discipulus magistrum sibi conetur subiugare, & iniquis obligationibus illum suæ potestati subijcere, a quo credit, non solum in terra, sed etiam in cælis se ligari posse, & solui* = le quali parole sono altresì riportate nel *Can. quis dubitet dist. 96.* ? Non è egli appresso le persone di sana dottrina, e di sauio intendimento incontrastabilmente certo, che il Papa, ove il governo della Chiesa ciò richiede, può, anzi per meglio dire, per l'indispensabile obbligo del suo sublime, ed eccelso ministero, tal volta è costretto a valersi contra la potestà secolare, ancorchè di supremo grado, della sourana sublimissima autorità conferitali da Dio, di legare, senza che possa da ciò esimersi, per non mancare al debito, ch' egli ha strettissimo di opportunamente pascere le pecore da Dio dateli in cura, in tàl guisa per mezzo delle pene ecclesiastiche ritraendole da pascoli velenosi, e pestiferi, in cui si sono gittate, a salubri, di cui godono quelle, che non si allontanano dalla sua custodia? Ora questo obbligo ognuno agevolmente conosce, non potersi da quello adempire senza ammonire, e senza citare, e chiamare i colpevoli, e senza intimare, denunciare, e pubblicare i suoi decreti, e le sue sentenze: E perciò persona non vi sarà mai così stupida, e così priva di ragione, che dica, che tali atti non si possano validamente fare, se non vi è l'exequatur della potestà laicale, che vuol dire, se non vi è il consenso di quello, contra di cui, o contra i di cui ministri si debbono eseguire, onde in mano di quelli sia il potersi, o non potersi procedere contra di essi.

Gregor. VII. lib. 7. epist. 21.

Ed in vero, come mai tanti Sommi Pontifici aurebbero potuto valersi della loro autorità in fulminare le scomuniche, e in procedere ad altre pene contra moltissimi Principi, Re, e Imperatori, e in sottoporre le loro terre all'interdetto, di quanti si legge nell' istorie, se gli atti indispensabilmente necessarj per far ciò, fossero stati nulli, perche erano senza placet, o senza exequatur

della

della potestà laicale ? Chi mai di savio intendimento potrà credere, che quei Principi, i quali a tutti è ben noto, quanto facessero per impugnare le pene delle censure fulminate contra di essi, o contra i loro ministri, essendo in mano sua di liberarsene, con valersi dello scudo di questa nullità, questo appunto tralasciassero di adoprare, e a tutti gli altri appigliandosi, fossero stati così buoni di dare contro di se, o de suoi ministri questo exequatur, o placet ? Perchè, domando io, non allegò questa nullità l'Imperatore Errigo contra la sentenza di scomunica fulminatali contra da Gregorio VII. ? Perche non Filippo I. Re di Francia, quando fu dichiarato scomunicato da Urbano II. ? Perche non Ruggiero, e Guglielmo, ambedue Re di Sicilia, scomunicato il primo da Innocenzo II., e l'altro da Adriano IV.? Perchè non Federigo I. Imperatore da Alessandro III. ? O perchè non Stefano Re d'Inghilterra, quando il gran Pontefice Eugenio III. ordinò con sue lettere a tutti i Vescovi di quel Regno, che coll'autorità Apostolica lo scomunicassero, e sottoponessero all' interdetto la terra del suo dominio ? Perchè non Giacomo Re di Galizia, e l'Imperatore Errigo, percossi colla scomunica da Celestino Terzo ? O pure, perchè non l'Imperatore Ottone, e l'altro Federigo pubblicamente con sì fatta pena puniti, il primo da Innocenzo parimente Terzo, e l'altro da Innocenzo Quarto ? E finalmente tralasciati molti altri, perchè non Pietro Re di Castiglia, quando fu scomunicato da Urbano Sesto ?

S. Thomas Cantuar. epist. 86. lib. 1.

A tutti è palese, quanto Lotario Re di Francia, rifiutata Teutberga sua moglie legittima, si fosse impegnato con Gualdrada, mentre dopo aver fatto pronunziare da Avvenzio Vescovo nullo il matrimonio con Teutberga, arrivò a dichiarare Gualdada sua moglie, e Regina. Non potè contenersi il Sommo Pontefice Nicolò I. di non riprovare questo infame matrimonio, e in primo luogo con replicate ammonizioni procurò di far ravvedere Lotario: ma quelle essendo infruttuose, finalmente dopo molte dilazioni fulminò la scomunica contra Gualdrada, e di più ordinò a tutti i Vescovi dell'Italia, della Germania, della Neustria, e della Francia, il pubblicare questa scomunica = *Interim vero quisquis vestrum hujus sanctionis epistolam susceperit, ad cæteros Episcopos Metropolitanos destinare summopere studeat, & exemplaria ejus per vicinas regiones dispergat, & talem se in omnibus his exhibeat, ut alterius Zelo Phinees iram Domini mitigantis, non in defensione scorti, sed in ultione stupri se fervere cunctis ostendat* : E al nostro proposito degna di particolare riflessione si è l'altra lettera del medesimo Nicolò, nella quale dice, essere speciale prerogativa della Sede Apostolica, non solo far leggi, e ordinamenti,

Nicolaus I. ep. 11. in append. penes Lab. tom. 8. col. 495.

ti, ma ancora promulgargli per tutta la Chiesa = *Ut pote cui* (cioè alla Santa Sede Apostolica) *facultas est in totâ Christi Ecclesiâ leges speciali prærogativa ponere, ac decreta statuere, ac sententias promulgare. Quod vestra reverentia nos non existimet, quia nostra dicimus, in hoc quicquam præter veritatem dicere, cum Dei potius, quam nostra sint, beati Petri meritis Romanæ Sedi collata, & arbitremur, quod nos hic asserimus, etiam vos nullatenus ignorare*, il che pure si legge da questo gran Papa determinato nel *Can. si quis dogmata 25. qu. 2.*

Idem Nicolaus d. to.8. ep.13. col. 498. append. 1.

E ritornando al fatto di Teutberga, io qui mi persuado, che M. di Fleury, il quale dice, che fin da primi secoli della Chiesa fu costume ricercarsi l'assenso della potestà secolare, perchè le definizioni ecclesiastiche fussero valide, e avessero il loro effetto, creda, che Lotario in cosa di suo sì grand'impegno incontinente allegasse, esser nulla questa sentenza, perchè era stata pubblicata senza prima ottenere le lettere di *attache*: Ma molto egli s'ingannerebbe, se caminando col suo erroneo supposto dell'antichità di questo uso, o come egli dice, di questa forma necessaria, credesse una tal cosa. Perchè Lotario, altresì tanto glorioso per la singolar pietà, e riverenza mostrata in questa occasione verso il Papa, quanto era stato per l'innanzi colpevole, per la ragione appunto finora considerata, ch'egli era pecora, e il Papa pastore, e che però doveva ubbidirli, non avendo ardire di scriverli prima da se, li fece in sua scusa scrivere una lettera da Avvenzio Vescovo di Metz, nella quale tutto umile li fece rappresentare di aver ripresa appresso di se la Regina Teutberga sua moglie, e di farle onorificamente compagnia a divini officj, e alla mensa. Ma quello, che più fa al proposito nostro, si è, che Avvenzio in questa lettera fa testimonianza al Papa di non aver potuto trovare nel Re cosa alcuna *contraria a decreti della sua autorità*, e che li aveva promesso di portarsi con umiltà in persona alla presenza di esso Papa per ubbidirlo in tutto, e per tutto = *mea quidem paruitas illum in familiari soliloquio adiens, ac fidelitatis debitum solvens juxta hominis valentiam, nihil in illo contra vestræ auctoritatis decreta sinistrum invenire potui, sed pollicetur omnimodis pacifice, & humiliter ad vestram se iturum præsentiam, ac deinceps vestris sanctis consilijs, ac monitis per omnia parere velle*.

Dopo essersi con questa lettera di Avvenzio fatta la strada al Papa, li scrisse esso Lotario a dirittura, e benchè rispettosamente seco si querelí, ch'egli avesse data troppa credenza alle voci de suoi emuli, nondimeno conchiude, che perche egli era Principe de'pastori, e perchè aveva la vera cura di pascere le pecore di Cristo, volentierissimo esso abbracciava le di lui ammonizioni,

ni, e voleva osservare tutto ciò, che li aveva imposto, in tal forma dimostrando, ch'egli come soggetto alla di lui potestà, non poteva aver motivo d'impugnare le di lui definizioni = *Denique veram pascendarum ovium Christi curam gerere testamini, qui vobis in Petro loquitur: Si diligis me, pasce oves meas* = e poco sotto = *Quidquid nobis mandare curastis, pro viribus, annuente misericordia Dei, observare decernimus*.

Ora ecco con tutta la maggior evidenza buttato a terra il primo fondamento del discorso di M. de Fleury, cioè il pretesto di non permettere cosa, che turbi la tranquillità pubblica; E quantunque una gran parte di quanto ho fin qui in tal proposito detto, non sia stato da me appieno fortificato coll'autorità de Santi Padri, e de'Dottori, non dimeno da ciò fare mi ha ritenuto, non la mancanza di essi, perche tutti concordemente affermano le sopraddette cose, ma prima la chiarezza de'principj, su quali è appoggiato il mio ragionare a ciascheduno bastantemente noti; E in secondo luogo la necessità di opportunamente valermi di sì fatte autorità nel confutare quelche susseguentemente, ma non con minore errore egli afferma, cioè, che l' obbligo di ottenere la permissione dal Principe, e da magistrati, che amministrano la giustizia, sia cotanto antico, quanto è antica la Chiesa, e così dilatato, quanto sono ampj gli stati, che professano la nostra Santa Religione, e di ciò esservene a folla le memorie in tutti i regni cattolici: Onde intrapenderò di provare, come sopra promisi nella

SECONDA PARTE.

Che la Chiesa sino dal suo nascimento senza alcuna dipendenza dalla potestà laicale ha promulgate le sue leggi.

Già mi avvedo, che appresso le persone, che amano il vero, siccome non si pone in dubbio, quanto io ora ho affermato, così all'incontro non può trovare alcuna credenza l'asserzione di M. di Fleuruy, la quale da per se medesima si scuopre affatto aliena dal vero. E per verità, se di questa tanto esagerata antichità, a suo dire contemporanea a principj della Chiesa, egli avesse intrapreso di portarne la prova, che malagevole impresa si sarebbe trovata alle mani, senza poterne uscire con lode; Onde se li potrebbe giustamente dire, ciò, che di Parmeniano diceva S. Agostino == *Ipse sine documentis loquitur, & vult nihil probans, credi sibi* = Non mi di-

S. August. cont. epist. Parmen. lib. 1. cap. 2.

Digitized by Google

dispero io già all' incontro di potere colla prova sicurissima di molti esempj, e di non pochi atti, de' quali ancora rimangono le memorie, far vedere, che la verità si è, che fin da primi anni della cristiana religione il Sommo Pontefice, ha fatte, e pubblicate le sue leggi, le sue definizioni, e i suoi decreti colla sola sua autorità affatto indipendentemente dalla secolare; E che se questa alcuna volta vi si è intromessa, ciò è solamente stato per dare ajuto alla potestà Ecclesiastica, perchè per di lei timore con maggior prontezza, e più sicuramente fussero ubbidite le determinazioni ecclesiastiche.

E in fatti, che fino dal suo nascimento, e quando ella era ancora pargoletta, abbia la Chiesa colla sua sola autorità fatte, e pubblicate le sue leggi senza dipendenza da altra potestà, me ne danno una prova irrefragabile gli Atti Apostolici, i quali raccontando l'istoria del Concilio tenutosi dagli Apostoli in Gerusalemme per definire la causa de legali, in primo luogo dicono, che facendosi tra tutti ivi adunati una gran ricerca della questione, di cui si trattava, S. Pietro, come Capo, fu quelli, che alzatosi in piedi cominciò a favellare, ricordando loro, esser'egli quello, ch' era stato eletto da Dio, acciòcche per la sua bocca i Gentili ascoltassero la parola del Vangelo, e credessero = *Cum autem magna conquestio fieret, surgens Petrus dixit ad eos: Viri fratres, vos scitis, quoniam ab antiquis diebus Deus in nobis elegit per os meum audire gentes verbum Evangelij, & credere* :. Poscia soggiungono, ch' egli immediatamente decise la predetta questione con quelle parole = *Nunc ergo quid tentatis Deum, imponere jugum supra cervices discipulorum, quod neque patres nostri, neque nos portare potuimus? Sed per gratiam Domini Jesu Christi credimus salvari, quemadmodum et illi* : Indi proseguono i medesimi Atti a raccontare, che al decreto di S. Pietro tutti si acquietarono: *Tacuit autem omnis multitudo* =, e che riferite dopo da Barnaba, e Paolo le prodigiose conversioni da essi fatte de'Gentili, l'Apostolo Giacomo discorse in confermazione della decisione fatta da S. Pietro: dopo di che fu deliberato di scrivere una lettera continente il decreto della decisione predetta alla Chiesa di Antiochia, ed eletto Giuda Barsaba, e Sila per portarvela insieme con Paolo, e con Barnaba.

Act. 15.

Finalmente (ed ecco la promulgazione del decreto di questo sagrosanto Concilio fatta in Antiochia colla sola autorità della Chiesa) si narra, che da mentovati Giuda, e Sila colà portatisi fu quello pubblicato in Antiochia nella piena congregazione de' fedeli, e da tutti ricevuto con loro consolazione == *Illi ergo dimissi descenderunt Antiochiam : Et congregata multitudine tradiderunt Epistolam : quam cum legissent, gavisi sunt super consolatione.*

Con quale ragione adunque sì francamente nell' Aringa di Fleury si afferma, che l'uso del placet sia tanto antico, quanto è antica la Chiesa, mentre gli Atti Apostolici all'incontro somministrano una certezza così grande della piena libertà della medesima ancora nascente, e in mezzo agl'infedeli in fare, e in pubblicare le sue definizioni, e i suoi decreti? Ma andiamo avanti, e troveremo, che anco nella Chiesa Romana fino da suoi primi anni, qualora il Sommo Pontefice ebbe a pubblicare le sue costituzioni, o intimare i suoi decreti, e le sue definizioni, ciò fece colla sola sua autorità, senza avervi parte alcuna quella de'Principi; poichè non scrivendo mai, ne facendo capo a magistrati secolari, ne domandando, ne accettando da quelli permissione, o licenza, o come ora dicono, l'exequatur, e il placet, ebbe per regola d'indirizarle a Metropolitani solamente, a essi ordinando il farle note, e il pubblicarle, e l'intimarle, come ciascheduno Metropolitano faceva, pubblicandole, e intimandole a fedeli della sua provincia, in quella guisa appunto che poscia anco l'Imperator Giustiniano volle, che le sue leggi, e le sue imperiali costituzioni mandate a giudici metropolitani delle provincie, da questi poi s'indirizzassero a ciascheduna città della sua prouincia. Ed è tanto vero, che fu antico costume del Pontefice Romano d'inuiare a dirittura le sue leggi, e le sue decretali a metropolitani, perchè, come io ora diceva, le pubblicassero, che fra le prerogative, e i diritti metropolitici, trovasi essersi specialmente annoverato quello di promulgare nella sua provincia gli ordinamenti de Sommi Pontefici, i quali alcuna volta per qualche giusto motivo commettevangli ancora il fargli noti nelle provincie vicine.

Novel.123.

I Concilj altresì pubblicavano i loro canoni senza alcuna mistura della potestà secolare, o per mezzo de'Vescovi, che a quelli intervenivano, o pure col riferirli al Romano Pontefice, perchè esso poi fosse quelli, che colla sua suprema autorità gli pubblicasse, e col pubblicargli, desse loro forza maggiore, onde fossero con più riverenza ricevuti, e con più rispetto ubbiditi. E sì grande è la schiera degli esempj, che mi si parano davanti di questa antichissima osservanza, cominciata fino ne' primi secoli della Chiesa, che temo essere per avventura tedioso, se gli riferisco: nondimeno tra questi ne trasceglierò alcuni.

Il primo esempio, che mi si rappresenta, è nella fine del secondo secolo, di Vittore, decimo terzo Papa dopo S. Pietro. Per antica tradizione derivata da S. Pietro erasi sempre dalla Chiesa Romana, e dall' altre dell' Occidente celebrata la santa Pasqua nella Domenica del giorno decimoquarto della luna di Marzo, o nella Domenica a tal giorno susseguente, per la ragione, che nel giorno di Domenica appunto credesi, che Gesù Cristo

sto

sto nostro Signore risuscitasse. Ma i Vescovi dell'Asia, allegando la tradizione, com'essi dicevano, di S. Giovanni Apostolo, avevano introdotto di celebrarla nel giorno decimoquarto della medesima luna, ancorchè questo non venisse in Domenica, col qual'uso venivano a ritenere il precetto della legge Mosaica, e ciò per alcun tempo erasi tollerato da Pontefici Romani; ma Vittore veggendo, che alcuni, chiamati perciò quartadecimani, prendevano da tal permissione motivo di farlo passare in precetto, e altresì di condannare gli Occidentali: E di più sapendo, che i Montanisti, ed altri di sì fatta razza in Roma istessa ingegnavansi, come attesta Tertulliano, d' introdurvi appoco appoco con tal' attacco il Giudaismo, stimò del tutto necessario l' estirpare questo abuso.

Nicephor. libr. 4. cap. 30.

Tertullian. de praescript. cap. 53.

Volendo per tanto Vittore, prima di far decretale sopra tal cosa, maturamente esaminarla, commise in primo luogo a Teofilo Vescovo di Cesarea, Metropolitano della Palestina, l'adunare un Concilio, del quale fa menzione Eusebio, eleggendosi dal Papa questo luogo, perchè giudicò bene, che questa cosa si studiasse in quel luogo istesso, nel quale Gesù Cristo nascendo aveva presa carne umana, come si legge in un frammento di questo medesimo Concilio riportato da Beda = *Papa Victor, Romanae Urbis Episcopus, direxit auctoritatem ad Theophilum Caesariensis, Palestinaeque Antistitem, ut quomodo Pascha recto jure a cunctis Catholicis celebraretur Ecclesijs, inibi fieret ordinatio, ubi Dominus, & Salvator mundi fuerat in carne versatus: Percepta itaque auctoritate, praedictus Episcopus, non solum de sua provincia, sed etiam de diversis regionibus omnes Episcopos evocavit. Ubi cum illa multitudo sacerdotum convenit, tunc Theophilus Episcopus protulit auctoritatem ad se missam Victoris Papae, & quid sibi operis fuisset injunctum, ostendit*; Ed ecco in queste ultime parole una prova molto chiara, e molto sicura, che il Papa a dirittura mandava i suoi ordini, le sue lettere, e i suoi decreti a metropolitani, da quali in vigore dell' autorità a essi in tal modo data, si pubblicavano, e si eseguivano.

Euseb. lib. 5. cap. 22.

Bed. de Paschat. sive de aequinoct. vernal.

Prosiegue poi Beda a riferire gli atti di questo Concilio, continenti i sentimenti de' Vescovi, i quali furono, che la santa Pasqua si dovesse celebrare nel giorno della Domenica; Tennesi altresì dall'istesso Vittore un Sinodo sopra tal materia in Roma, siccome un'altro celebrossene in Francia, ed altri altrove; Ed eziandio nell' istesso tempo Demetrio Patriarca d'Alessandria, uomo naturalmente di poca, o niuna letteratura, ma da Dio singolarmente illustrato di dottrina per ispiegare le sagre scritture, ritrovò il computo dell'Epatta per ricavarne il conto del Digiuno, e della Resurrezzione, e mandonne un' esemplare al mentovato Vittore, come si legge nel Martirologio Egiziaco riferito da Abra-

Abrah.Ecchellen. de orig., & nom. Pap. & ejusdem Primat. cap.15.pag.145.

Abramo Ecchellense nel suo trattato de *orig.*, *& nom.Pap.*, *& ejus Primat.*, ove si fa altresì menzione del predetto Sinodo tenutosi in Roma.

Fattasi perciò da Vittore una cotanto esatta ricerca, decretò, doversi concordemente da tutti i fedeli celebrare la santa Pasqua nel giorno della Domenica, e al riferire di Eusebio, con un suo editto separò dalla comunione le Chiese dell' Asia, che si mostrarono ritrose di ubbidire alla sua decretale = *His rebus adductus Victor, qui tum Romanæ Ecclesiæ præerat, totius Asiæ Ecclesias cum aliis finitimis, tamquam alterius fidei, & opinionis, simul omnes* [*ut complectar brevi*] *a communi unitate Ecclesiæ amputare conatur, & in eos per litteras gravitèr invehitur; atque adeo omnes fratres eam incolentes regionem prorsus a communione secludendos edicit*: E questa decretale, con cui Vittore stabilì la celebrazione della Pasqua nel giorno di Domenica si può a gran ragione credere, che sia veramente quella, che col nome di lui si legge nel Decreto di Graziano, nel *cap. celebritatem 22. de conser. dist.3.*, essendo certo, che questo Santo Pontefice sopra tal materia ne fece vna, onde la cotanto frequente menzione, che di questa si ritroua fatta dalli scrittori antichi, come di tale, fa una prova molto grande d'essere ella veramente di Vittore.

Euseb.l.5.cap.24., & 25.

Una simigliante antichissima memoria di comando fatto dal Papa a Vescovi di notificare, e pubblicare i suoi decreti, apparisce in una lettera, che porta il nome di Fabiano, il quale non molti anni dopo sedè nella Cattedra di S. Pietro, ed è la seconda di quelle attribuite a questo Santo Pontefice, diretta a Vescovi dell'Oriente, nella quale si legge ingiunto a' medesimi il notificarla, e pubblicarla agli altri = *Hæc non tantummodo vobis, sed omnibus fratribus per vos nota fieri volumus.*

Fabian. Epist. 2. Labb. to.1. col.640.

Nella seconda, la quale si legge sotto nome del Sommo Pontefice Cornelio successore di Fabiano, diretta a Rufo Vescovo parimente nell'Oriente, si trova, che questo Papa gli ordina il far nota la sua lettera agli altri Vescovi = *Hæc, frater, ad reliquorum fratrum notitiam tua faciat sanctitas pervenire.*

Cornel. Epist. 2. Labb.to.1.col.671.

Siccome la prima, di cui apparisce autore Stefano Papa, il quale dopo Lucio successore di Cornelio tenne il Pontificato, indrizzata a Ilario Vescovo, non rend'ella con tutta chiarezza sicura testimonianza, che dal Sommo Pontefice da per tutto, senza veruna dipendenza dalla potestà secolare, ma col commettere la pubblicazione solamente a Vescovi, si comandava l'osservanza delle sue leggi, e de' suoi decreti, e delle sue definizioni? *Hæc illis partibus, quibus moraris, & omnibus, quibus potueris, cunctis nota facite, & observari Apostolica mandate auctoritate*; le quali lettere, con tuttochè io ben sappia, non potersi con sicu-

Stephan. Epist. 1. Labb.to.1.col.729.

ſicurezza affermare, eſſer certamente di que' Papi, che ne appariſcono gli autori, nondimeno egli è certo, eſſere baſtanti a provare l'uſo antichiſſimo della Chieſa, che le definizioni della Santa Sede foſſero pubblicate colla ſola autorità Papale nella forma ivi ravviſata, mentre lo ſcrittore delle medeſime, qualunque ſi ſia ſtato, ſenza controverſia è parimente molto antico, e il quale però biſogna dire, che le abbia adattate all'uſo de' tempi ſuoi, e di quelli, che furono innanzi a ſuoi: oltrechè di quella di Vittore ſtimo, che non poſſa in conto veruno dubitarſene, per le tante teſtimonianze, che, come ſopra ho detto, ſi hanno della decretale da eſſo fatta, e mandata per tutto il mondo.

Che ſe per avventura mi ſi diceſſe, che indarno da me ſi apporta per prova dell'uſo antico della poteſtà affatto indipendente della Chieſa in fare, e pubblicare le ſue leggi, e i ſuoi decreti quel che fu fatto ne' tempi degl'Imperatori gentili, perchè queſti non avevano comunione colla Chieſa, e però ne pure potevano penſare ad ingerirſi in tal materia del tutto fuori della loro cognizione, io in primo luogo potrei con giuſta ragione replicare, che da tutto queſto ſi prova, che da Gesù Chriſto ſi voleſſe fino dal ſuo principio la Chieſa ſua ſpoſa, libera, e ſciolta dalla ſervitù, e dal peſo di ſoggettare le ſue definizioni, e i ſuoi decreti alla poteſtà ſecolare, e che in realtà godeſſe queſta ampia libertà: Dal che ne viene, che per conſeguenza ſia affatto alieno dal vero, quel che dice l'Aringa di Fleury della contemporaneità del placet col naſcimento della Chieſa.

Poſcia in ſecondo luogo; e chi è mai, che non conoſca il gran torto, che farebbeſi al buon Coſtantino, già adivenuto criſtiano, e membro della Chieſa, ſe ſi diceſſe, che in vece di darle egli maggior libertà di quella, ch'ella aveva per l'innanzi, l'aveſſe anzi privata di quella, di cui ella prima godeva, è che di libera, e padrona, ch'ella era, di fare, e promulgare le ſue leggi, e le ſue definizioni, l'aveſſe voluta fare ſua ancella, e ſoggettarla al ſuo arbitrio; ne un sì graue torto ſi farebbe a Coſtantino ſolamente, ma eziamdio a tutti i Principi criſtiani, ſe ſi penſaſſe di oſcurare la loro pietà con dire, che la Chieſa loro madre doueſſe eſſere in tempo di eſſi meno libera, che in quella de' Principi Gentili, e doueſſe perdere quel che prima aueva, in vece di ricevere da eſſi quel ſollievo, e ajuto, che il gran Dottore S. Agoſtino oſſervò eſſere ſtato predetto da Iſaia = *Quid intellecturi ſumus in eo, quod ait hoc loco Iſaias* = Et brevi ædificaberis ab his, a quibus everſa es = *niſi reges terræ, qui primo perſequebantur Eccleſiam, poſt adituros eam tanto ante prædictum*? Perlochè Onorio Imperatore ſcrivendo a Teodoſio Auguſto diſſeli, non doverſi permettere, che la Chieſa Romana ſotto Principi criſtiani perda

S. Auguſt. contra Donat. §. 16.

Holsten. collect. Rom. in Syn. Rom. sub Bonif. pag. 82.

perda quel chè non perdette sotto gli altri Imperatori = *Ne sub Principibus christianis Romana perdat Ecclesia, quod sub aliis Imperatoribus non amisit*.

E in realtà, quale fosse il sentimento del buon Costantino, chiaro si comprende dall'aver'egli lasciato correre l'antico uso della Chiesa tale, quale era per l'innanzi, ne averlo punto ristretto: Che però celebratosi l'anno 314. di nostra salute, e nel tempo del Santo Pontefice Silvestro il famoso concilio di Arles, composto de' Vescovi della Francia, della Spagna, della Britannia, dell'Africa, e dell'Italia, dopo essersi fatti da que' Padri molti canoni, tra quali una gran parte era solamente pertinente alla disciplina della Chiesa, tanto è lontano, che nella loro pubblicazione vi s'intromettesse la potestà Imperiale, che i Padri di questo concilio mandarongli solamente al mentovato santo Pontefice, acciocchè per mezzo della pubblicazione da farsene da esso, giungessero alla notizia di tutti = *Quæ decrevimus, communi consilio charitati tuæ significamus, ut omnes sciant, quid in futurum observari debeat* = e perchè di questi canoni, il primo concerneva la celebrazione della Pasqua, il quale è riferito nel *cap. de observatione de consecr. dist.* 3., vollero, come si legge appresso il Sirmondo, che secondo la consuetudine si mandassero dal Papa a tutti lettere, colle quali comandasse l'osservanza di questo canone = *& juxta consuetudinem literas ad omnes tu diriges*. Soggiungendo poi altresì nella lettera sinodica da essi diretta all'istesso Silvestro = *Placuit etiam, antequam a te, qui maiores diœceses tenes, per te potissimum omnibus insinuari* = Anzi, che ne' testi antichi, essendovi in queste parole qualche laguna, il dottissimo Cardinale di Perrone col suo grand'ingegno, e Francesco Arcivescovo di Roano, stimarono, doversi quella in tal guisa riempire = *Placuit etiam, hac juxta consuetudinem antiquam a te, qui majores diœceses tenes, & per te potissimum omnibus insinuari*, come nota l'eruditissimo Schelstrat; dal che si tocca con mano, che eziamdio, dopo che gl'Imperatori erano entrati col battesimo nell'ovile della Chiesa, la pubblicazione de' canoni, e delle leggi ecclesiastiche si continuava a fare dalla potestà ecclesiastica, come per antica consuetudine erasi praticato avanti sotto gl'Imperatori gentili.

Sirmond. Conc. Gallic. tom. 1.

Sirmond. ibid.

Schelstrat. par. 2. antiqu. illustr. diss. 1. cap. 7. art. 4., & in dissert. de auctor. Patriarch. cap. 4.

Così parimente tenutosi poco tempo dopo il gran concilio di Nicea, nel quale oltre i dogmi della fede, furono stabiliti molti altri canoni concernenti la disciplina ecclesiastica, nella loro pubblicazione niuna mano tentò di porvi l'Imperatore, benchè presente, ma questa fu fatta solamente per mezzo della potestà ecclesiastica, parte con un'epistola sinodica diretta ad alcuni Vescovi dell'Egitto, che non vi erano intervenuti = *ut intelligere possitis*,

Digitized by Google

tis, cum quæ ibi in quæstionem, & disquisitionem vocata, tùm quæ decreta, sancitaque sunt = parte pubblicandoli per tutto il mondo per mezzo di que' Vescovi, che eransi trovati all'istesso concilio, de' quali si legge il catalogo fatto da Gelazio Ciziceno con tal titolo = *Catalogus Sanctorum Episcoporum, per quos sancta magna, & universalis Synodus Nicea coacta misit omnibus in toto orbe terrarum Dei Ecclesiis ea, quæ ab ipsis per Spiritum Sanctum in ea constituta sunt* = essendovi però concorsa la richiesta, che per mezzo d'Osio, Macario, Vittore, e Vincenzo fu fatta della conferma al Papa, a cui mandarono un'esemplare de' canoni tradotto dal Greco, i quali furono dal medesimo con un suo rescritto confermati, secondo l'autorità, che in quello avevano riconosciuta i Padri del predetto concilio, come ne fa testimonianza un Sinodo tenuto in Roma sotto Felice III. nella sua epistola Sinodale a' Chierici, e Monaci dell'Oriente con quelle parole = *eam vocem sequentes trecentidecem & octo Sancti Patres apud Nicæam congregati confirmationem rerum, atque auctoritatem Sanctæ Romanæ Ecclesiæ detulerunt*: Ed i Padri di questo gran concilio ebbero così per certo, che al Pontefice Romano si aspettasse più particolarmente il promulgare le leggi ecclesiastiche per tutto il mondo, che avendo coll'esempio di Vittore ordinato, che tutti i fedeli celebrassero la Pasqua in un medesimo giorno, e per l'eccellente perizia, che sempre ebbero gli Egizj in questa scienza, avendo perciò commesso al Patriarca di Alessandria il fare ogni anno il computo del giorno pasquale, secondo il corso in ciaschedun'anno, vario della luna, vollero però, che da questo si comunicasse poi tal computo al Papa, acciocchè egli colla sua autorità l'intimasse a tutta la Chiesa, come diffusamente narra S. Leone Papa scrivendo a Marciano Augusto = *studuereque Sancti Patres occasionem hujus erroris auferre, omnem hanc unum Alexandrino Episcopo delegantes; quoniam apud Ægyptios hujus supputationis antiquitus tradita esse videbatur peritia, per quam, qui annis singulis dies prædictæ solemnitatis eveniret, Sedi Apostolicæ indiceretur, ut hujus scripti ad longinquiores Ecclesias judicium generaliter percurreret*; il che aveva avanti scritto anco a Ravennio d'Arles, dicendo a esso appartenersi questa cura per divina istituzione, e per paterna tradizione. Anzichè essere antico costume, che dal Papa s'intimasse a tutto il mondo cristiano il giorno della solennità pascale, era prima stato affermato da Innocenzo I., scrivendo ad Aurelio di Cartagine = *quo deliberatam paschalem diem, iam litteris ante, ut moris est, servandam suo tempore præscribamus*: Laonde da S. Cirillo Alessandrino, di cui niuno meglio poteva sapere ciò, che dal concilio di Nicea si fosse determinato, e quali parti si fossero commesse a suoi prede-

cesso-

Histor. Conc. Nicæn. auct. Gelasio Cyziceno lib. 2. cap. 33. penes Labb. tom. 2. col. 250.
Socr. lib. 1. cap. 6.
Theodor. lib. 1. cap. 9.
Gelas. Cyzicen. dicto lib. 2. cap. 35.

Penes Labbeum to. 4. col. 1124.

S. Leo Epist. 64.

S. Leo Epist. 9.

Innoc. I. Epist. 9. penes Labbeum tom. 2. col. 1264.

Digitized by Google

cessori, e quali conosciuto aspettarsi al Pontefice Romano, per essere fin dall'anno 412. stato promosso al Patriarcato di Alessandria, a chiare note si attesta, che dopo fatto dal Patriarca Alessandrino il computo del giorno pasquale, dalla Santa Sede Apostolica solamente, e non da altri se ne ordinava da per tutto l'osservanza = *Sanctorum totius orbis Synodi consensione decretum est, ut, quoniam apud Alexandriam talis esset reperta Ecclesia, quæ in bujus clareret, quotâ Kalendarum, vel Iduum, quotâ luna Pascha debeat celebrari, per singulos annos Romanæ Ecclesiæ litteris intimaret, unde Apostolica authoritate universalis Ecclesia per totum orbem diffinitum Paschæ diem sine ulla disceptatione cognosceret.*

S. Cyrill. Alexandr. in prologo Cycli Paschalis penes Bucher. in append. ad doctrinam tempor.

Non molti anni dopo si celebrò il rinomato concilio di Sardica, i Padri del quale ancor'essi per promulgare i canoni da loro decretati, come quelli del concilio di Arles, fecero ricorso al Sommo Pontefice Giulio, pregandolo, che con sue lettere gli rendesse pubblici nella Sicilia, nella Sardegna, e nell'Italia, facendo in tal guisa vedere, niuna parte avervi la potestà secolare = *Tua autem excellens prudentia* (così scrivono al medesimo Giulio) *disponere debet, ut per tua scripta, qui in Sicilia, in Sardinia, & in Italia sunt fratres nostri, quæ acta sunt, & quæ definita, agnoscant, & ne ignorantes eorum accipiant litteras communicatorias, quos extra Episcopatum justa sententia declaravit.*

Conc. Sardic. Labb. tom. 2. col. 660.

Da' Papi ancora, che furono dopo Costantino, si continuò a tenere l'istessa maniera di promulgare le sue definizioni, e i suoi decreti, libera affatto, e independente dalla potestà secolare, come era stata per l'innanzi: Onde Papa Siricio, e per santità, e per vigore sacerdotale commendabilissimo, volendo, che una sua lettera decretale, ch'esso in risposta alle consultazioni da quello fatteli, mandava a Imerio Vescovo di Tarragona, fosse anco pubblicata, e osservata nelle provincie circonvicine, comandò al medesimo Imerio, ch'egli fosse quello, che con sue lettere la promulgasse, non solamente nella sua Provincia, ma anco nelle vicine: Portiamo le sue stesse parole, che provano questa verità = *hæc ad tua consulta rescripsimus, ut in omnium Coepiscoporum nostrorum perferri facias notionem, & non solum eorum, qui in tua sunt Diœcesi constituti, sed etiam ad universos Carthaginenses, Baticos, Lusitanos, atque Gallicos, vel eos, qui vicinis collimitant binc inde provinciis, hæc, quæ a nobis sunt salutari ordinatione disposita, sub litterarum tuarum provisione mittantur: Et quamquam statuta Sedis Apostolicæ, vel canonum venerabilia definita nulli Sacerdotum Domini ignorare sit liberum, utilius tamen, & pro antiquitate Sacerdotii tui dilectioni tuæ admodum poterit esse gloriosum, si ea, quæ ad te speciali nomine generaliter scripta sunt, per unanimitatis tuæ solli-*

Labb. to. 2. col. 1017.

Digitized by Google

sollicitudinem in universorum fratrum nostrorum notitiam perferantur; quatenus, & quæ a nobis non inconsulte, sed provide, & sub nimia cautela, & deliberatione sunt salubriter constituta, intemerata permaneant, & omnibus in posterum excusationibus aditus, qui apud nos nulli patere poterit, obstruatur.

L'istesso pure si trova avere altresì molte volte fatto il santo Pontefice Innocenzo I., e prima quando mandò a Vittricio Vescovo di Roano alcune regole ecclesiastiche, perchè li ordinò il pubblicarle per le vicine città = *Erit dilectionis tuæ per plebes finitimas, & consacerdotes nostros, qui in illis regionibus propriis Ecclesiis præsident, regularum hunc librum sedulo insinuandum.* E poco dopo un'altra volta scrivendo a Vescovi della Macedonia intorno alla revocazione della sentenza, con cui erano stati condannati Bubalio, e Tauriano, ad essi, e non ad altri ingiunse il pubblicare la sua lettera = *hanc paginulam nostram sollicitius credentibus sibi Episcopis relegendam mittite, ut sciant plenissime, quid sit de Bubalio, & Tauriano, cæterisque pronunciatum, ut servent qui digni admonitione sunt, cavere a talibus, ne talibus socientur* = il che eziamdio apparisce aver'egli ordinato ad Aurelio Vescovo di Cartagine = *Frater charissime, hæc velim cuncta, recitanda per omnes Aphricanas Ecclesias scripta dirigas, & istis connectas, quas adjungimus, litteras præfatorum, ut consilium de his, quæ inique laudantur, judiciumque, si quid tale probari poterit, fiat*: E finalmente lo stesso si legge aver detto ad Alessandro Vescovo di Antiochia, ingiungendoli il portare alla notizia de' Vescovi della sua provincia la decretale, che li mandava = *Gravitas itaque tua hæc ad notitiam Coepiscoporum, vel per synodum, si potest, vel per harum recitationem faciat pervenire, ut ea communi omnium consensu, studioque serventur.*

Innoc. Epist. 2. penes Labb. to. 2. col. 1249.

Idem Epist. 8. dicto tom. 2. col. 1262.

Idem Epist. 12. dicto tom. 2. col. 1264.

Idem Epist. 18. dicto tom. 2. col. 1268.

Un non piccolo numero di memorie di quest'uso ci somministrò Zosimo successore d'Innocenzo, e in primo luogo in una sua decretale diretta a Esichio Salonitano, contenente un precetto della Santa Sede, circa il non fare, se non col debito intervallo, le sagre ordinazioni, li comanda il farla nota per la sua, e per le vicine provincie = *proinde nos, ne quid meritis dilectionis tuæ derogemus, ad te potissimum scripta dereximus, quæ in omnium fratrum, & Coepiscoporum nostrorum facies ire notitiam, non tantum eorum, qui in ea provincia sunt, sed etiam, qui vicinis dilectionis tuæ provinciis adjunguntur.*

Zosim. Epist. 1. penes Labb. to. 2. col. 1556.

Poscia in un'altra scritta a Vescovi dell'Africa, della Francia, e della Spagna a dirittura, gl'intima, aver proibito il ricevere nella comunione della Chiesa Tuenzio, e Orso ordinati Vescovi da Procolo di Marsiglia in pregiudizio del dritto dell'Arcivescovo di Arles, e aver scritto ciò per tutto il mondo = *Qua de re ad san-*

sanctitatem vestram, & per totum orbem, ubicumque, & in quacumque terrarum sonus catholicæ Religionis exiit, scripta direximus, fratres charissimi, ne Tuentium, & Ursum in communione Ecclesiæ, in quocumque ecclesiastico gradu, a qua in totum anathematizati sunt, suscipiendos esse ducatis. Indi scrivendo a Vescovi della Provincia Viennense, e della Narbonense seconda, a loro direttamente notifica, che *Metropolitanus Arelatensis ciuitatis Episcopus iam inde a Trophimo ordinationis seriem temporibus roboratam inviolabili in utrâque Narbonensi, & Viennensi auctoritate possideat*: E successiuamente con un precetto mandato a Ilario Vescovo di Narbona li comanda il non fare, contra l'antica consuetudine, e contra quel ch'egli aveva di fresco definito, ordinazioni in pregiudizio della prerogativa del Metropolitano Arelatense = *hac te auctoritate constringimus, ut præsumptioni tuæ, quam extulisse contra veterem consuetudinem videbaris, modum noveris justæ præscriptionis indictum: neque æstimes tibi ulterius pontificatum de ordinandis sacerdotibus vindicandum: cum hoc videas Arelatensis Episcopo Civitatis, & per Apostolicam Sedem, & per S. Throphimi reverentiam, & per vestram consuetudinem, & nostra recenti evidentissima definitione deferri. Si quid contra hæc, frater charissime, quæ a nobis sunt sub Dei judicio statuta, tentaveris, non solum, quos faciendos credideris, Episcopatum obtinere non posse, sed etiam ipse catholica communione discretus serò de illicitis præsumptionibus ingemiscas*.

Idem dicto tom. 2. Epist.6. col.1568.

Idem dicto tom. 2. Epist.7. col.1570.

Idem dicto tom. 2. Epist.8. col.1570.

Ed un'altro notabilissimo esempio di poi ci somministra questo santo Pontefice in una sua lettera a Patroclo Vescovo di Arles, nella quale avvisandoli il decreto da esso fatto della condanna di Procolo Vescovo di Marsiglia, li commette il pubblicarlo = *Quid de Proculi damnatione censuerim, tenet conscientia tua, cum meo interesse examini, nec te gestorum nostrorum auctoritas latet, vel scriptorum, quæ de ipsius damnatione per terrarum diversa loca direximus*: le quali ultime parole meritano di essere particolarmente considerate, per comprendere, che il Romano Pontefice senza altro placet pubblicava, e promulgava per tutto il mondo le sue sentenze; E poco sotto soggiunge = *Scripta nostra in omnium facies notitiam pervenire, ut nec hoc quidem ipsum tibi, quod omnibus interdictum est, licere cognoscas*: E finalmente per maggior prova di questa verità ci lascio questo Papa un'altra epistola al Clero, e al popolo di Marsiglia, dalla quale con ogni chiarezza si raccoglie, che il Romano Pontefice anco nel quinto secolo dopo il nascimento della Chiesa, a dirittura, e senza riceverne il placet, e l'exequatur dalla potestà secolare, dava i suoi ordini = *Idcirco curam vestri licet & prioribus commiserim litteris vestræ Metropolitano provinciæ, fratri, & Coepiscopo nostro Patroclo, tamen iterum*

Sirmond. Conc. Gall. tom. 1. pag. 46.

Sirmond. d. tom. 1. pag. 47.

Digitized by Google

rum committo, ut ipsius tuti consilio, & pro disciplinarum ratione formati, eius obtemperantes nutibus, dignum possitis accipere sacerdotium.

A Zosimo successe Bonifacio, e questi ancora scrivendo a' Vescovi di Francia nella causa di Massimo Vescovo di Valenza, il quale era stato accusato di molti delitti, dice loro, che averebbe dirette lettere per tutte le provincie, acciocchè Massimo non avesse la scusa di non sapere di dovere andare in provincia, e di presentarsi al giudizio ivi fermato = *Nos autem per omnes provincias litteras dirigemus, ne excusationem sibi ignorationis ostendat, ut ad provinciam venire cogatur, & illic se constituto præsentare judicio.*

Bonifac. Epist. 2. penes Labbeum tom. 2. col. 1584.

E similmente Celestino, che subito dopo Bonifazio sedette nella Cattedra Romana, avendo fatta una decretale sopra varj punti, e mandandola a' Vescovi di Puglia, e di Calabria impose loro il renderla pubblica a tutte quelle Chiese, le quali non avessero pastore proprio = *Per totas ergo hoc (quæ propriis rectoribus carent) Ecclesias volumus innotescat, ut nullus sibi spe aliqua forsitan blanditus illudat.*

Cælest. Epist. 3. penes Labb. to. 2. col. 1622.

Troppo in lungo certamente anderei, se portassi tutte le memorie di que' secoli, che mi vengono fra mano, per far vedere, quanto si sia dilungato dal vero M. di Fleury, mentre dice essere così antico, quanta è antica la Chiesa, il costume di non pubblicare, nè dare esecuzione a decreti papali senza l'exequatur della potestà secolare. Potrei portare la lettera di Sisto III. a Vescovi dell'Oriente, a quali senza far niuna menzione della potestà laicale, ingiunge colle parole istesse sopra riferite, che leggonsi nella lettera attribuita a Fabiano, il farla essi nota a tutti = *hæc fratres, quæ vobis scripsimus, generaliter omnibus nota fieri volumus, ut quæ cæteros tangunt, omnibus nota sint* = Moltissime potrei portarne del magno Pontefice Leone; tra queste mi basterà prescegliere quella scritta a Vescovi della Francia nella causa di Eutiche, e di Dioscoro condannati dal Concilio Calcedonese, a quali ingiunge il notificarla a Vescovi della Spagna = *quæ volumus per curam dilectionis vestræ etiam ad fratres nostros Hispaniæ Episcopos pervenire*: l'altra a Ravennio Vescovo d'Arles circa la solennità pasquale dell'anno 452., con cui li comanda, il render pubblica la sua definizione = *Fraternitatem tuam solemniter admonemus, ut Pascha Domini celebrandum vobis die x. Kalendarum Aprilis recognoscas, quod manifesta ratio patefacit, sacræ observantiæ hunc diem esse legitimum, cujus notitiam per dilectionem quoque tuam, frater charissime, omnibus voluimus declarari, ut quorum in fide est una confessio, sit etiam in hac festivitate una devotio*; e quella ancora, in cui scrivendo a Niceta d'Aquileja, li dice, che pub-

Sixt. III. Epist. 3. penes Labb. tom. 3. col. 1264.

S. Leon. Epist. 52.

Idem Epist. 111.

Digitized by Google

pubblichi la sua lettera a tutti i Vescovi suoi comprovinciali, perchè l'autorità di quella giovasse all'osservanza di tutti = *hanc autem epistolam nostram, quam ad consultationem fraternitatis tuæ emisimus, ad omnes fratres, & comprovinciales tuos Episcopos facias pervenire, ut omnium observantiæ data prosit auctoritas* = E finalmente potrei portare quella, che pure in proposito della festa pasquale questo santissimo Papa inviò a' Vescovi della Francia, a quali prescrisse intimare agli altri la sua decretale. *Noverit fraternitas vestra die viii. Kalendas Majas ab omnibus resurrectionem Dominicam celebrandam, & hoc ipsum per vos aliis fratribus esse intimandum.*

Idem Epist. 79.

Idem Epist. 95.

Potrei altresì porle sotto l'occhio due decretali da Agabito I. scritte a poco fa nominati Vescovi della Francia, nelle quali loro comanda il riconoscere Auxanio, e poi Aureliano di lui successore nella Chiesa d'Arles, per Vicario della Santa Sede, e però gli ordina, che non si portino in luoghi lontani, se non colla lettera formata del mentovato Arcivescovo = *Illud pari auctoritate mandamus, ne quisquam Episcoporum sine prædicti fratris, & coepiscopi nostri formata ad longinquiora loca audeat proficisci.*

Sirmond. Conc. Gallic. tom. 1. fol. 272., & 275.

E finalmente potrei addurre la lettera decretale di Gelasio, il quale avendo fatta una bellissima costituzione continente molti decreti spettanti in buona parte alla sola disciplina, e quella avendo diretta a tutti i Vescovi della Lucania, o come ora si chiama, della Basilicata, de Bruzij, o sia Calabria, e della Sicilia, in fine a tutti ne comanda l'osservanza con un decreto, che si legge riferito anco da Graziano nel *can. Quapropter 2. quæst. 7.*, nel quale minaccia di procedere contra i trasgressori: Ed ebbe questo gran Pontefice per così fermo, che a soli Vescovi si appartenesse il pubblicare questi suoi decreti, che disse, esser distruttore del suo ordine, e del suo onore quel Vescovo, che avesse soppressi questi suoi decreti = *Sui vero modis omnibus erit unusquisque Pontificum ordinis, & honoris elisor, si cuiquam clericorum, vel Ecclesiæ totius auditui, hæc putaverit supprimenda.*

Gelas. Ep. 9. cap. 28. penes Labb. tom. 4. col. 1195.

Da sì fatte memorie, e prove irrefragabili di costituzioni, decreti, e definizioni de' Sommi Pontefici mandate, intimate, e pubblicate con pienissima libertà, e con totale independenza dalla potestà secolare nella forma istessa, che co' fedeli praticavano i Sommi Pontefici anco prima della pace da Costantino data alla Chiesa, ogni uomo di sano giudizio può ben con sicurezza argomentare, quanto sia falso, che ne' tempi antichi per pubblicare i decreti de' Sommi Pontefici, e acciocchè questi fossero validi, si ricercasse l'exequatur, o sia l'approvazione della potestà secolare; ma per sempre più con maggior'evidenza dimostrare questa verità, particolarmente per quello, che risguarda la Francia

cia voglio portare la nobile, e autorevole testimonianza di due Imperatori: La prima è di Valentiniano Terzo il gran Pontefice Leone. Aveva questo santo Papa data una sentenza, con cui aveva annullate l'ordinazioni temerariamente fatte da Ilario Arcivescovo di Arles nelle Chiese della provincia Viennense. Questo pio Imperatore incontinente scrisse a Aezio, che in Francia sosteneva la carica di maestro della milizia, una lettera, che si legge tra le Novelle di Teodosio dopo il Codice Teodosiano *tit.24. de Episcop. ordin.*, nella quale comanda, che si ubbidisca al Papa, e che si abbia da ognuno per legge tutto ciò, che avesse determinato, o fosse per determinare l'autorità della Sede Apostolica = *Sed illis, omnibusque pro lege sit quicquid sanxit, vel sanxerit Apostolicæ Sedis auctoritas* = ma perchè non si potesse mai dubitare, che quelchè egli faceva solamente per zelo di dare ajuto per la totale esecuzione della sentenza papale, si prendesse per atto di esercizio della sua imperiale autorità, espressamente si protestò, che questa sentenza sarebbe valuta in Francia anco senza ordine imperiale: Sentansi di grazia le parole di Valentiniano, quanto siano proprie per convincere di falsità la supposta contemporaneità della massima predetta co' primi secoli della Chiesa = *Et erat ipsa quidem sententia per Gallias etiam sine imperiali sanctione valitura. Quid enim tanti Pontificis auctoritate in Ecclesias non liceret*? Così gran venerazione stimò Valentiniano doversi avere a decreti della Sede Apostolica per l'autorità, ch'ella ha sopra tutti, che volle, riceversi per leggi tutti i decreti della medesima.

Dopo questa illustre testimonianza di un sì glorioso Imperatore, eccone un'altra non meno riguardevole d'un altro, cioè di Carlo, a cui restò per tutti i secoli avvenire il titolo di Magno. Questi, dopo che dalla Sede Apostolica fu ornato della dignità imperiale, volle per miglior governo de' suoi popoli fare alcune leggi consistenti in ventitrè capitoli, i quali trasmise alle provincie soggette al suo imperio, tra' quali una ve n'è, che si legge altresì in due Sinodi, cioè nel canone xxxvi. del concilio Triburiense, ond'è riferito da Graziano nel *cap. In memoriam dist.19.*, e nel canone xxx. del Sinodo Moguntino, da' quali sinodali decreti prendendolo questo savio Imperatore, non poteva lasciare a posteri una prova più bella, ne più risplendente della sua pietà, ne con maggior chiarezza escludere questa ora pretesa necessità dell'assenso regio nel pubblicare le leggi, e definizioni Apostoliche, perchè in quello egli dice, che se alcuno ecclesiastico fosse tacciato, che o per macchinare qualchè turbolenza, o per insidiare al governo avesse portato dalla Sede Apostolica qualchè lettera falsa, di ciò ne spetti la cognizione al Vescovo, acciò

 possa

possa consultare la medesima Sede Apostolica, la quale determini quello, che di tal persona si debba fare, secondo la legge Romana. *In memoriam B. Petri Apostoli honoremus Sanctam Romanam, & Apostolicam Sedem, ut quæ nobis sacerdotalis mater est dignitatis, esse debeat ecclesiasticæ magistra rationis. Quare servanda est cum mansuetudine humilitas: ut licet vix ferendum ab illa Sancta Sede imponatur jugum* (si noti qui per grazia, se a Carlo magno venne giammai in pensiero, che le determinazioni Pontificie fossero nulle, e invalide, se non avevano l'exequatur suo, o de' suoi magistrati) *tamen feramus, & pia devotione toleremus; si vero (quod non decet) quilibet, sive sit presbyter, sive diaconus, aliquam perturbationem machinando, & nostro ministerio insidiando, redarguatur, falsam ab Apostolica Sede detulisse epistolam, vel aliud quid, quod inde non venerit, salva fide, & integra circa Apostolicum humilitate, penes Episcopum sit potestas, utrum eum in carcerem, aut aliam detrudat custodiam, usquequò per epistolam, aut per idoneos suæ partis legatos Apostolicam interpellet sublimitatem, ut potissimum sua sancta legatione dignetur decernere, quid de talibus justo ordine lex Romana statuat definire, ut & is corrigatur, & cæteris modus imponatur* = Dimodochè questo piissimo Imperatore, ove si trattava delle Lettere Apostoliche, non altro ostacolo trovò alla loro esecuzione, che l'essere quelle false; ma con tutto questo, ancorchè si trattasse di lesa maestà, il giudizio, se fossero tali, volle, che si facesse dal Vescovo, e che se n'aspettasse la di lui sentenza: E però non posso tralasciare di riferire la bella, e sodissima riflessione, che in proposito di tal legge fece il dottissimo Baronio, la quale ci comprova, quale fosse l'osservanza di questo potentissimo Principe, e quanto sia falso il dire, che fin dal nascimento della Chiesa, e per quanto si stendono i Principati, sia stata sempre massima ricevuta, che si ricercasse l'assenso, o l'exequatur della potestà laicale per la pubblicazione delle leggi civili = *Vidisti lector* (sono parole del degnissimo Cardinal Baronio) *Caroli Magni erga Sedem Apostolicam reverentiam, animique summissionem erga Romanum Pontificem, omnibus christianis Principibus positam in exemplum, utpote potentissimi, atque prudentissimi Principis. Cui idcirco dederit Deus subjicere sibi reges, & populos, cum noverit ille se subjicere propter Christum successori hominis Piscatoris. Considerasti pariter, quam modeste agat de cognitione Apostolicarum litterarum, ut nolit ipse, nec aliquis ex suis provincialium Præsidibus, eas, an veræ sint, vel falsæ cognoscere, & perscrutari, etiamsi de læsa majestate causa tractetur, sed totum judicium vult per Episcopum agitari, & ejus sententiam expectari. Ista cum egit, & adeo se legibus ecclesiasticis obsequentem exhibuit, bene consuluit regno Francorum, ut semper divino auxilio fuerit integrum feliciter prorogatum ad posteros.*

Baron. to. 9. an. 801. num. 11.

Ed

Digitized by Google

Ed ecco con illustri esempj di fatti memorabili appieno provato, non esser punto vero, che per antico uso nato insieme colla Chiesa si debba dalla potestà secolare dare il placet, o l'exequatur per la validità, e per l'esecuzione delle leggi, e definizioni ecclesiastiche, e molto meno di quelle, che provengono dal Capo visibile della Chiesa. Quello, che facevano i Principi, era il dare colla loro autorità ajuto, e soccorso, perchè i canoni, e le leggi da lei fatte ricevessero più esatta ubbidienza, e in due maniere facevano ciò. Una si era il corroborarle coll'autorità loro, come di Costantino riferisce Eusebio = *Iam quæ ad Episcopis in publicis Conventibus editæ erant regulæ, sua consignabat, & confirmabat auctoritate, ne reliquarum gentium principibus liceret, quæ ab eis decreta essent, abrogare: cujusvis enim judicis sententiæ Sacerdotum Dei judicium anteponendum*: ed essersi fatto da' suoi antecessori dice Giustiniano nel libello mandato a' Padri del Concilio Costantinopolitano = *prædicti piæ recordationis nostri patres, ea quæ in unoquoque concilio judicata sunt, legibus suis corroboraverunt, & confirmaverunt*: ed in fatti una bella prova ne somministra Costantino, il quale in conferma delle determinazioni del Concilio di Nicea, alla pena della scomunica pronunciata dal Concilio contra Arrio, aggiunse, come racconta Socrate, quella dell'infamia: ed una non men nobile ne danno le parole, e i fatti di Marciano, poichè nella concione da esso fatta a' Padri del Sinodo di Calcedonia si protestò di intervenirvi coll'esempio di Costantino per corroborare la fede, non per esercitarvi alcuna potestà = *Nos enim ad fidem confirmandam, non ad potentiam aliquam exercendam, exemplo religiosi Principis Constantini Synodo interesse voluimus*: dopo poi con più editti ne comandò sotto rigorose pene l'osservanza: E tralasciati gli altri esempli, mi contenterò di finire con quello di Giustiniano, il quale con una sua costituzione corroborò la sentenza di condanna di Antimo, il quale aveva occupata la Chiesa Costantinopolitana, data da Agabito Papa, e da un Sinodo tenuto in Costantinopoli, e con questa costituzione si dichiarò, che quante volte la sentenza de' Sacerdoti aveva deposte persone indegne del sacerdozio dalle loro sedie, tante volte l'Imperio ancora si era conformato coll'autorità della Chiesa, concludendo in fine aver l'Imperio confermato ciocchè era stato sentimento del sacerdozio = *quæ sacerdotio visa sunt, & ab Imperio confirmata*.

Euseb. in vit. Constantini lib. 4. cap. 25.

Socrat. lib. 1. cap. 9.

Act. 5. Conc. Calchedon. penes Labb. to. 4. col. 575.

Novel. 42.

L'altra maniera di dare soccorso, e ajuto alla Chiesa, perchè a' canoni dalla medesima stabiliti, e alle leggi da lei fatte fosse con più esattezza ubbidito, si fu il rinovare con costituzioni a tal'effetto pubblicate i canoni già stabiliti, o pure fare ordinazioni continenti cose, che venivano per conseguenza da' canoni pre-

Digitized by Google

detti: Nel che fare non è però da maravigliarsi, se molte fiate gl'Imperatori d'Oriente si avanzarono più oltre, che ragione non voleva, poichè questo nacque dall'essere stati molti di essi infetti di eresia, come subito mancato il buon Costantino, fu Costanzo suo figlivolo, o dal non essere ancora affatto spento il gentilesimo, onde per alcuni secoli molti de' principali ministri del Palazzo furono o eretici, o gentili, e fino a tempi di Giustiniano, al riferire di Svida, Triboniano, del quale, come di peritissimo Giureconsulto, l'Imperatore si valse in fare, e compilare le leggi, era gentile; anzi per maggiore sventura talora successe, che i Patriarchi stessi fossero imbrattati di eresia, ovvero di poco buon'animo verso la Chiesa Romana, la quale per tutte queste cause veniva ad essere in tale stato di oppressione, che pur troppo aveva bisogno dell'autorità degl'Imperatori, i quali colle loro leggi ponessero freno, e ritegno all'ardire degli eretici, che in sì frequenti vicende con deplorabile conculcazione de' canoni confondevano ogni cosa, dimodochè il dottissimo Baronio è di sentimento; che Epifanio, e Menna, i quali l'un dopo l'altro governarono la Chiesa di Costantinopoli, compilassero essi le leggi nelle materie ecclesiastiche, e volentieri soffrissero, che queste uscissero fuori a nome di Giustiniano, perchè fossero più rispettate, e a quelle fosse più sicuramente ubbidito.

Baron. an. 528. n. 1. & seq.

Baron. an. 538. n. 31. & 32.

Con tutto questo però non si legge mai, che ponessero impedimento alle leggi, e a' decreti, e alle definizioni del Romano Pontefice: anzi all'incontro io trovo, che alcuna fiata i Papi, e i Sinodi si opposero, o ritrattarono, o modificarono le leggi Imperiali; onde a tutti è noto, che nel Concilio di Calcedonia fu annullato il decreto sopra la divisione della prima Fenicia fatto da Teodosio ad istanza di Eustazio Vescovo di Berito in pregiudizio della Chiesa di Tiro, e sono, e saranno sempre memorabili le voci in tal occasione concordemente proferite da que' Padri = *contra regulas pragmaticum nihil valebit. Regulæ Patrum teneant.*

Siccome in occasione della tanto rinomata legge di Maurizio, la quale contenendo due capi, perchè uno di questi non disconveniva da' canoni, il Gran Pontefice Gregorio in questa parte, non solo non la contradisse, ma fuordimodo la commendò = *Dominorum pietas sanxit, ut quisquis publicis administrationibus fuerit implicatus, ei ad officium ecclesiasticum venire non liceat. Quod valde laudavi, evidentissime sciens; quia, qui habitum sæcularem deserens ad ecclesiastica officia venire festinat, mutare vult sæculum, non relinquere.* Contuttochè nel mandarla a' Vescovi vi ponesse, come tra poco dirò, una restrittiva.

S. Greg. lib. 2. Ep. 62. Ind. 11.

Ma per quello, che riguarda l'altro capo, nel quale si proibiva l'ammettersi all'abito monastico chi fosse stato ascritto, e segnato

gnato tra soldati, giudicò S. Gregorio, che questo fosse alieno dalla pietà, perchè veniva a chiudere a' fedeli il potersi scegliere questa strada, che li portasse all'eterna salvezza coll'abbandonamento d'ogni cosa: il che consideratosi da questo Santo Pontefice scrisse una lettera all'Imperatore, *neque ut Episcopus, neque ut servus jure Reipublicæ*, nella quale con prudente umiltà procurando di guadagnare l'animo di lui, insieme con saldissime ragioni li mostra l'irragionevolezza della predetta seconda parte della legge, e li pone sotto gli occhi, quanto quella fosse per dispiacere a Dio, e in fine dicendoli, averla mandata in diverse parti, conchiude avere adempiute in tutto, e per tutto le sue parti, e con averla promulgata, come Maurizio voleva, e con non averli taciuti i suoi giusti sentimenti: Per far poi giungere questa lettera, che scriveva, come privato all'Imperatore, ne anco si valse del suo Responsale, ma la mandò a Teodoro medico di Maurizio, il quale dandogliela potesse più liberamente parlarli di tal cosa = *nolo eam a Responsali meo publice dari, quia vos, qui ei familiarius servitis, loqui ei liberius, & apertius potestis, quæ pro ejus sunt anima*.

Gregor. Epist. 62.

S. Gregor. l. 2. Ep. 65. Ind. 11.

Resta per tanto a vedere la maniera tenuta da S. Gregorio nella pubblicazione di questa legge, la quale fu, ch'egli con Apostolico vigore la corresse, e l'emendò, e alcune cose vi aggiunse, e altre ne levò: E in primo luogo al capo, in cui si trattava di quelli, che avevano maneggiate le cose pubbliche, e i quali però era dalla detta legge vietato riceversi nel Clero, aggiunse, che tal decreto avesse luogo, purchè prima non fossero stati assoluti da' mentovati pubblici maneggi = *suscipiendi nullo modo sunt, nisi prius actionibus publicis absoluti fuerint*.

S. Greg. lib. 7. Ep. 11. Ind. 1.

Ma per l'altro capo, che assolutamente proibiva il ricevere all'abito monastico quelli, ch'erano stati segnati soldati, il Santo Pontefice in niun conto la mandò nella maniera trasmessali dall'Imperatore, poichè questa essendo = *Ut nulli, qui in manu signatus, converti liceat* = all'incontro S. Gregorio disse, che questi si ammettessero, ma non inconsideratamente, ne se non con una sottile inquisizione della loro vita, e dopo aver fatti tre anni di prova = *Si qui vero ex militaribus viris in Monasteriis converti festinant, non sunt temere suscipiendi, nisi eorum vita fuerit subtiliter inquisita. Et juxta normam regularem debent suo habitu per triennium probari, & tunc manachicum habitum suscipere. Qui si ita sunt probati, atque suscepti, & pro anima sua pœnitentiam de perpetratis culpis agere student, pro eorum vita, & lucro cœlesti non est eorum conversio renuenda.* Ora e da chi mai si negherà, essere stata questa un' emendazione, e una correzzione della legge di Maurizio fatta a dirittura dal Papa, il quale di più soggiun-

S. Gregor. Epist. 11.

Digitized by Google

giunge, quella, come giusta, non essere per dispiacere al medesimo Maurizio. E quì fa un grandissimo errore Pietro di Marca, il quale dice, che Maurizio mandò questa legge a S. Gregorio nell'istessa maniera, ch'era solito mandarla a Prefetti al Pretorio, la quale era, secondo le parole della Novella di Giustiniano riferite dal medesimo di Marca, di sospendere l'esecuzione delle sue leggi, le quali si conoscessero dannose alla Repubblica, finchè ne facessero la relazione a esso, il quale le correggesse: *Quæ vero ad detrimentum Reipublicæ per obreptionem fiunt, has quidem sacras formas tua suscipias excellentia non tamen prius, quæ inibi sunt reposita faciat, quam ad nos relationem ea de re pertulerit; quo magis, si quid, ut potest fieri, ad detrimentum factum est Reipublicæ, id corrigamus*. Perchè S. Gregorio non fece in figura pubblica la relazione, come Marca suppone, ma in figura di privato ammonì l'Imperatore, ne sospese la pubblicazione della legge, secondo si prescrive nella mentovata Novella, ma coll'Apostolica autorità incontinente la censurò, la corresse, e l'emendò, e così corretta, e emendata la mandò a'Vescovi, perchè in tal forma si osservasse.

Marc. de Concord. Sac. & Imper. lib. 2. cap. 11. num. 9.

Novel. 152.

Così da tutte queste cose con chiarezza si raccoglie, quanto in que' tempi fosse lontano dal sentimento della potestà secolare, che le leggi Ecclesiastiche non fossero valide, e non meritassero esecuzione, se non avevano il placet della medesima, mentre di ciò non solo non si trova alcun monumento, ma di vantaggio si ha, che gl'istessi Principi accomodavano alla Chiesa la sua possanza, acciocchè da tutti si dovesse senza veruna scusa a quelli ubbidire: E se per sì fatte leggi Ecclesiastiche avevano generalmente questa sì gran riverenza, sopra ogni altra certamente era quella, che avevano per le costituzioni, e per le definizioni del Sommo Pontefice, nelle quali i Principi non mettevano mai le mani. Quindi è, che se poi si volesse per sorte rintracciare l'origine, e il principio in alcun luogo di qualche abuso in tal materia posteriormente introdotto, quantunque non sia così facile il darne l'Epoca per l'appunto, ne nell'istesso tempo in tutti i paesi, nondimeno adesso, come promisi di voler fare nella

* * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * *
* * * *
* *

TER-

Digitized by Google

TERZA PARTE.

Si mette in chiaro l'origine, e l'occasione dell'abuso contrario, che da M. di Fleury si pretende di sostenere.

E Dico, che questa corruttela, dove un poco più presto, e dove un poco più tardi, riconosce i suoi principj da quel sempre lagrimevole scisma, che per l'impugnata elezione di Urbano VI. per lo spazio di molti anni travagliò la Chiesa di Dio, a segno di essersi veduti in un medesimo tempo tre, che chiamavansi Papi, e ciascheduno de' quali aveva la sua obbedienza, chi in un paese, e chi nell'altro, poichè da ciò ne seguiva, che chi era riconosciuto Papa in un Regno, per dubbio, che in esso non si pubblicassero leggi, ordini, e definizioni di alcuno degli altri due, che pur Papi nominavansi, faceva ogni sforzo, perche si ritenessero tutte le lettere Apostoliche, mentre con tal nome erano appellate tutte, che venivano dal vero, o da uno de' pretesi Papi. Oltre di questo, i Re ancora volendo obbligare i loro sudditi a riconoscere per Papa quello, che essi per tale riconoscevano, volontieri lasciaronsi trasportare a servirsi del ritrovato di ritener e le lettere de' Papi, e tutte le altre definizioni, o decreti, che venivano dalle Corti loro, col titolo di accertarsi, se erano del Papa da essi riconosciuto. Perlochè in così grande, e pernicioso scisma, non essendo, ne potendo essere l'autorità Pontificia in tutto il suo vigore, ne alcuno opponendosi a sì fatta intrapresa, la potestà laicale non lasciò scapparsi di mano la congiuntura di allargarsi impunemente oltre i suoi confini, e di prendere a suo talento piede sulle cose della Chiesa, e così appoco appoco incominciò ad arrogarsi di sospendere alcuna volta, e a suo capriccio l'esecuzione di alcuni decreti, e lettere della Corte del Papa. Questo, Signor mio, per avventura è la primiera origine, e il vero principio dell'abuso, poscia in qualchè luogo introdotto, di sospendere l'esecuzione di alcune delle sopraddette lettere, e definizioni Apostoliche, e della Corte di Roma, e non una forma necessaria introdotta ne' primi secoli della Chiesa, non essendovi però giammai stato alcuno così presuntuoso, il quale abbia per questo osato di dichiararle nulle, e invalide, come ha ultimamente ardito di fare la potestà secolare in Sicilia, essendo molto tra se differente l'impedirne di fatto l'esecuzione, e il dichiararle nulle, e invali-

valide, perchè il primo consiste nel mero fatto d'impedire, il che quantunque soprammodo illecito, e del tutto riprovato, e contrario alla disposizione de sagri canoni, nondimeno l' arrogarsi di dichiararle nulle è senza fallo reato di gran lunga maggiore, e affatto esecrabile, e però se giustamente dal sagrosanto Tribunale dell'Inquisizione fu condannata per scismatica, ed ereticale la proposizione, che il Papa, come che eserciti giurisdizione in altrui territorio, sia tenuto a domandare il beneplacito al Signore del medesimo territorio, quanto piu merita d' essere condannata, e riprovata quella di potersi dichiarare nulle, e invalide le sopraddette leggi, decreti, e definizioni, qualora si pubblicano senza il placet della potestà secolare, mentre con essa verrebbesi a stabilire, esser quella superiore alla potestà ecclesiastica.

E facendo ritorno al filo del mio discorso per prova, che questo sempre deplorabile scisma sia stato in alcun luogo la primiera sorgente di questo pessimo abuso, oltre quello, che può ragionevolmente raccogliersi dal non trovarsi, per quanto a me sia stato possibile rintracciare, memoria più antica in alcun luogo di questo abuso, voglio portarne la testimonianza degnissima di fede di un Re, e per verità di un Re, di cui è ancora chiara, e illustre la fama, e questi si è il Re Don Giovanni di Portogallo, che abolendolo ne'suoi Regni, in tal'occasione confessò, quello principalmente essersi cominciato a introdurre per causa dello scisma. Così appunto narra Garzia di Resende nella Cronica del detto Re Don Giovanni, le cui parole per maggior certezza di ciò, che io affermo, voglio riportare appunto, come stanno.

De Como al Rey mandou, que as letras Apostolicas se publicassem sem serem vistas na chanceleria.

Garzias de Resende nella Cronica cap.66.

Custumavase antiquamente nestes Reynos, que todos os Breves, & rescritos, letras, & Bullas, que de Roma viessem, naon se fizesse por ellas obra alguna sem primeyro serem vistas, & examinatas pello Chanceller mor, & as que achava seram verdadeiras, & direitamente expedidas, dava licenza, que si publicassem, & se darem a executano, & isto era con sano, e bon respito, por se excusarem falsidades, comque aspartes naon recebessem enganosamente perda, & danno. E principalmente porque em tempo de cismas avendo mais de hum Papa, como muitas vezes se vio, naon se avia de obeceder nestes Reynos, se nam ao Padre Sancto de Roma. E Papa Innocentio Oytavo, com' o Collegio dos Cardeaes porche parecer isto cousa grave, & algun tanto de desobedientia, & quetra de sua autoritade, no anno de oytenta et sete, mandaraon requerer à el Rey, que nam usasse mais de tal costume. E el Rey perche obedecer, como Catholico Principe, & comprazer em tudo, ò fezassi, come l'ho mandaram pedir. Deque o Papa, & Cardeaes ovueram

ram muyto prazer, & muyto contentamento, & com muytos lovvores del Rey l'ho mandaram muyto agradecer, & depoes pera ca sempre se fez assi = che in nostra favella così dicono.

Come il Re commandò, che le lettere Apostoliche si pubblicassero, senza esser vedute nella Cancellaria.

Costumavasi anticamente in questi Regni, che tutti i Brevi, e rescritti, lettere, e Bolle, che venivano da Roma non si facesse di esse cosa alcuna, se non erano prima vedute, e esaminate dal Cancelliere maggiore, e quelle, che trovava essere vere, e dirittamente spedite, dava licenza, che si pubblicassero, e che avessero esecuzione, e questo era con sano, e buon rispetto per sfuggire le falsità, dimodochè le parti non ricevessero dolosamente perdita, e danno. E principalmente, perchè in tempo di scisma, essendovi più d'un Papa, come molte volte si è veduto, non si aveva da ubbidire in questi Regni, se non al Padre Santo di Roma. E a Papa Innocenzo VIII., come al Collegio de Cardinali parendo questa cosa grave, e una certa disubbidienza, e contra la sua autorità, l'anno 1487. mandarono a ricercare il Re, che non usasse più tal costume. E il Re per obbedirli, come Principe Cattolico, e per compiacerli, fece tutto, come lo mandarono a chiedere. Di che il Papa, e i Cardinali ebbero molto piacere, e molto contento, e con molte lodi li mandarono a rendere molte grazie, e di poi fino al presente sempre si è fatto così.

In Francia è certamente fuori d'ogni dubbio, che prima del fatale scisma dell'Antipapa Clemente, il quale ivi si annidò, non si era in quel Regno introdotta questa pessima corruttela. E questa una verità incontrastabile, che con tutta la maggior euidenza risplende da prove chiarissime. E per cominciare da tempi più antichi, la sopra riferita costituzione di Valentiniano diretta a Aezio non può esser più illustre, ne più galiarda, nascendo dalla bocca dell'istesso Imperatore, il quale a chiare note dice, che la sentenza di S. Leone averebbe avuto in Francia valore senza la sua Imperiale costituzione = *Et erat ipsa quidem sententia per Gallias etiam sine Imperiali sanctione valitura. Quid enim tanti Pontificis auctoritate in ecclesias non liceret*; Ne ciò attribuir si dee a singolar prerogatiua di S. Leone, quasi che Valentiniano avesse specialmente risguardo alla persona di questo Gran Santo, e non alla dignità di Sommo Pontefice: perchè dal proemio della costituzione di questo Imperatore subito si comprende, essersi egli fondato nel primato della Sede Apostolica, e nel merito di S. Pietro, e nell'essere il Papa Rettore universale della Chiesa = *Cum igitur Sedis Apostolicæ Primatum, Sancti Petri meritum, qui Princeps est Episcopalis Coronæ, & Romanæ dignitas Ciuitatis, Sacra etiam Synodi firmauit auctoritas, ne quid præter auctoritatem Sedis istius illicitum præsumptio attentare nitatur; tunc enim demum eccle-*

ecclesiarum pax ubique seruabitur, si Rectorem suum agnoscat universitas = Il che con ugual chiarezza dimostra nella conclusione, insegnando, dover essere a tutti legge quel, che ha determinato, o determinerà l'autorità della Sede Apostolica, dimodochè, dic' egli, qualunque Vescovo, il quale sia chiamato in giudizio avanti il Papa, è tenuto a presentarvisi, e trascurando di prontamente andare, vuole, che dal Governatore della Provincia sia costretto ad ubbidire = *omnibus pro lege sit, quicquid sanxit, vel sanxerit Apostolicæ Sedis auctoritas: ita ut quisquis Episcoporum ad judicium Romani Antistitis evocatus venire neglexerit, per moderatorem ejusdem provinciæ adesse cogatur*.

Ugualmente certa prova di questa verità si è il sopra riferito editto di Carlo Magno riportato nel *Cap. in memoriam distin.* 19., facendoci toccare con mano, che nel nono Secolo la Sede Apostolica aveva in Francia piena libertà di pubblicare, e di far eseguire le sue definizioni, senza verun obbligo di prima sottoporle all'arbitrio della potestà Secolare, rendendone quel Grande, e Pio Imperatore la ragione, che la Santa Sede Apostolica *esse debeat Magistra Ecclesiasticæ rationis*.

San Bernardo, dal quale nel decimo secondo Secolo fu tanto illustrata la Francia, rende molte nobili testimonianze della libera esecuzione de' mandati Apostolici in quel Regno. La prima si è, quando dice, che il Papa può chiamare anco da confini della Terra qualunque sublime persona, e obbligarla a presentarsi avanti di se, quante volte conoscerà, essere ciò espediente = *potest Papa a finibus Terræ sublimes quascumque personas evocare, & cogere ad suam præsentiam, non semel, aut bis, sed quoties expedire videbit*; E quando poco dopo soggiunge, ch'è in di lui potere il far vendetta di ogni disubbidienza, se per sorte alcuno farà forza d'opporseli = *Porro in promptu est, ei omnem ulcisci inobedientiam, si quis forte reluctari conatus fuerit*: poichè è chi non comprende, che questo gran Santo ciò dicendo, suppone una piena ubbidienza a mandati Apostolici, senza necessità di prima ottenere il placet dal magistrato secolare?

S. Bernard. epist. 131.

Un'altra chiara testimonianza di questa verità lasciò a noi il Santo Abate in un' altra lettera, che scrive al Re Lodovico il giovane, dal quale essendo stato richiesto di adoperarsi col Papa di non far rinovare le censure contra il Conte Ridolfo, li risponde di non potere ciò adempire, ne opporsi al mandato del Papa = *Non video, quomodo implere possim, & mandato obviare Apostolico* = Argomento concludentissimo, che non vi era necessità di presentare al tribunale laico il mandato Pontificio, prima di eseguirlo, mentre in tal caso non sarebbe stato d'vopo al Re di ricorrere all'intercessione di S. Bernardo.

Idem epist. 220.

Ma

Ma di tutte più bella è la testimonianza, che ci fa questo Santo Abate in un' altra lettera a Papa Eugenio, la quale reputo essere bastante a far ravvedere Fleury di ciocchè dice di sì grande antichità dell'exequatur, contemporanea al nascimento della Chiesa, se forse non pretende di dare una mentita a questo gran Santo; poichè in questa egli dice, essere stato a dirittura trasmesso al Vescovo di Chalons un mandato di esso Papa, di sospendere l'Abate di S. Urbano dall' ingresso della Chiesa, finchè si presentasse avanti il Papa. *At fratres de templo minime hoc contenti, litteras nihilominus a vestra Majestate Episcopo Cathalaunensi attulerunt, quibus Abbatem S. Urbani ab introitu Ecclesiæ suspenderet, donec se vestro conspectui præsentaret. Inde est, quod Abbas de Valle, quo rogante ille hoc fecit, nil mali suspicatus, compulsus est in magna anxietate animi fratrem latorem præsentium mittere ad pedes misericordiæ vestræ, ut qui per eum intricatus est, per eum expediatur; Si tamen hoc tam ipse, quam etiam nos alii filii vestri a vestra Sancta Paternitate potuerimus promereri.*

Idem epist. 261.

Molti altri sono gli esempj, de' quali rimane ancora la memoria, dell'ampla libertà de Sommi Pontefici in pubblicare, ed eseguire le loro leggi nel Regno di Francia nel seguente decimo terzo secolo. Filippo II. Re di Francia, rimasto vedovo, passò alle seconde nozze con Ingeburge, altrimenti chiamata Engerberga, sorella del Re di Danimarca, ma nell'istesso punto di sposarla, divenutali questa estremamente esosa, non si seppe astenere di passare a contrarre un secondo matrimonio con un'altra; Di sì fatto eccesso più volte l'ammonì Innocenzo III., ma veggendo non farsene conto da Filippo, commise a Pietro Cardinale Diacono di S. Maria in Via Lata Legato Apostolico in Francia, che ponesse sotto l'interdetto le Terre del Re; Ed il Legato, congregati nella Città di Vienna, la quale benche posta nella Terra di Francia, allora però era fuori del Regno soggetto a Filippo, molti Arcivescovi, tra i quali furono alcuni del Regno predetto, ivi promulgò la sentenza dell'interdetto, e comandò con sue lettere, nelle quali era anco inserito il tenore delle lettere Apostoliche, a tutti i Prelati delle Chiese del Regno di Francia l'osservarlo, e il farlo con loro lettere osservare, sotto pena della sospensione dal loro officio a Vescovi disubbidienti, e agli altri del non potere amministrare i loro officj, e i loro beneficj, e di dover poi tutti quelli, che non vbbidissero, per la festa prossima avvenire dell'Ascensione presentarsi avanti alla S. Sede: *Legatus apud Viennam multis Archiepiscopis convocatis, inter quos quidam de Regno Franciæ fuere præsentes, interdicti sententiam promulgavit: mandans per litteras suas, quibus etiam tenorem Apostolicarum inseruit litterarum, universis Ecclesiarum Prælatis in Terra Regis*

Gest. Innocen. III. fol. 33.

Franciæ constitutis, ut eam, & ipsi servarent, & facerent per suas litteras observari. Quod si forsan Episcoporum aliqui contra eam venire præsumerent, scirent se ab officio Pontificali suspensos. Cæteris verò cujuscumque dignitatis, vèl ordinis officiorum, & beneficiorum administrationem penitus interdicit. Omnes autem ad festum Ascensionis Domini proxime tunc futurum de inobedientia responsuros, ad Sedem appellauit.

Ora qual' uso troverà mai in tutto questo fatto M. di Fleury dell'exequatur, o del placet, o delle lettere d'attache per l'esecuzione della sentenza, e delle lettere del Legato? Me lo saprebb' egli rinvenire, per quanto diligentissimamente lo ricerchi? Anzi io all'incontro con tutta certezza fo vedere, che senza questo placet la sentenza del Legato, quantunque pronunziata fuori de'confini del Regno di Filippo, e le di lui lettere ebbero una piena, e libera esecuzione; Poichè il Re procurò difendersi con altre eccezzioni, cioè, che il Legato li era sospetto, onde dopo l'appellazione da esso interposta al Papa, non douesse pronunziare la sentenza fuori de'confini del Regno, alla quale eccezzione il Papa rispose, che nondimeno il Legato era entro i limiti della sua Legazione, come si ha dalla risposta del Papa riferita nel *Cap. novit. 7. de offic. legat.*, e nel *Cap. novit. 43. de appellation.*, ove risponde all'altra eccezzione dell'appellazione: Ma non mai si trova, che esso Re, o i di lui magistrati, e officiali opponessero, e allegassero il difetto del placet.

Ed i Vescovi, o incontinente ubbidirono, o se pure stimarono di dover al quanto differire, non ad altri credettero dovere esporre la cagione del loro indugio, che al Papa istesso, e non punto alla potestà secolare, promettendo però di subito ubbidire, se al Papa non fossero parse buone le ragioni da loro addotteli, come in fatti avendo il Papa riprovatele, tosto ubbidirono, con osservare umilmente la sentenza dell' interdetto = *Receptis igitur litteris, quidam in auditu auris obedire cæperunt; Sicut Canonici Senonenses, Parisienses, Episcopus Silvanectensis, Suessionensis, Ambianensis, Atrebatensis, & quidam alii sententiam interdicti firmiter observantes; Alii vero distulerunt observare sententiam, sicut Rhemensis Archiepiscopus, Laudunensis, Noviomensis, Antissiodorensis, Belvacensis, Morinensis, Meldensis, Carnotensis, Aurelianensis, & alii forte perpauci nuncios suos ad Sedem Apostolicam destinantes, per quos quasdam excusationes, licet frivolas prætendebant, sed promittebant, quod illis expositis, si demum placeret Summo Pontifici, sententiam obseruarent. Cum igitur Summus Pontifex excusationes illas evidentissimis rationibus improbaret, præcepit eisdem, ut et ipsi pariter observarent sententiam interdicti, qui audito præcepto* (senz'altro exequatur) *humiliter paruerunt.*

Gesta Innoc. III. fol. 34.

E da

Digitized by Google

E da questo fatto ricavasi ancora un'altra bellissima riprova di quanto liberamente, e pienamente si eseguissero in Francia i mandati Pontificj senza alcuna dipendenza dalla potestà secolare; poichè que' Vescovi, i quali non vbbidirono incontinente alla sentenza del Legato Apostolico, ne subito osservarono l' interdetto, non ostante che avuta la risposta del Papa, immantinente ubbidissero, e osservassero l'interdetto, nondimeno altresì furono costretti di ubbidire anco in quella parte, nella quale era stato loro imposto di presentarsi alla Santa Sede Apostolica, ove comparvero personalmente quelli, che poterono, e gli altri, che non furono in stato di portarvisi in persona, vi comparvero per mezzo di procuratori: Essendo di più successo, che in quel tempo essendo stato concordemente eletto dal Capitolo di Sens per Arcivescovo il Vescovo di Auxerre, Innocenzo per qualunque istanza, che li ne fosse fatta, non volle mai farli la grazia della traslazione, ne concederli il pallio, e la causa fu, perchè questo Vescovo era stato uno di quelli, che non avevano prontamente osservata la sentenza dell'interdetto, quando all'incontro la Chiesa di Sens fino da bel principio l'aveva osservata, e in di lui luogo il Papa fece Arcivescovo Pietro di Corbolio == *Interea vacante Metropoli Senonensi, Antissiodorensis ab universo Capitulo unanimiter est electus, Rege suum præbente consensum: Missique sunt nuncij honorabiles, & solemnes ad obtinendam translationem, & pallium impetrandum; Porro Summus Pontifex prudenter attendens, quod idem Antissiodorensis Episcopus vnus fuerat ex illis, qui ab initio interdicti sententiam non servarunt, & Senonensis ecclesia eam observaverat ab initio, ut discerneret inter inobedientes, & indevotos, postulationem ipsius in publico Consistorio reprobavit; cum secundum legem diuinam non sit arandum in bove, & asino; nec quisquam debeat vestem induere de lana, linoque contestam. Vnde quidam protinus clamavit; Numquid Antissiodorensis Episcopus de bene cantando tantum acquiret, quantum de male cantando iam perdidit, universis exaltantibus, & laudantibus Deum, præfecit eidem Magistrum Petrum de Corbolio. Quia vero Summus Pontifex reservaverat sibi correctionem eorum, qui ab initio non servaverant sententiam interdicti, & ipsi sententiam suspensionis incurrerant, quam Legatus protulerat in eos, qui eamdem sententiam non servarent, compulsi sunt ad Apostolicam Sedem personaliter laborare. Venerunt igitur Rhemensis Archiepiscopus, Carnotensis, Aurelianensis, Meldensis, Antissiodorensis, Noviomensis, & Belvacensis Episcopi, & procuratores eorum, qui propter ægritudinem accedere nequiverunt. Similiter, & quidam Abbates venerunt, qui vero venire non potuerunt, procuratores idoneos destinarunt. Recepit autem ab omnibus publice juramentum, ut tam super interdicti, quam suspensionis sen-*

Eadem Gesta fol. 36.

tentia non servata, mandatis Apostolicis obedirent, & sic eos a vinculo suspensionis absoluit; Sed mandatum facere distulit ad cautelam.

Ne mancano autorevolissimi istorici, i quali raccontano, così grande essere stata la stima, e il rispetto, che in tal'occasione da molti si ebbe in Francia a mandati Apostolici, che vi fossero molti notari, i quali nel tempo di questo interdetto negl' istrumenti, e negli atti publici, in vece di dire, *regnando Filippo*, ponessero, *regnando Cristo*: il che pure appresso altri si legge, per somigliante occasione essersi prima da molti di essi fatto sotto il Re Filippo l' anno *1216*.

Penes Spondan. an. 1198. n. 11.

Siegue il decimo quarto secolo, nel cui principio appunto ci somministra una riguardevole prova il fatto della gran nota contesa fra Bonifazio VIIJ., e Filippo il Bello; Ognuno ben sa le costituzioni, che per tal causa furono fatte, e pubblicate da Bonifazio: E pure appresso niuno si legge, che Filippo, il quale non tralasciò di opporre cosa alcuna, con cui potesse far testa a procedimenti del Papa, giammai allegasse, che queste, come nulle, e invalide non si dovessero stimare, ne se ne dovesse far conto, perchè per la loro pubblicazione non vi fosse stato l' exequatur regio, con tutto che Odone Duca di Borgogna consigliasse il Re a non lasciare, che nel suo Regno s'introducesse cosa alcuna di nuovo, accennando, non la pubblicazione delle Bolle, ma le cose in quelle contenute = *Consulimus etiam vobis, quod nullo modo patiamini, quod aliquis in Regno vestro aliquid novum instituat, quod temporibus prædecessorum vestrorum institutum non fuerit, vel ordinatum, vel usitatum.*

Quello, che solamente fece il Re Filippo, come colla luce datali da molti istorici degni di fede, racconta lo Spondano, fu il porre da per tutto guardie, perche non entrassero nel Regno lettere Pontificie = *Custodibus ubique appositis, ne ullæ aliæ Pontificiæ litteræ in Regnum deveherentur*: Cosa, che prima fu fatta anco da Errigo II. Re d' Inghilterra in occasione della contesa, ch'ebbe con S. Tommaso Cantuariense, pubblicando alcune costituzioni, colla prima delle quali pose la pena della morte, a chi fosse trovato con lettere del Papa = *Si quis inventus fuerit litteras ferens Domini Papæ, vel aliquod mandatum Archiepiscopi Cantuariensis continens interdictum Christianitatis in Angliam capiatur, & de eo sine dilatione justitia fiat, sicut de traditore Regis, & Regni.* Le quali costituzioni, come inique, furono però condannate non solamente dal Sommo Pontefice Alessandro III., ma poscia riprovate eziandio dall'istesso Errigo, e altresì avute in orrore, e detestate da tutta la Francia.

Spondan. an. 1301. num. 7.

Vita Sancti Thomæ Cantuar. pag. 167.

Con

Con tuttociò non cadde però mai in pensiero a questo Re, che le lettere, e i mandati Pontificj, i quali entrassero nel suo Regno, e ivi si pubblicassero, e si eseguissero, fossero nulli, e invalidi, perche non fossero stati approvati col placet de'suoi ministri; Anzichè sarebbe stato superfluo il porre si fatte guardie per impedirne l'ingresso, se poi quelle entratevi senza il placet, non avessero dovuto avere l'esecuzione, ne se ne fosse dovuto far conto: Siccome vano ancora sarebbe stato il rimedio, di cui si valse Papa Bonifazio per levare questo impedimento, il quale per via di fatto si faceva dal Re Filippo alla pubblicazione, e intimazione delle sue lettere, il quale fu di dichiarare con una costituzione data fuori l'anno 1303., che le citazioni fatte con autorità Apostolica contra qualunque persona, ancorchè di dignità Reale, o Imperiale, particolarmente, se questi impedissero, che le citazioni non se li potessero presentare, si avessero, come fatte personalmente, qualora fossero affisse ne' luoghi in questa sua costituzione espressi, come riferisce il medesimo Spondano. Dopo morto Bonifazio, è vero, che il Re procurò, che i di lui successori, i quali furono Benedetto XI., e Clemente V. modificassero, e rivocassero le costituzioni di Bonifazio, come ne fanno testimonianza le decretali *di questi Papi*, che sono l'*Extravang. quod olim de Immunitat. Eccles. inter Commun.*, e la *Clement. quoniam eodem titul. de Immun. Eccles.*; Ma del restante non si trova giammai, ch'egli allegasse la nullità delle Bolle, e de'Decreti di Bonifazio col motivo, che fossero stati intimati, e pubblicati in Francia senza il consentimento de' suoi magistrati, quantunque non mancasse di fortemente allegarne, e per ogni verso esagerarne, per quanto egli pretendeva, l'ingiustizia.

Spondan. an.1303. §.10.

Sopravvenne poi in quell'istesso secolo il mentovato lagrimevole scisma, il quale se in niuna parte afflisse la Chiesa di Dio, e cagionò gravissimi mali, e particolarmente quello di perdersi il dovuto rispetto alla dignità Pontificia, ciò fu nella Francia, la quale nutrì nel suo seno l'Antipapa: Questi per aver seguaci, non tanto dispensava, che dissipava le grazie, ed in fatti quanto in tale occasione si rendesse miserabile nel Regno di Francia lo stato della Chiesa, si legge appresso Niccolò Clemangio nel suo trattato *de corrupto Ecclesiæ statu*, ove amaramente dolendosene racconta, che Clemente, il quale in Francia era riconosciuto per Papa, operava ivi quasi da servo de servi de'Signori di quel Regno, e soggiunge, che tutto il Clero era in tal forma soggetto alla disposizione de magistrati secolari, che ciascheduno di essi era stimato più Papa, che l'istesso Papa, dicendo, i medesimi disordini essere anco appresso Urbano, benchè in ciò egli in parte erri, mentre ognuno sa, quanto Urbano fosse di animo, e di fatti

Clemangius de corrupt. eccles. statu, cap.27.

 anzi

anzi troppo altiero, e forte, che servile; Onde conclude, che allora cominciò per ogni banda a restare oppressa la Chiesa, e la di lei libertà, e giurisdizione.

A così gravi danni rivolgendo per tanto l'animo il Clero Gallicano, si adunò l'anno *1399.* in Parigi, e con un altro ugualmente grave fallo stimò di correggergli, che fu quello, di levare l'ubbidienza non meno al Papa legittimo, che all'Antipapa di Avignone, e successivamente decretò, che non si dasse più esecuzione alle lettere aspettative, tanto del vero, quanto del preteso Papa, adducendone la ragione, *che lamentabili schismate procul dubio tales gratiæ magnum dederunt fomentum.* Ma l'anno 1403. ritornò di nuovo all'ubbidienza di Benedetto, surrogato in luogo di Clemente frattanto morto, finchè l'anno 1407., e 1408. un'altra volta dichiarossi neutrale, e continuando a negare l'ubbidienza a Gregorio XII. Papa legittimo, ch'era succeduto a Urbano, non riconobbe più anco Benedetto, dal che necessariamente ne venne, che del tutto s'impedisse l'esecuzione delle lettere Apostoliche.

Iean juvenal des Ursins histoire du Roy Charle VI. an. 1381.

Gio: Giovenale Orsini, il quale scrisse i fatti del Re Carlo VI. racconta una cosa, che fa vedere, essersi in tempo dello scisma dato principio a questo abuso, per altro prima incognito. Dice egli, che avendo Urbano VI. scritta l'anno 1381. una lettera all'Università di Parigi, in cui l'esortava a renderli la dovuta ubbidienza, il Rettore dell'Università la fece leggere in una piena assemblea: Soggiunge poi, che il Duca d'Angiò per la minorità del Re, allora Reggente del Regno, perchè teneva le parti dell'Antipapa Clemente, forte sen' adirò, onde mandò per prendere il Rettore, il quale si salvò; Allegò il Duca Reggente per motivo di tal suo procedimento, il non essersi dal Rettore presentate al Re, o a esso Duca le dette lettere: Nella margine poi di questa narrativa si fa nota di questo fatto, come d'una violenza contra il Rettore con queste parole: *Violence du Regent contre le Recteur de l'Université*: Cosa che non sarebbesi detta, se antico costume vi fosse allora stato di presentare si fatte lettere; ne Giovan Giovenale, istorico accuratissimo, e bene informato, e ministro Regio, aurebbe con singolare specialità avvertito, che ciò si prese dal Reggente per motivo, ma aurebbe tacciato il Rettore, come colpevole della trasgressione della costumanza del Regno.

Finalmente per prova sicurissima, che lo scisma fosse quello, che diede causa all'introduzione di questo pessimo abuso, basti l'autorità d'un testimone, e per la dottrina, e per il ministero degno d'ogni fede. Questi si è il Cardinale de Richelieu, il quale nel suo Testamento politico così dice = *Cependant il ya tres grand*

lieu

lieu de croire, qui le premier fondement de cet Usage, vien de la confiance, que les Ecclesiastiques prirent en l'autorité Royale, lors qui etant maltraitez par les Antipapes Clement VII. Benoit XIII., & Jean XXIII. refugiez en Avignon ils eurent recours au Roy Charle VI. lors Regnant, prour etre dechargez des Annates, des Pensions, & des subsides extraordinaires, qu'ils leurs imposojent fort souvent. Les plaintes du Clerge de France ayant portè ce Roy a faire un'Ordonnance, qui defendoit l'execution des Rescrits, mandats, & Bulles, que les Papes pourrojent donner a l'avenir, au prejudice des franchises, & libertez, dont l'Eglise Gallicane etoit jovissante. Cet ordre donna lieu au premieres entreprises des officiers du Roy sur la jurisdiction Ecclesiastique.

Testament.politique d'Armand du Plessi; Cardinal Duc de Richelieu prem. part. chap.2.sect.2.des appells come d'abus.

Anco in Inghilterra la Chiesa sofferse gravi danni dallo scisma, tra quali non leggiero fu quello, che almeno indirettamente tendeva all'introduzione di questo abuso: Imperocchè essendo riconosciuto in quel regno il legittimo Papa Urbano, per questo uscì fuori una legge, che chiunque avesse impetrate lettere Apostoliche da altri, fuori che da Urbano, fosse reputato per inimico del Re, e del regno: onde per necessità ne seguiva, che molte di esse lettere fossero riconosciute per accertarsi, da qual Papa venissero. In progresso poi di tempo, durando lo scisma, si passò anco più oltre, poiche in un Parlamento tenutosi l'anno 1391., oltre molte altre cose fuor di misura offensive della libertà, e dell'autorità della Chiesa, fu determinato, che niuno fosse scomunicato in Inghilterra con autorità Pontificia, ove non si potesse eseguire alcun mandato di Roma, effetti tutti di questo deplorabilissimo scisma.

Harpsfeld. sec.14. cap.8.

Polidor.Virgil.hist. Angl. lib. 20. Genebrard. in chron. an. 1391.

Nella Spagna tanto è lontano, che anticamente si arrogassero i magistrati regj il ritenere le Bolle Apostoliche, che come riferisce Azevedo ad *leg. part. tom. primo lib. 3. tit. 6. leg. 3.*, attesi alcuni sconcerti, che ne seguivano, Ferdinando, e Lisabetta Re, e Regina di Castiglia, di Lione, e d'Aragona impetrarono, com'egli dice, l'anno 1043., nel che è errore, e reputo, che debba dire l'anno 1062. da Alessandro II. una Bolla, che dal medesimo Azevedo si riferisce tutta intiera, in cui si ordina, sospendersi l'esecuzione delle lettere Apostoliche continenti concessioni d'Indulgenze, e facoltà di questuare, finchè dal Vescovo, e poi dal Nunzio, e Cappellano maggiore del Re, o dalle persone da deputarsi da quelli si riconosca, se siano vere, o false: Dalchè si comprende, che in que'tempi dalla potestà secolare si aveva, come il dover voleva, si gran rispetto alle lettere Apostoliche, e a decreti della Corte del Papa, che non ardiva di porvi essa le mani, e solamente ove il bisogno pareva, che il richiedesse, procurava, che i Vescovi, o altre Persone Ecclesiastiche, con autorità però

Apo-

Apostolica, ne sospendessero l'esecuzione. Quantunque poscia eziandio in quel regno lo scisma vi facesse gran danno, riconoscendosi ivi ancora l'Antipapa, e coll'esempio della Francia l'anno 1399. essendosi dichiarato neutrale, finchè poi tornò a riconoscere il poco fa nominato Antipapa Benedetto.

Resta il favellare dell'Italia, nella quale Alfonso, oltre i Regni, che teneva in Spagna, per i due, che quivi possedè di Napoli, e di Sicilia, fu ne suoi tempi certamente il maggior Principe della medesima. Gl'istorici tutti, che ne scrissero i fatti, ce lo rappresentano per uomo, quanto dotato dalla natura di rari talenti, altrettanto pieno di ambizione, e di cupidigia di stendere il comando anco oltre i confini del dovere, fino a tacciarlo di avere in quella lagrimevole scissura della Chiesa mercatantata l'obbedienza sua, e de' regni suoi con quello de due Pontefici, dal quale li fosse offerto più vantaggioso partito, senza risguardare, quale di loro veramente fosse il Papa legittimo. Di questo per tanto riferisce Rocco Pirro; che il dì 16. luglio dell'anno 1443., nel qual tempo era nel maggior fervore lo scisma di Felice Antipapa, a cui Alfonso aderiva, ordinò con un suo editto, che i rescritti Apostolici non avessero esecuzione, se prima non si otteneva l'assenso de' ministri regij: ma di questo editto fatto dal nominato Principe, e del quale non ne trovo altro più antico fatto da di lui predecessori, è manifesto, non potersi far capitale alcuno da trarne argomento legale, per essere stato fatto in tempo, in cui egli era contrario alla Chiesa, stando dalle parti dell'Antipapa.

Zurit. lib. 15. cap. 18. Raynald. ann. 1444. §. 20. Spondan. eodem anno. n. 2. Briet. eod. an. n. 3.

Rocch. Pyrrhus Sicil. sacr. to. 1. notit. 1. ann. 1443.

È vero che molti anni prima di Alfonso, Martino, chiamato II., Re di Sicilia l'anno 1408. nel partire per l'Aragona, lasciando per Vicario del Regno la Regina Bianca sua moglie, fra gli altri capitoli, che ordinò, doversi nella sua assenza osservare, posevi questo: *Item staranno attenti quelli del Consiglio, che nessuna Bolla, o lettera di Papa, o d'altri Principi, e Comitati, le quali sian trasmesse, o portate in Sicilia per qualunque persona, tanto in Palermo, e Messina, quanto in ogni altra parte, non si debba aprire, nè leggere, eccetto che prima venga in potere della Regina, o suo Consiglio; e dopo per comandamento della detta Regina, se ne farà quello, che sarà ordinato*; ma ognuno agevolmente conosce, che questo capitolo non fu da Martino fatto per legge, che sempre si dovesse osservare, ma che solamente lasciò quest'ordine per un certo provedimento ristretto al tempo della sua assenza, e al quale per avventura diede causa il più volte sopra mentovato scisma, dal quale nel detto anno 1408., più che in ogni altro tempo era per l'appunto travagliata la Chiesa di Dio, e del quale scisma fu Martino partialissimo fautore: Onde estinto col Concilio di Co-stan-

Capit. Martini 67. par. 6.

ſtanza lo ſciſma, ſi può credere ceſſato l'uſo del ſopraddetto temporaneo provedimento, rinnovato poi da Alfonſo nell'altro ſciſma di Felice.

Il quale Alfonſo, quantunque in quel tempo ſignoreggiaſſe Napoli ugualmente, che la Sicilia, nondimeno il predetto di lui editto non comprende, che la Sicilia ſolamente; Quindi è, che in Napoli i difenſori dell' exequatur danno alla di lui introduzione più freſca origine, facendone, benchè ſenza alcun fondamento, primo autore Ferdinando figliuolo baſtardo del medeſimo Alfonſo, Principe di mal talento verſo la Chieſa, alla quale non queſta ſola, ma molte altre ingiurie ardì egli di fare, con opprimere in più ſtrane maniere la di lei giuriſdizzione, e libertà.

Il primo adunque, che nel Regno di Napoli rompeſſe apertamente il freno ad ogni riſpetto per introdurre queſto abuſo, fu il Duca d'Alcalà, ch'eſſendo ivi Vicerè, fece nell'anno 1561. una prammatica, ch'è la quinta ſotto il titolo *de citationibus*, nella quale eſpreſſamente impoſe la neceſſità dell' exequatur a Reſcritti, Brevi, e altre Proviſioni Apoſtoliche. E vero, che anteriori a queſta vi furono altre due prammatiche, cioè una del predetto Ferdinando I., ch'è la prima ſotto il predetto titolo *de citationibus*; ma è difficile perſuadere a chi dirittamente giudica, che queſta ſi debba, o poſſa eſtendere alle definizioni, coſtituzioni, e decreti della Santa Sede Apoſtolica, mentre ſolamente proibiſce l' eſeguirſi in Regno citazioni prouenienti di fuori, *nulla ſuper his petita, atque obtenta licentia*, ſenza nominare in conto alcuno i Reſcritti, o le Bolle Pontificie; E l'altra è di Don Pietro di Toledo, pur Vicere, dell'anno 1540., ed è la quarta ſotto il medeſimo titolo *de citationibus*, la quale ſebbene è concepita in termini alquanto più ampli, poichè comprende *qualſivoglia proviſione, che venga fuori del Regno*, nondimeno ſoggiungendoviſi per ſomma eſtenſione, *etiam quanto alle proviſioni, e privilegj di S. M. Ceſarea*, chiaramente indi ſi vede, che in queſta legge non ſi pensò, che alle mere proviſioni di principi ſecolari, nè ſi osò di comprendervi le leggi Apoſtoliche.

La ſopraddetta prammatica del Duca d'Alcalà, e l'uſo, ch' egli cominciò a farne, eccitarono lo zelo veramente paſtorale del Santo Pontefice Pio V. a reprimere sì fatta introduzzione. Laonde dopo fatta ogni opra per mezzo del Nunzio appreſſo il Re Filippo II., poſcia mandò in Spagna il Padre Giuſtiniano, Generale de Domenicani, poi Cardinale, e in ultimo per eſtirpare queſto, e altri ſomiglianti abuſi, v' inviò con titolo di ſuo Legato il Cardinale Aleſſandrino ſuo nipote. In tal'occaſione douendo il Duca giuſtificare la ſua prammatica, in una conſulta fatta al Re

in risposta di sue reali lettere de 20. di Marzo del predetto anno non seppe con più antico principio accreditarla, che colla predetta fatta dal Re Ferrante, o sia Ferdinando I. nell'anno 1473., con soggiungere, che a questa diedero causa due speciali motivi, cioè, che non restasse lesa la giurisdizione reale col notificarsi a' laici le citazioni d'altri Potentati, e d'altre Signorie; e che non si facesse pregiudizio a diritti di Sua Maestà, se si provedessero dal Papa i beneficj di presentazione, o di collazione regia: Ma con quanto poco fondamento fosse attribuita a detta prammatica di Ferrante l'origine di questo exequatur, lo dimostrano, come sopra ho detto, le parole della medesima prammatica, e il non essersi trovato alcun'atto, che provasse l'osservanza di detta prammatica rispetto alle Bolle Apostoliche, ascrivendone egli però la mancanza al non essersi registrati fino a quel tempo gli exequatur.

Onde il Cardinale di Granvela, successore del mentovato Duca, in un'altra consulta fatta sopra l'istessa materia al predetto Re Filippo, in occasione di altro memoriale presentato a Sua Maestà dal mentovato Cardinale Alessandrino Legato di S. Pio, ingegnandosi ancor'egli di dare qualchè colore d'antichità a questa introduzione, allegò un'osservanza di cento cinquanta anni in circa dell' istessa Prammatica di Ferdinando: Ma per provare questa osservanza, niun documento egli ebbe da mandare a Sua Maestà, adducendo per pretesto di tal mancanza, non il difetto de'registri, ma discordando dal Duca d'Alcalà disse, che per la rivoluzione de'tempi le scritture non erano tutte in essere: E pure poco vi vuole a comprendere, che quando per un secolo, e mezzo si fossero spediti tanti exequatur, quanti Brevi, e quante Bolle, e Provisioni potevano essere andate di Roma in Napoli, e in tutto il Regno, per quante ne fossero perite, tuttavia molte ne doverebbero essere restate in essere, tanto maggiormente, che documenti molto piu antichi quivi si conservano ancora intatti.

Ma quando ancora ciò fosse stato vero, ognuno vede, che non sarebbesi per questo allegata una grande antichità, e molto meno esser vero, che l'uso dell'exequatur ivi sia tanto antico, quanto è antica nel regno di Napoli la Chiesa, come dice Fleury: Anzi furono sì forti i risentimenti di S. Pio per sradicare questo recente abuso di tant'offesa all' autorità Pontificia, che all' istesso Duca d'Alcalà vennero tali rimorsi di coscienza, che per qualche tempo desistè dall'insistere nel dare questo exequatur, come egli istesso scrisse al Re con lettera de' 15. Maggio dell'anno 1568. = *Benchè alcuni abbiano pubblicato, ed eseguito senza licenza mia, e senza ottenere l'exequatur solito, e consueto, è stato*

ne-

necessario dissimularlo, finchè avessi risposta, e risoluzione di ciò dalla Maestà Vostra, per non incorrere nelle censure contenute nella detta Bolla in Cœna Domini.

E l'anno seguente in altra consulta de' 10. Giugno, que' Ministri, per altro ben'intesi delle cose, e de' costumi del regno, e chiari altresì per dottrina, non seppero a confronto de' risentimenti del Santo Pontefice, ravvisare per tanto legittimata dall'antichità questa pratica dell'exequatur, come con più franchezza di parole, che con forza di ragioni han dopo fatto altri, ne lasciaronsi così ammaliare dal fascino del ministero, che non esponessero a S. M. la poco fa accennata perturbazione della coscienza, che perciò il Vicere, sì a nome suo, che per parte de' Ministri del Collaterale supplicò istantemente S. M. di sollecito rimedio a tal male, acciocchè potessero liberarsi dal cimento, in cui trovavansi l'anime loro a conto dell'exequatur. *E perche io* (scrisse il Duca) *mi ritrovo già sessant'anni, e il Reggente . . . . ne ha finiti settanta, e il Reggente . . . . . poco meno, e potrebbe facilmente accadere morte ad alcuno, e non pare conveniente star con questo scrupolo, supplico la M. V. quanto umilmente posso, e con tutta la necessità, che la M. V. vede, che tengo io, e li detti Reggenti, resti servita pigliar ferma, e presta risoluzione in questo. E poichè è negozio d'importanza, come la M. V. vede, acciò si possa vivere da' cristiani, e stare coll'anime quiete, come per altre mie ne ho supplicato V. M.*

Salito frattanto alla gloria del Paradiso il Santo Pontefice Pio, il Marchese di Alcanizas mandato per questo, e per altre differenze del Re in Roma, propose a Gregorio XIII. successore di S. Pio alcuni espedienti, co' quali tolta l'odiosa parola dell'exequatur, se ne conservaua però in sostanza l'uso; ma Gregorio con Apostolico zelo considerando, che l'ammettere alcuno di essi non era togliere il male, ma solamente coonestarne in una certa maniera l'apparenza, gli rifiutò, *volendo più presto*, come scrisse al Re il sudetto Marchese il dì 21. Aprile 1580., *lasciar correre questa materia dell'exequatur, e non trattare di essa, che in nessuna maniera approvarla.*

Io mi sono alquanto più di quelchè mi credeva, diffuso in mostrare essere del tutto recente l'introduzzione dell'abuso dell'exequatur nel regno di Napoli, e in porre sotto gli occhi l'aspre doglianze, e i gran risentimenti della Sede Apostolica, e quanto vanamente si faccia in questa materie forza sulla toleranza de' Pontefici, quando eglino si sono sempre protestati di non volere in maniera alcuna ne pur per ombra darci consentimento: onde a ministri della potestà secolare resta molto a pensare a' casi loro, e all'intacco della loro coscienza nell'uso di que-

questa corruttela: E da tutto ciò con ogni maggior certezza sempre più apparisce, quanto sia falso, che l'abuso dell'exequatur sia contemporaneo al nascere della Chiesa, come Fleury senza fondamento asserisce, potendo io all'incontro con miglior ragione, e con maggior certezza dire, che la Chiesa nacque libera, e non serva, e non solamente libera, ma con autorità sopra tutto il mondo cristiano, e che però il potere, e la giurisdizione di presedere alla Chiesa, e di governarla data da Gesù Cristo a S. Pietro, come a suo Vicario, si stende per tutto il mondo, come per suo territorio; dal che mosso S. Bernardo non potè contenersi di dire con enfasi a Eugenio = *Orbe exeundum, qui forte volet explorare, quæ non ad tuam pertinent curam.*

S. Bernard. de Consid. lib. 2. cap. 8.

Palesato con incontrastabile evidenza, che molto si allontani dal vero la tanto esagerata antichità di questo abominevole abuso, da M. di Fleury con intolerabile errore uguagliata a' principj della Chiesa, con pari chiarezza, e facilità mi accingo adesso di convincerlo altresì sopra ciò, ch'egli con gran franchezza susseguentemente afferma, cioè rappresentarseli in folla in tutti i Regni Cattolici i monumenti conformi al suo sentimento; Onde nella

QUARTA PARTE.

Adduconsi le autorità de' Dottori di ciaschedun a Nazione in riprova, e detestazione del medesimo abuso.

ED in primo luogo io vorrei, ch'egli mi dicesse, se ciò sia possibile, qual Principe mai, qual Magistrato, e qual Dottore Cattolico ha preteso, o insegnato, che le leggi, definizioni, decreti, sentenze, e mandati Apostolici siano nulli, e invalidi per essere stati pubblicati senza l'exequatur regio: Alcuni Dottori hanno bensì detto, che in qualchè caso non si da loro di fatto esecuzione, se non vi è questo exequatur, o placet, e hanno detto male; ma non per questo hanno avvta tanta presunzione di dirle nulle, e invalide, essendo questo molto differente dal sospenderne l'esecuzione, e dall'impedirne l'effettuazione, perchè dove quest'impedimento, o sospensione è una cosa di mero fatto, lasciando per altro le lettere, e gli altri atti predetti nel loro essere, all'incontro l'affermare, che siano nulle, è un giudicare dell'essenza della cosa, e un farla giuridicamente da superiore colla Chiesa, e colla potestà ecclesiastica, ed un alzare arditamente

mente la mano all'arca del Signore : Cosa, che quanto sia illecita, ognuno facilmente lo conosce, e altresì comprende, con quanto gran ragione somigliante proposizione sia stata condannata dalla Chiesa per scismatica, ed ereticale.

In secondo luogo rispetto a monumenti, che dice in folla rappresentarseli in tutti i regni, io l'assicuro, che anco in questo ei non potrebbe portargli con quella grande universalità, ne con quell'ampiezza d'uso, ch'egli esagera, come col dare un'occhiata a' Dottori, ora le farò vedere: E cominciando da' Dottori Portughesi, Pereira *de manu regia par. 2. cap. 65. num. 4.*, dice apertamente = *Apud nos non solent regia tribunalia examinare litteras, vel mandata Apostolica* = e al *num. 2.*, parlando della Spagna = *Reges Hispaniæ solent ad instantiam fiscalis patroni assumere regia manu litteras etiam Apostolicas, antequam suæ mandentur executioni, easque remittere ad regia Tribunalia, ubi prius examinentur, an emanaverint per sinistram informationem factam Summo Pontifici contra Regum indulta, & privilegia* = e specifica i casi, ne' quali questo si fa, escludendo, che ciò indifferentemente si faccia in tutti. Anzichè ne' casi, ne' quali questo si pratica, dice, che = *his casibus Reges se intromittunt, non ut impediant executionem litterarum Apostolicarum, sed ne mandata falsis suggestionibus impetrata citra voluntatem concedentis exequantur, & his casibus Hispaniarum Principibus illud competere ex privilegio Summorum Pontificum, dixit Bannez &c., quod si tale privilegium non extat, consentaneum esse, ut impetraretur, & interim litteræ executioni non mandentur, quousque Pontifex melius informetur*, e solamente dice, non doversi eseguire, *si aliquid Papa decernat contra publicam utilitatem* = non dicendo però, a chi si appartenga conoscere, quando ciò si verifichi.

E Oliva Dottore ancor'esso Portughese *de for. Eccles. par. 1. quæst. 22. num. 1.* dopo riferita l'opinione di alcuni Dottori, dice = *Ex quorum dictis colligitur, hunc defensionis modum consistere posse in impediendo, ne dentur executioni litteræ Apostolicæ, vel executoriales contra privilegia, seu indulta Regibus in bonum publicum regni concessa, vel contra jus tertii sine justa causâ, veluti si juripatronatus sæculari derogetur, seu beneficia exteris conferantur, & similia &c., quod mihi numquam placere potuit*, e ne' numeri seguenti porta le ragioni, per cui ciò non li piace, e dopo aver esaminate le opinioni de' Dottori, al *num. 15.* insegna, che i giudici, *qui prætextu rescribendi Summo Pontifici, vel eum informandi, litteras prædictas detinent, vel executionem de facto impediunt, si Pontificem vere sincere non informent: informationemque coram eo legitime non prosequantur, libertatem infringere ecclesiasticam, jurisdictionem spiritualem vere impedire, ac censuram Bullæ Cœnæ*

Domini indubitanter incurrere: caveant ergo, ne dum Reipublicæ temporaliter mederi procurant, spiritualiter vulnerentur: audio enim, hoc male, & perfunctorie observari in Hispania, & aliis provinciis, & per consequens cavendum est a Cevall., dum asserit, *non teneri Principem, nec ejus tribunalia Pontifici causas detinendi litteras Apostolicas rescribere, seu referre super rebus, seu causis levibus, tum quia hæc exceptio nullo jure probatur, semperque est magni momenti, litterarum Apostolicarum executionem impedire propter irreverentiam, tum etiam quia, si causa levis est, leve etiam præjudicium in executione consistit, pro quo justum non est, executionem litterarum Apostolicarum detineri, vel impediri; multum enim ex hoc deturbatur exercitium jurisdictionis spiritualis, & etiam non convenit, quod Reipublicæ regimen ad minima descendat, & implicetur*, ed eccettua solamente il caso = *si litteræ Apostolicæ essent notorie injustæ contra bonum commune Ecclesiæ, vel contra jus divinum*; e parlando del regno di Portogallo al *num*.16., attesta, che = *ut scrupuli cessarent, circumspectissime hoc jus assumendi litteras Apostolicas, & eas detinendi, libenter omiserunt, ideoque in Lusitaniæ tribunalibus praxis hoc jure non utitur*: E al *num*.19. dice = *Non posse generaliter per constitutionem statuere, ut nullæ Apostolicæ litteræ executioni mandentur, nisi prius tribunali regio præsententur, & examinentur, earumque executio permittatur, hoc enim in magnam potestatis spiritualis injuriam, diminutionemque redundaret, retraherenturque multi ab impetrandis gratiis Apostolicis, imo ab impetratis desisterent propter difficultatem executionis; aliaque Apostolica mandata parvipenderentur propter eamdem difficultatem; & quia magna ex parte a tribunali regio dependere videretur spiritualis potestas, & authoritas, esset intolerabile jugum, & sic libertas ecclesiastica notorie infringeretur, ac per consequens non solum constitutio nullius esset momenti, sed etiam statuentes censuram Bullæ Domini incurrerent: aliter enim etiam Summus Pontifex posset per constitutionem generalem præcipere, ut nullum rescriptum gratiæ impetratum a principe sæculari executioni demandaretur, nisi prius apud Episcopos præsentetur, & examinetur, utrum contra Ecclesias, seu jura earum, vel Sedis Apostolicæ, aut in præjudicium spiritualis potestatis aliquid contineat, quia non minor, sed major est ejus potestas ad hoc, quam principis secularis ad illud*.

Dopo i Dottori Portughesi vengono gli Spagnuoli; fra questi niuno certamente ve n'è, che sia trasceso tantoltre di fermare per regola generale, che le Lettere Apostoliche, e le definizioni, e i mandati, e le sentenze, che vengono dalla Corte di Roma, debbano per necessità essere corredate dell'exequatur, o placet de' ministri regj, e che altrimenti mancando questo, siano nulle, e in-

Digitized by Google

e invalide, e solamente allora siano valide, quando abbiano questo exequatur, quasi che quello sia quelchè da loro l'essere, la sussistenza, e la validità; la verità per tanto si è, che i Dottori Spagnuoli regolarmente parlano de' rescritti impetrati da' privati per causa di collazione di beneficj, i quali, o perchè, attese l'antiche concessioni Apostoliche, non si possono godere, che da' naturali del luogo; o perchè, secondo parimente le disposizioni de' Papi, si deve fare di essi la provista per elezzione de' capitoli, o dell'università, o perchè sono di juspatronato regio, o pure de' particolari, per questo, acciocchè si possa conoscere, se chi ha ottenuto dal Papa qualchè beneficio, abbia espressa alcuna circostanza non vera, o taciutane alcuna necessaria da esprimersi, dimodochè con pregiudizio de' naturali un'estero abbia per avventura impetrati beneficj, o pure da alcuno si sia fraudolentemente estorta la collazione in suo favore di uno di que' beneficj, di cui sarebbesi dovuta fare la provista per elezzione, o per presentazione del Re, o de' privati, hanno i medesimi Dottori detto, essere lecita la retenzione di tali Lettere Apostoliche, solo a fine di vedere, che in esse non sia alcuno de' mentovati difetti; ed essendovi, se ne porti riverentemente la notizia al Papa, come si può riconoscere da quasi tutti i migliori Dottori di quella nazione = *ut Summus Pontifex certior fiat* = dice Narbon. in *l.59. tit.4. lib.2.* Recopil. *num.3. glos.2. num.16.*

Ha da ser, como se have, consumo respeto, y veneraçion de la Santa Sede Apostolica por la dichas causas, y con el zelo christianissimo de nuestros Reyes, y sus conseyeros, para suplicar dello a Su Santitad dice Bobadil. *polit. lib.2. cap.18. num.203.*

Esaminarsi *cum omni reverentia, & subjectione solum, ne dolosæ, suspecta sint, vel furtivæ & subreptitiæ*, attesta Llamas *Instruct. confess. par.1. cap.7. §.19.*

Ne vero quis existimet, quicquam apud regia Hispaniarum prætoria in hisce rebus, & negotiis ecclesiasticis fieri, quod vel minimum deroget Summi Pontificis potestati: absit enim hoc a Catholicis Hispaniarum Principibus, qui Sacrosanctæ Romanæ Ecclesiæ, ejusque Summi, & totius Christiani orbis Pontificis decreta, & mandata maximo conatu exequuntur, & venerantur: is obsecro candido animo expendat, Literarum Apostolicarum executionem quandoque differri, ac suspendi regii Prætorii decreto, & authoritate, ut maximus Christi Vicarius interim certior fiat, quot, & quantis afficiatur incommodis, & gravaminibus Respublica ista propter multa, quæ ab ipso falsis precibus, & suggestionibus impetrantur, quæ minime Sanctissimus Pontifex esset concessurus = sono parole, le quali leggonsi appresso il detto Covarr. *practic. cap.35. num.6.*, il quale dopo aver riferiti alcuni Dottori, conclude = *Quæ tamen omnia*

 sunt

sunt cautissime legenda, ne quid temere fiat adversus juris divini Pontificiam institutionem = e quasi nell'istessa maniera parlano gli altri Dottori Spagnuoli, i quali troppo lungo sarebbe il trascrivere, o riferire tutti ad uno ad uno, de' quali io però non stimo ne vero, ne ragionevole il sentimento anco ne' termini sopraddetti, in cui parlano, perchè quantunque non si possa controvertere, che i rescritti, de' quali nascesse dubbio, se siano fondati sopra espressioni false, o ne' quali sia taciuta cosa necessaria d'esprimersi, non meritino subita esecuzione, per frattanto informarsi della loro realtà, nondimeno non posso concedere, che la cognizione, se siano surrettizj, o falsi, che di sua natura si appartiene a Vescovi, o ad altri superiori ecclesiastici, si debba a dirittura assumere dalla potestà secolare, avanti di cui sia d'uopo fare sopra ciò un processo; essendo al più sentimento di alcuni Dottori, che ove non si desse l'adito al giudice ecclesiastico, o egli pur non volesse dichiarare il manifesto, e notoriamente inescusabile difetto, di cui patiscono le Lettere Apostoliche, e nell'indugio fosse per esservi danno considerabile, qualora le medesime lettere si eseguissero, sia in tal caso lecito sospenderne l'esecuzione per informarne il Sommo Pontefice; ma che i magistrati secolari a dirittura, e per regola generale s'arroghino la discussione di ciò, è del tutto irragionevole. E in fatti in Spagna, quando i Re Ferdinando, e Lisabetta ottennero da Alessandro II. la concessione sopra riferita, che si riconoscessero le Lettere Apostoliche d'Indulgenze concedute da' Sommi Pontefici prima di pubblicarle, furono contenti, che di tal cognizione ne fossero giudici il Vescovo, il Nunzio, e il Cappellano maggiore del Re, il quale in somma era persona ecclesiastica, ed in questa parte faceva la figura di delegato Apostolico; senza che niuna parte vi avesse la potestà secolare.

Con tutto quello però, che dicono questi Dottori, è certo, che come io poco fa diceva, non sono stati cotanto presuntuosi di dare nell'eccesso detestabile di dire, che generalmente tutte le Lettere Apostoliche siano nulle, e invalide, se non hanno l'exequatur, o il placet, siccome non hanno eziamdio osato di affermare, che sì fatto exequatur sia necessario negli atti, che per speciale commissione del Sommo Pontefice si fanno da' Ministri della Santa Sede per l'osservanza, e mantenimento de' sagri canoni contra i di loro violatori, oppressori, e conculcatori: siccome pure alcuni di essi hanno specialmente eccettuate le leggi generali fatte dal Papa, come si legge appresso Rodriguez *quaest. regular. tom. 1. quaest. 8. art. 7., de legibus ecclesiast. in cap. Ecclesia Sancta Maria quaest. 23. num. 7.*, il quale porta la ragione, che se dette leggi universali avessero bisogno dell'exequatur, il reggimen-

to

to della Chiesa universale anderebbe in precipizio, come dipendente dal governo secolare.

E veramente, che le Costituzioni del Papa ne' regni di Spagna si pubblichino, e si eseguiscano adirittura, e senza altra disamina, mene giunge in questo tempo istesso alle mani una solenne testimonianza della rinomata Università di Salamanca, la quale per rigettare la mostruosa calunnia, con cui udiva, che da alcuni maligni si procurava di oscurare la di lei stima, e fama, con falsamente disseminare, non essersi da essa ricevuta, ne accettata la Bolla *Unigenitus* fatta l'anno 1713. dal Sommo Pontefice CLEMENTE XI., ed insieme essersi ella anco doluta, che in fare questa Bolla non si fosse da Sua Santità sentito il parere delle prime quattro Università di Europa, ha pubblicate in questo medesimo anno colle stampe di Egidio Antonio Garzia in Salamanca cinque lettere, la prima delle quali è diretta all'istesso Sommo Pontefice, e tre ad altrettanti riguardevolissimi Prelati della Francia, e l'ultima all'Università della Sorbona, nelle quali rigettando sì fatta mostruosa, e falsa calunnia dice, che le Costituzioni Pontificie in Spagna si pubblicano a dirittura dall'Inquisitore Generale senza in conto alcuno esaminarle, e che da tutti è alle medesime con venerazione ubbidito, ributtando altresì l'altra parte della maligna impostura, che siasi doluta, per essere stata fatta la Bolla senza sentire il parere delle predette Università, alle quali dice, non altro appartenersi, che l'ubbidirti, e il venerare le Bolle Pontificie.

Fra Dottori Fiamminghi Driedone *de libertate christiana lib.2. cap.2.*, è il primo della sua nazione, il quale io abbia veduto, che abbia trattato di questa materia, e con questo Dottore sono poi camminati quasi tutti gli altri di quella gente, e specialmente Malder. *de Virtutib. Theol. quaest.1. art.10. tract. de Summ. Pontifice disp. 8. in fine*. Sicchè fa bisogno il ben'intendere quelchè abbia insegnato Driedone, poichè alcuni pretendono farli dire, quelchè non è in conto alcuno stato suo sentimento. Questi in primo luogo afferma, che la Bolla in Cœna Domini condanna, come iniqui tutti i mandati della potestà secolare, che inibiscono, e comandano, che non si eseguiscano Lettere Apostoliche, o di grazia, o di giustizia senza beneplacito, o disamina della potestà secolare. Poi dopo passa a cercare, se questi mandati della potestà secolare siano talmente contra la legge divina, che meritino così grave pena, com'è quella della scomunica riservata al Papa = *quatenus autem sciamus, an hujusmodi mandata sint contra jus divinum, dignaque sint tam gravi excommunicationis censura, reseruata soli Sedi Apostolicæ* =. E risponde, che se tali mandati sono concepiti assolutamente in tal forma, che ordinino,

 che

che non si ubbidisca, o non si dia esecuzione da alcuno a tali Lettere, ciò come offensivo della libertà ecclesiastica, non solo non si può in modo alcuno fare, ma ne anco convenire a Re, o a potestà secolare per privilegio Papale. Se poi il mandato della potestà secolare ordina, che le cose predette non si facciano senza il beneplacito, o disamina sua, è di sentimento, che questo si possa fare senza disprezzo, e pregiudizio della potestà ecclesiastica, e della Santa Sede, e delle di lei lettere, e ne rende per ragione, perche può essere, che un Principe faccia questo per privilegio, o per concessione del Papa. Dimodochè il quesito di Driedone non è, se alla potestà laicale competa a dirittura il potere ordinare, che non si eseguiscano le lettere Apostoliche senza il suo beneplacito, ma se tali ordini, o mandati talmente repugnino al jus divino, che neanche possa loro suffragare il privilegio, il quale dice, non potergli giovare nel primo membro della distinzione, ma solamente nel secondo, perchè con tal modificazione possano essere capaci di godere il privilegio, col solo scudo del quale s'ingegna di scusare i Principi = *Hic sciendum est, quod aliud est, potestatem sæcularem absolute mandare, aut constituere, ne quisquam pareat ullis literis Apostolicis justitiam, aut gratiam concernentibus, aut ne executioni mandet easdem. Aliud vero est, potestatem sæcularem mandare, aut constituere, ne sino suo beneplacito, & examine nemo pareat hujusmodi literis, neque executioni mandet easdem. Nam primum, cum sit directe contra potestatem, seu libertatem ecclesiasticam, est eam prorsus tollere, & extinguere, neque potest fieri ex ipsius Pontificis privilegio convenire Regi, aut sæculari potestati. Secundum autem videtur posse fieri absque contemptu potestatis ecclesiasticæ, & absque injuria, aut odio, aut gravamine, seu præjudicio ecclesiasticæ libertatis, & Sanctæ Sedis Apostolicæ, vel literarum ejusdem. Potest enim contingere, quod princeps quispiam, aut ex privilegio, aut ex commissione Papæ hoc faciat* = E così ne meno pone in questione, se ciò possano fare per mera autorità propria, solamente credendo ciò possibile per privilegio.

Ed è tanto vero, che questo è stato il sentimento di questo Dottore, che poco dopo trattando indipendentemente dal privilegio, o dalla concessione Pontificia, dice, che ne' casi, ne' quali convenga alcuna volta di fare la disamina, se debbasi ubbidire alle lettere Apostoliche, il ciò fare si appartiene a' giudici ecclesiastici = *tametsi hoc maxime pertineat ad judices ecclesiasticos, quibus hujuscemodi litteræ mandatorum Apostolicorum diriguntur, ut patet ex cap. Si quando de rescript.*, e poco più sotto ferma, che la potestà secolare ex jure divino è tenuta ad ubbidire alle lettere, e mandati Apostolici, con cui s'impone la scomunica, e si ordina di non aver comunione con gli scomunicati = *Ex his*

igi-

igitur liquidum est, Papam in quantum Vicarius est Christi, & Successor Divi Petri, præter potestatem cognoscendi pœnitentium peccata in foro conscientiæ, pœnitentiamque illis debitam injungendi, habere etiam a Christo potestatem, seu jurisdictionem in foro exteriori excommunicandi, seu a consortio Ecclesiæ segregandi homines contumaces. Atque ita præceptis quibusdam ligandi, quibus vitare excommunicatos teneamur, & ideo ex jure divino sæcularem potestatem oportere litteris, seu mandatis Apostolicis disponentibus in rebus hujusmodi obedire = Io mi sono un poco allungato nell'esaminare le parole di questo Dottore, perchè, o per non curarle, o forse con arte, da alcuni si allega, quasi che egli insegni, esser lecito alla potestà secolare fare l'editto soprariferito, quando ben considerate dal principio fino al fine le di lui parole, ne meno per ombra egli dice questa cosa, ma solamente permette, che ciò possa competere alla detta potestà per privilegio dato dal Papa; del restante escludendo nella potestà secolare il diritto di ritenere, o in alcun modo impedire i mandati Apostolici.

Quelchè lungamente trattando questa materia dice il dottissimo Francesco Zipèo *in analysi juris Pontificii lib.*1. *tit. de constit.* non posso meglio spiegare, che coll'intieramente riferire le di lui parole, colle quali ci fa vedere, che in Fiandra non vi è altro editto della potestà secolare, fuorchè circa alle proviste de' benefizj per alcuni abusi anticamente introdottivi, e poscia corretti, e levati dal sagro Concilio di Trento, e questi editti dice non potersi estendere alle Costituzioni Apostoliche: E che sebbene per timore del fisco ognuno prende il placet, ciò si fa per non entrare in contesa, e per non fare sua propria, quella, che sarebbe causa di tutti, ristringendosi però sempre a' diplomi, e alle lettere impetrate da particolari = *Porro quæri potest, an nullæ Constitutiones Apostolicæ in Belgio effectum habere possint, nisi prævio principum placito, ut vocant; Profecto, si res, ut se habet, examinetur, in omnibus non opus esse judicabit, qui non ex præjudicata aliqua opinione, sed ex vero statuere volet. Nulla enim edicta, quæ saltem innotuerunt, id mandant; quæ enim reperiuntur in libro edictorum sub rubr.* §. *de caus. benefic. omnia tam narrativis verbis, quæ impulsivam, & finalem causam earum constitutionum continent, quam dispositivis, sonant de provisionibus beneficialibus. Et in edicto anni* 1497. 20. *Maii ab abusibus hujusmodi Bullarum Procurator generalis refertur nomine principis appellasse ad Pontificem Alexandrum VI., & Sanctam Sedem, & in defectum sufficientis provisionis ad futurum concilium. Porro Tridentinum Concilium hujusmodi abusibus providet nunc sufficientissime, unde videri aliquibus posset, cessare posse nunc hujusmodi edicta. Edictum Caroli V.* 28. *Octobris* 1541., *duo circa hanc materiam continet puncta, primum, quod nullæ*

nullæ litteræ placiti dabuntur super provisionibus, quibus Parochus eximatur ab obligatione residendi, aut super ætate dispensetur, aut ignorantia idiomatis, aut coadiutoria in præbenda, aliove beneficio detur. Secundum, quod in omnibus provisionibus parochialium adjungatur, ut impetrans teneatur residere. Ordinatio Engelberti Nassovii locumtenentis regis anno 1493. 28. *Octobris est tantum in judicialibus, ne in prima instantia Flandri extra patriam trahantur, & constat postea in concilio Mechliniensi declaratum, respectu Episcopi Tornacensis in prima instantia ordinaria locum non habere, quominus Flandros suæ diœcesis, & in causis suæ jurisdictionis extra Flandriam in prima instantia ad suum tribunal trahat. Saltem ex his liquidum est, edicta ea omnia, nonnisi, & abusus circa ea porrigi, non vero ad cursum Constitutionum Apostolicarum, quæ pro salubri regimine Ecclesiæ, maturis, & repetitis deliberationibus ad tollendos abusus, cum magno decore domus Dei, incremento politiæ ecclesiasticæ, & argumento justitiæ sæcularis promulgantur. Beneficialia porro diplomata subreptione, gratia, & sordibus sæpe obtinentur, ut incommoda in his frequentia esse possint, non in illis, adeoque dispar de utrisque est ratio judicandi. Sic qui historias nostrates scripserunt, de inhibitionibus hujusmodi contra beneficialia meminerunt, neque ulterius, & quidam addunt, ex privilegio Leonis X. id postea permissum. Ut ut sit; hactenus post integrum sæculum a primis edictis lapsum, & amplius, ne quidem in Concilio Brabantiæ esse videtur formulare placiti aliud, quam pro Bullis beneficialibus.*

At vero non nemo dicet, usus habet, ut placitum pro quocumque diplomate petatur. Jam in principio dixi, me supponere præjudicatum hunc, si non errorem, at opinionem; & disputare, an edictum aliquod sit, quod hunc usum firmet, & non esse demonstravi, sed quod plerique, qui Romæ aliquid accipiunt, placitum petant, fit, quia ad nomen fisci, & minas ingentium mulctarum omnes privatim horrent, nec ob sumptum paucorum aureorum, quo id placitum impetratur vitandum, vult aliquis quæstionem universalem, seu omnium, suam privatam solius facere, disputare inquam, num egeat placito, an non. Sed hæc singulorum in re sua agendi ratio ipsi universæ jurisdictioni Ecclesiæ præjudicium inferre non potest.

E dell'istesso sentimento si mostra questo gran Canonista, e ben pratico de' costumi della Fiandra, dove egli per lungo tempo esercitò la carica d'Offiziale della Corte Vescovale di Anversa nel trattato *de jurisd. Eccles., & Civil. lib.* 1. *cap.* 63., ove allega Azorio *Instit. moral. par.* 1. *lib.* 5. *cap.* 14. *quæst.* 384., *& lib.* 2. *cap.* 25.; il quale dice, che alla potestà secolare non è lecito conoscere, se le lettere, e proviste Apostoliche siano false, e sorrettizie, appartenendosi questa cognizione al superiore eccle-

ecclesiastico, e che anticamente ne' tempi di Carlo Magno in Francia non vi era questo privilegio, come osserva, farci testimonianza il rescritto di questo grande, e pio Imperatore nel detto *cap. In memoriam dist.19.*

Quantunque poi ultimamente Vanespen in un suo trattato modernamente dato alla luce de *promulg. leg. Eccles.*, e l'Autore dell'altro trattato *de jure Belgarum* circa l'esecuzione delle lettere Apostoliche, si siano sforzati di far trapassare la potestà secolare oltre i limiti più moderati prescritti da Zipeo, nondimeno la verità si è, che poi ristringono le loro prove al solo, quantunque ancor questo illecito, uso, circa alle proviste beneficiali, e circa i diplomi privati, appoggiando anco tal'uso a convenzioni colla Santa Sede, come coll'autorità del Guicciardino nella Relazione della Fiandra dice Vanespen *par.2. tit. de placit. reg. §.1. vers. Hujus vero*, dicendo = *Quoad res ecclesiasticas attinet, easdem fere habet cum Pontifice maximo in hac ditione conventiones, quas in regno Galliarum Rex; nec beneficium ullum, nec gratiam potest conferre, nec expedire in hanc terram diplomata, aut quid aliud tale, quod effectum sortiatur absque Principis, vel Consiliariorum ejus placito, atque consensu*: e allega Uberto de Loyens *de Curia Brabantiæ*, e Bertrando Lotd *in resolut. Belgicis tract.2. art.3.*, i quali parlano con sì fatta restrizzione. E quantunque egli poi s'inoltri a sforzarsi di estendere quest'uso a tutte le Costituzioni Pontificie, eziamdio in materia di dogma, nondimeno si mostra affatto privo di ragione, e di autorità per provare questo suo soprammodo erroneo assunto, potendoseli molto più ragionevolmente contraporre quello, che di sì fatte usanze offensive della Chiesa, quantunque laico, dice Peckio altro gran Dottore Fiammingo, e Consigliero del gran Consiglio di Fiandra nel suo trattato *de jure sistendi cap.4. num.14.* = *quam tamen consuetudinem, & multas alias ejusdem farinæ non posse jure satis defendi puto, & quæ libertati Ecclesiæ plurimum adversantur, & proinde non valent apud istos, & catholicos judices, qui timorem Domini habent; Auth. cassa, & irrita Cod. de summa Trinit. licet forte valeant apud eos, apud quos quicquid lubet, licet, & qui Ecclesiam oderunt, eamque principibus sæcularibus libenter in omnibus subjicerent, confusionem passuri in magno illo die* (odano di grazia questi tali le parole di questo gran Giurisconsulto) *cum ad judicandum eos veniet, cujus sponsam hic contempserunt, & injuria affecerunt.*

E se parliamo della Francia, già sopra con ogni maggior evidenza appoggiato sul fondamento di fatti incontrastabili ho provata fino al tempo dello scisma di Urbano VI. l'antica libertà della Chiesa, e della Santa Sede Apostolica, e de' Sommi Ponte-

fici

fici in eseguire in quel regno le proprie leggi, definizioni, e decreti; E benchè durante lo scisma fossero fatti molti atti di pessimo esempio, co' quali si perdeva il rispetto alla autorità Pontificia, e alla dignità della Santa Sede, nulla però hanno, che fare colle corruttele introdotte dopo, quando lo scisma era già estinto: imperocchè mentre quello travagliava la Francia, i Pontefici per causa dell'ubbidienza a essi negata procedettero a minacce, e a sentenze contra i Cardinali scismatici, e contra il Re, e anco contra altri aderenti all'Antipapa: e quantunque le lettere del Papa legittimo fossero talora date al fuoco, e fosse altresi appellato al futuro concilio, nondimeno non si parlò giammai del difetto del beneplacito regio, ne questo fu mai allegato.

Dopo poi s'introdussero appoco appoco molti abusi per l'inanzi inusitati, e principiaronsi a vedere gli arresti, e le sentenze sopra le cose, e sopra le cause di Chiesa, le quali sentenze, e arresti furono dati in luce dall'anno 1384. fin'all'anno 1414. da Giovanni Gallo, uno de' primarj scismatici, e Avvocato regio, finchè l'empio Carlo Molineo colle sue parimente empie note fatte a predetti arresti, e sentenze di Gio: Gallo procurò di assodare l'abuso di tali corruttele, con cui restò ugualmente intaccata l'autorità della Santa Sede Apostolica, e del Sommo Pontefice, che quella de' Vescovi, privati della protezzione della medesima Santa Sede; Onde poscia quello, che nel principio fu certamente colpa, passando di poi in abuso, finalmente si pretese di palliarlo col titolo di consuetudine, d'uso, e di possesso.

Il che considerando Pietro Jacobo celebre Giurisconsulto di Orleans, e gran pratico de' suoi tempi nella sua pratica *rubr.63. de caus. ex quibus* Vasal. *num.* 80. con lamentevole zelo inveisce contra i Dottori, sì del dritto canonico, come del civile, e altresì contra i Maestri in Teologia, perchè dolosamente parlavano, e nelle scuole, e altrove se la passavano chiudendo gli occhi, e non meno contra i consiglieri regj, i quali palliavano queste corruttele per timore di dispiacere al Re, se avessero detto la verità.

Così anco Rebuffo a tutti noto per la dottrina, ne' suoi Commentarj ad *Constit. reg. tom.3. tit. Ut laici non conveniantur coram judic. eccles. glos. unic. num.*10. parla d'alcuni del tutto intenti a pervertere la giurisdizione ecclesiastica, i quali erano però giunti a tal segno, che avevano meritato d'essere deposti = *quosdam scimus depositos jurisdictionem ecclesiasticam pervertere volentes, sequentes eorum Patrem, & Magistrum Petrum de Cuneriis, sed defecerunt, sicut fumus & aruit cor eorum.*

Questo Pietro Cunerio, o di Coignet (così, e in vero con ragione, biasimato dal Rebuffo) è quelli, che l'anno 1328., essendo

Pro-

Procuratore fiscale, espose a Filippo Valesio querela contra la giurisdizione ecclesiastica, perchè fosse abbassata, e il quale in una conferenza pubblica tenutasi alla presenza del Re su tal materia in Parigi, nella quale sostennero le parti della Chiesa due Vescovi Francesi, cioè Pietro Bertrando Vescovo d'Autun, che fu poi Cardinale di S. Clemente, e Pietro Roggiero eletto di Sens, inalzato dopo alla dignità Pontificale sotto nome di Clemente VI., restò al disotto; onde il Re intese le ragioni dell'una, e dell'altra parte, non volle, che si facesse novità, anzi con singolare, e commendabilissima pietà protestò, *jura Ecclesiarum aucta esse potius, quam imminuta velle*, e la memoria di Coignet poi rimase ridicola, e infame appresso i Francesi.

Emil., & Gaguin. amb. lib. 8. Spondan. an. 1329. num. 11., & 12.

Guymerio Consigliere del Senato di Parigi, e Presidente della Camera dell'Inqueste dopo avere in primo luogo fermato, essere nulli tutti gli statuti, e tutte le consuetudini contrarie alla libertà della Chiesa, e dopo avere avvertito, che, chi osserva tali statuti, o pure gli fa osservare, o turba, o impedisce da per se, o direttamente, o indirettamente la giurisdizione della medesima Chiesa, o da ajuto, consiglio, o favore, incorre nella scomunica, dalla quale egli nota, restar legati moltissimi Giudici, e Rettori, si duole specialmente di ciocchè si faceva in Francia = *Cum autem Rex Franciæ sit pugil Ecclesiæ, & inter omnes christianos Christianissimus, debet custodire jurisdictiones, & libertates ecclesiasticas; Sed officiarii ejus in multis hodie turbant Ecclesiam in prædictis; ita quod, nisi Deus provideat, tandem jurisdictio, & libertates ecclesiasticæ evanescent, sicut tempore Philippi Regis de Valesio Petrus de Cuneriis putavit auferre jurisdictionem temporalem Ecclesiæ*; Sopra le quali parole di Guymerio Filippo Probo di lui glossatore dice pure l'istesso = *A quibus adhuc non desistunt, adeo quod judices ecclesiastici nihil, aut parum habent in jurisdictionis exercitio; quia illud frustatim per judices laicos fuit laceratum, & usurpatum, ut patet experientia rerum magistra*.

Guymer. in præfat. pragm. Sanct. §. Cum itaque verb. libertatis.

Stefano Aufrerio Dottore anch'egli Francese, e Consigliere regio trattando della giurisdizione della Chiesa, la quale egli ben conosceva, essere in tante maniere offesa *in Styl. parlament. addition. tit. quorum cognitio specialiter pertinet ad Regem*, non seppe trovare altra maniera di disimpegnarsi a favellarne, cognoscendo non poter difendere queste novelle cattive consuetudini, che con liberamente dire = *Sed cum sim de regno, & de corpore curiæ, nolo regni consuetudinem impugnare*, ed altri poi non sanno appigliarsi ad altra ancora per tentare di salvarsi, che a quella di una tacita toleranza, e permissione de' Sommi Pontefici, come si raccoglie da Feuret de l'Abus *lib. 1. cap. 4. num. 1 1 23. 24., e 25.*, e da Pietro di Marca *lib. 3. cap. 6. num. 5.*

Dopo

Dopo cessato coll'elezzione di Martino V. il dannosissimo scisma, non mancò il Re Carlo VII., con singolar pietà di ordinare con sue lettere spedite nel mese di Febbrajo dell'anno 1424., che tutte le bolle, o rescritti della Corte di Roma, sì di proviste di beneficj, come per esecuzione della giurisdizione apostolica incontinenti si eseguissero, come erasi fatto a favore degli Antipapi Clemente VII., e Benedetto XIII., a quali la Francia aveva prestata ubbidienza, derogando a tutte le ordinazioni regie, e a qualsivoglia arresto del Parlamento, e a qualsisia altro uso, e mandato in contrario = *Tam in beneficiorum collatione, quam in jurisdictionis Apostolicæ executione, modo, & forma, quibus fel. mem. Clement. VII., & Benedicti XIII. temporibus usus fuerat, non obstantibus ordinationibus regiis quibuscumque, arrestis Parlamenti, & aliis quibuscumque usibus, & mandatis in contrarium*, come cavando ciò dal trattato *de Statu eccles. Gallican. tempore schismatis fol.*84., riferisce Feuret de l'Abus *lib. cap.*4. *in fin.*, il quale però soggiunge, che Cousinot Procuratore generale del Re nel Parlamento di Parigi si oppose alla registrazione, e verificazione di queste lettere reali, come date dal Re per inavvertenza.

Laonde quelchè da alcun tempo in quà si arroga di fare in Francia la potestà secolare, riconoscendo le sentenze ecclesiastiche, e le provisioni Apostoliche, impedendone a suo talento l'esecuzione, o dichiarandole, secondo la frase di que' Tribunali, abusiue, resta perlopiù compreso sotto il nome generale di quelle irregolarissime appellazioni, e del tutto ripugnanti a sagri canoni, dopo il predetto scisma introdotte, che chiamansi ab abusu, quasi che l'aggiunta di questa parola facesse loro perdere la qualità di appellazione, la quale in cause ecclesiastiche, e spirituali dal Tribunale ecclesiastico si usurpa la potestà secolare, e in vigore della quale appellazione la medesima potestà in sostanza, e con effetto tira a se la cognizione di tale cause, e le giudica, e sopra di esse decreta, e pronunzia, onde in realtà in niente altro si differenziano dall'appellazioni ordinarie, che nel nome, e nella formola di pronunciare. Appellazioni in vero, le quali, o se ne risguardi la fresca origine, o il pretesto d'introdurlo, o l'ingiustizia, o il cattiuo uso, o la contradizione della Chiesa, appariscono per ogni conto illecite, ingiuste, e degne di essere in tutto, e per tutto proscritte.

E cominciando dall'origine, l'introduzione di questi appelli non è certamente antica, perchè, come accuratamente osserva Altaserra gran Canonista, e Decano dell'università di Tolosa nel suo dotto trattato, fatto ad istanza del Clero Gallicano in risposta al Feuret, e ad altri, che hanno preteso difendere questi appelli,

*Altaserra Eccles. jurisdictionis vindiciæ adversus Caroli Feuret, & aliorum tractatus de abusu lib.*8. *cap.*8.

Digitized by Google

pelli, finchè regnò Carlo VIII., furono del tutto incogniti, e inusitati = *Sed ut ætas appellationum tamquam ab abusu accuratius observetur, harum ne nomen quidem notum fuit temporibus Caroli VI., Caroli VII., Ludovici XI., & Caroli VIII.*

Comprova questa verità aggiungendo, che nè Stefano Aufrerio, il quale fiorì circa l'anno 1486., nè Gio. Gallo Procuratore Regio in tempo di Carlo VI., il quale scrisse gli arresti del Parlamento fino all'anno 1515., portano atti antichi di questi appelli, il che prima d'Altaserra avvertirono Pasquier nelle Ricerche della Francia, e Charlas nel trattato della libertà della Chiesa Gallicana. E Egidio le Maistre, primo Presidente del Parlamento di Parigi nella raccolta di questi appelli, il più antico, che ponga, è dell'anno 1533.; E Lucio nel secondo libro de placiti della Curia Suprema nel titolo, in cui tratta di tali appellazioni, non ne riferisce alcuno più antico dell'anno 1537., siccome anco il celebre Cardinale di Richelieu nel suo testamento politico, dopo aver molto favellato dell'origine di questa novella sorte d'appellazione, confessa ancor'esso, che non cominciò a comparire scopertamente, che sotto Francesco I., il quale fu il primo a valersi di questo nome di appello di abuso.

Pasquier Recherches lib. 3. chap. 38.
De libert. eccles. Gallic. lib. 2. cap. 1. n. 10.

Richelieu testamen. politique prem. part. chap. 2. sect. 2.

L'istesso Feuret con tutto il suo grande sforzo di farlo passare per antico, non sa portarne, che un'atto solo dell'anno 1404., cioè nel tempo dello scisma, il quale atto però nè anco dice, che cosa contenga: E dal detto anno 1404. salta ad allegarne un'altro dell'anno 1449., il quale, come osserva benissimo Charlas, mostra di essere in termini di giurisdizione sopra dominio temporale della Chiesa, proveniente dal Re; Nè anco Pietro di Marca seppe rinvenirne esempio più antico, che quello d'un'appellazione interposta dal Procuratore del Capitolo di Parigi nell'anno 1501. dall'imposizione d'una decima indetta da Alessandro VI., non però ad alcun tribunale secolare, *ma ad præfatum Sanctissimum nostrum Papam melius consulendum, vel consultum, & sacrosanctam synodum universalem primo celebrandam.*

Feuret de l'abus litt. 1. chap. 2. n. 2.

De libertat. Eccles. Gallic. lib. 2. cap. 1. num. 6.

De Marca in concord. Sacerd., & Imper. libr. 4. cap. 19. §. 4.

Nè meno illecita si scuopre questa appellazione, se sene considera il pretesto: Imperocchè quell'unico, che si apporta di volere con tal mezzo preservare l'autorità, e la giurisdizione reale da pregiudizj, che potesse loro fare la giurisdizione ecclesiastica, apparisce da per se stesso così fievole, che non merita perdersi il tempo a dimostrarne l'insussistenza: Perchè, e qual ragione mai vuole, che l'autorità secolare con tal pretesto si costituisca giudice, e si faccia da se ragione sopra la Chiesa, e non la Chiesa, ch'è la più degna, sopra l'autorità secolare? E se questa ragione valesse, e chi non si avvede, che questa sarebbe anco per la Chiesa, acciocchè difendesse le sue preeminenze, e la sua auto-

 rità,

rità, ond' ella pur potrebbe molto più giustamente dagli arresti de'Parlamenti interporre l'appello ab abusu al Sommo Pontefice, il quale con più stretto obbligo è tenuto a custodire sane, e salue le ragioni della Chiesa, che il Principe, e i di lui magistrati quelle del principato.

Quindi rivolgendo il discorso all'ingiustizia, e chi mai, ancorchè contra sua voglia, purche ami il vero, non sarà costretto a confessare l'ingiustizia cotanto chiara, e manifesta di questo appello, la quale appunto si scuopre per quell'istessa ragione, sopra cui i suoi difensori pretendono appoggiarne la giustizia? Questa si è, che i Principi sono custodi, e esecutori de' canoni; ma se sono tali, mentre, come a tutti è palese, i canoni determinano, che nelle cause ecclesiastiche l'appellazioni salgano di mano in mano dal giudice inferiore ecclesiastico al superiore parimente ecclesiastico, e mentre questa è stata la regola tenuta costantemente da tutti i Padri, e da Concilj, in quella guisa appunto, che secondo la Novella di Giustiniano è determinato dal dritto Cesareo nelle cause civili, come mai possono dirsi custodi, ed esecutori de' canoni quelli, che coll'istesso a dirittura assumere a se in vigore di questo appello la cognizione delle cause ecclesiastiche, violano, e conculcano questi canoni? Non è questo farla da custodi, non da esecutori de' canoni, ma da destruttori de' medesimi, o pure da promulgatori di nuovi canoni affatto opposti agli antichi, essendo per altro cosa molto differente il custodire, e il difendere dal tirare a se la cognizione, come dice Salgado = *Cui commendata est alicujus protectio, non intelligitur concessa in eum jurisdictio, sed dumtaxat defensio ab oppressionibus*.

Can. scitote 6. quæ. 3. can. per singulas il 2. can. nullus primas can. conquestus 9. quæst. 3. cap. pastoralis de off. ordin. cap. sollicitudinem cap. cum causa de appell. cap. per tuas de sent. excom.

Novel. 23. de appel.

Salgad. de reg. protect. in epilog. præm.

Nella Francia istessa, come altri hanno singolarmente avvertito, ne'tempi antichi non è stata mai ammessa l'appellazione dal tribunale ecclesiastico al regio, come confessano Pietro Cunerio = *nullus a Curia Prælatorum appellat ad Curiam regiam* = Mansuerio = *a Iudice Ecclesiastico non est appellandum ad Iudicem laicum, nec contra*, e il sopranominato Gio. Gallo, il quale porta tre appelli rigettati dal Parlamento, adducendone la ragione, *quia Curia Ecclesiastica non ressortitur ad temporalem*, i quali Dottori sono anco riferiti da Pietro di Marca: Di modochè ne l'antico libro continente lo stile del Parlamento di Parigi, ne Stefano Auferio, che vi fece l'aggiunte, parlano mai di questo appello, quantunque nel libro dello stile legganst più titoli concernenti la materia delle appellazioni, cioè *de appellationibus, & emenda, & executione ipsarum*, e l'altro = *quando quis sit exemptus a jurisdictione illius, a quo appellavit* = E il terzo = *quorum appellationes non recipiuntur* = E il quarto = *an qui appellavit ad Curiam, omisso me-*

Petrus de Cuneriis art. 14.

Mansuerius tit. de appell. §. 22.

Io. Gallus qu. 161.

Petrus de Marc. in concor. lib. 4. cap. 19. §. 5.

medio; remitti debeat: E in questo titolo si vede, che anticamente si procedeva con tal religiosità, e osservanza delle leggi, che ne pure nelle cause civili si ammetteva l'appello, che al giudice immediato superiore; E il quinto = *an appellans aliqua de novo proponens in causa appellationis audiri debeat*: Ed il sesto = *An appellans, vel judex teneatur solvere emendam, vel non*: E finalmente il settimo = *De modo proponendi causam appellationis in Curia*: E pure, se in que'tempi questo appello fosse stato conosciuto, e approvato per giusto, non mai più opportunamente, se ne sarebbe dovuto far parola, che nel predetto libro dello stile del Parlamento, al quale si fatti appelli presentemente si devolvono.

Perciò non rechi maraviglia, se il sopraddetto Stefano Auferio Presidente del Parlamento di Tolosa, non potè far dimeno di non confessare, avere molte volte dubitato, dove si potesse fondare questo appello, con dire anco, che a suo tempo, cioè circa l'anno 1514., i giudici secolari sempre si astennero dal conoscere sopra i meriti delle cause a essi portate per appello d'abuso, fuori che una sola volta: E Pietro Rebuffo, insigne per dottrina, ancorchè franzese, parlando di questo appello di abuso, afferma chiaramente, che questo manderà molti all'inferno = *alioqui et is abusus multos deducet ad inferos*.

Aufrer. in addit. ad repet. Clem. I. de offic. ordin. pag. 2. num. 30.

Rebuff. super præm. concord. verb. summas.

Ne meno fuori di proposito è l'altra ragione, colla quale alcuni si lusingano di far comparire giusta questa razza di appellazioni, la quale si è, che i magistrati secolari con tali cognizioni riparano l'ingiustizie de giudici ecclesiastichi. Dunque i soli magistrati secolari sono inerrabili, e infallibili, e non soggetti a passioni, o a affetti, onde non potendo in niun conto traviare dal diritto sentiero, sia la Chiesa necessariamente costretta a soggiacerne al giudizio, come sicuramente lontano da ogni errore? E all'incontro, dunque tutti i giudici ecclesiastici, a quali di grado in grado secondo la disposizione de' sagri canoni debbonsi nelle cause del foro ecclesiastico devolvere le cause d'appellazioni, sono o per difetto di scienza, o di amore verso il giusto, incapaci di conoscere il vero, e di emendare, correggere, e riparare quelchè dal giudice inferiore fosse stato mal giudicato? Dunque ne'secoli passati si inavveduti sono stati tanti Re, che per lungo tempo hanno governata la Francia, o così poco esperti nel governo, che non abbiano saputo valersi di questo rimedio per guardarsi dalla giurisdizione Ecclesiastica, e per emendare l'ingiustizie della medesima? *Tot Sæculis latuit usus*, così dice benissimo il sopraddetto Altaserra, *appellationum ad judicem sæcularem a judice ecclesiastico; Vnde nam prodijt ferreo sæculo: Tot Reges, & Principes, qui per sæcula clavum regni tenuerunt, ita supini, & re-*

Altaserra Eccles. jurisd. Vindic. libr. 8. cap. 8.

& rerum publicarum expertes fuere, ut de coercenda jurisdictione ecclesiastica non adverterint, vel eos id remedij effugerit: Perlochè considerandosi ciò da questo dotto, e sauio Canonista, egli assai esclama contra questa moderna introduzione, la quale chiama corruttela della disciplina ecclesiastica, molto vivamente la detesta, e con pari veemenza inveisce contra di essa, e contra gli arresti con si grande abuso, da qualche tempo in quà con grave offesa delle coscienze, usciti dal Parlamento, de' quali egli osserva farsi da Feuret molto maggior conto, che de' sagri canoni.

Richel. test. polic. ch. 2. sect. 2.

Con non disugual fervore il Cardinale di Richelieu, con tuttochè fosse primo ministro della Corona di Francia, esagera l' ingiustizia di questo veramente abusivo appello ab abusu, e con tutta evidenza dimostra, che la pretensione de' Parlamenti, che col motivo, che da giudici ecclesiastici talora si giudichi contra i canoni, e contra i decreti, de' quali i Re siano esecutori, e protettori, si aspetti a essi il correggere l'abuso delle loro sentenze, è un' intrapresa affatto nuda anco di semplice apparenza di giustizia; onde afferma, essere ciò del tutto insoffribile. E ne porta la ragione, che se tutta la Chiesa giudicasse contra i canoni, e contra i decreti, si potrebbe per avuentura allora dire, che il Re, che n'è protettore, potesse, e dovesse con tal mezzo straordinario proveniente dalla sua autorità difendergli: Ma che se un giudice ha pronunziato contra il tenore de' canoni, potendo questa sentenza, quando sia ingiusta, essere corretta, e annullata dal suo superiore, che gli officiali del Principe possano, senza mettere le mani nell'incensiero, e senza un manifesto abuso, fare quelchè non si aspetta, se non a chi è specialmente consagrato a Dio, questo è quelchè ei rigetta, come affatto ingiusto. E in fine apertamente conclude, con dire, che quando i giudici secolari fanno ciò prima dell' ultima sentenza data dal giudice ecclesiastico, un tale attentato non solamente è privo di giustizia, ma non ne ha anco una minima apparenza.

Ma se questo cotanto irregolare, e a sagri canoni repugnante appello ab abusu è ingiusto, e cattivo in se, quanto peggiore, e quanto più condannabile lo rende il cattivissimo uso, che ne fa la potestà laica, e le conseguenze nocive, che ne risultano. Il pretesto di preservare l'autorità reale da pregiudizij, che se le fossero potuti fare dalla giurisdizzione ecclesiastica, fu il primiero attacco de' ministri laici per introdurre questa novità, del qual pretesto già sopra vedemmo la debolezza, non essendo in conto veruno valevole a costituire la potestà secolare giudice di tali differenze; Ma l'osservanza susseguentemente di mano in mano all'estremo allargata di questo grande abuso, non si estende ella a tut-

a tutte le sorti di cause? E quale è mai quella causa, che venendo dal tribunale ecclesiastico non sia a piacere della potestà secolare soggetta a esser tirata al tribunale laico col manto di questo appello?

Anticamente non ardivano i magistrati laicali ammettere questi appelli, che nelle cause gravi: al presente indistintamente con gravissima offesa della giurisdizione ecclesiastica, e con non minor pregiudizio della dignità de' Metropolitani, danno di mano a tutte le cause, onde la giurisdizione ecclesiastica resta annientata. Alzano il braccio sino a farsi giudici nelle cause delle censure, come se avessero avuto da Gesù Cristo qualchè porzione dell'autorità delle chiavi dal medesimo consegnate a S.Pietro, e a suoi successori.

Feuret de l'abus liu. prem. chap. 2. §. 4.

Ammettono questo appello anco ne' decreti fatti da Prelati nella santa visita, quantunque l'anno 1610. fosse con un special decreto vietato ciò fare.

Feuret de l'abus l. chap. 2. §. 22.

E l'anno 1625., con tuttochè il Re Ludovico XIII. per moderare almeno in parte il cattivo uso di questo appello, con un' altro suo editto vietasse, che niun giudice ecclesiastico, dalla cui sentenza fosse stato appellato, come da abuso, fosse obbligato a stare in giudizio, e tal'editto, da quel buon Re fosse fatto per la ragione ben grande del rispetto dovuto alla dignità de' Vescovi, e de loro Vicarj, tuttavia, come se tal'editto non vi fosse, dice Feuret, che fanno stare in giudizio il procuratore loro.

Marc. in concord. sac., & imp. lib. ult. cap. 19. n. 8.

Feuret de l'abus chap. 2. §. 21.

Siccome, quantunque il medesimo Re con un simile editto l'anno 1629. ordinasse a Parlamenti di non assumere per via di tale appello la cognizione delle cause mere spirituali, ne delle cause dell'amministrazione de' Sagramenti, ne anco sotto pretesto di possessorio, nulla dimeno calpestato il regio decreto, ogni dì assumono si fatte cognizioni; E benchè nell'articolo 59. della costituzione di Blois si proibisca alle corti regie di ricevere questi appelli ne' casi, che non si trovano espressi nelle costituzioni reali; nondimeno ne pur questa proibizione in fatti ha luogo, ne si osserva.

Feuret de l'abus liu. 4. chap. 11. §. 6. Mar. in conc. lib. 4. cap. 20. §. 1. Charlas de liber. Eccl. Gall. lib. 12. cap. 12. §. 6.

Charlas de libert. Eccles. Gallic. libr. 12. cap. 11. §. 10.

In oltre secondo il primiero stato dell'uso di questo appello, ne anco appresso la potestà secolare si stimava questo in modo alcuno lecito, se non in caso d'ingiustizia, e d'abuso certo, e notorio, e in molte maniere ciò si prova da Feuret, confessando egli medesimo, ciò non essere senza ragione, e però non può far di meno di dire, *che la frequenza di questi appelli, come d'abuso, essendo tale, ch'ella degenera in puro abuso, sarebbe bene di richiamare il diritto antico, e di obbligare quelli, che volessero appellare, come d'abuso, di provedersi per richiesta alle Corti del parlamento, per esser ricevuti, come appellanti, e di mostrare i casi notorj, sopra i* qua-

Feuret de l'abus liu. prem. chap. 2. §. 5.

Feuret d. §. 5. vers. et sens doute cen'est pas.

quali intendono di fondare l'abuso; acciocchè non essendo tali, si dichiarasse subito, non essere da riceversi questi appellanti. Questa è una testimonianza irrefragabile del cattivo uso di questo appello fatta da questo dottore, il quale in un gran trattato ha preso l'assunto di difenderlo.

Arresto 16. Iannar. 1601.

I Senatori antichi del Parlamento almeno conoscevano, che se in una causa ecclesiastica tutti i giudici delle tre istanze erano stati d'un sentimento conforme, bisognava reputare i loro giudizj giusti, e però dichiararono, non doversi in tal caso ammettere l'appello, tamquam ab abusu, conformandosi colla disposizione Imperiale, che si legge nel Codice Teodosiano = *Omnes causæ Episcoporum sententiis confirmatæ perpetuo stabilitatis jure firmentur, nec liceat ulterius retractari, quod Episcoporum sententia deciderit* = Il che viene approvato anco ne' Capitolari: Ma ora indistintamente si usurpano col pretesto dell'appello tamquam ab abusu anco questa cognizione riprovata da tutte le leggi.

Recueil des actes du Clerge p. 2. pag. 50.

L. Religionis C. Theodos. de Episc. judic.

Capit. lib. 6. cap. 281.

Molti altri sono i mali, che nascono da questo appello, illecito, e cattivo nella sua origine, ma molto peggiore nell'uso, onde il predetto Cardinale di Richelieu non può non confessare la grave offesa, che fa all'autorità della Chiesa, e per conseguenza il grandissimo pregiudizio delle coscienze = *Il male, dic'egli, che la Chiesa riporta da tali intraprese, è altrettanto piu insopportabile, perche egli impedisce assolutamente i Prelati di fare le loro cariche. Se un Vescovo vuole punire un'ecclesiastico, questi incontinenti si leva dalla sua giurisdizione con un'appello, come d'abuso; Se nel fare la visita, fa qualche decreto, l'effetto n'è subito impedito, perchè quantunque in materia di disciplina gli appelli siano solamente devolutivi, i Parlamenti gli rendono contra ogni ragione sospensivi. Finalmente si può con verità dire, che la Chiesa è ne ferri, e che se i di lei ministri hanno gli occhi aperti, hanno però le mani legate, dimodochè veggendo i mali, non possono rimediarvi.*

Richel. testam. polit. prem. part. chap. 2. sect. 2.

Finalmente tutto questo, che dice il Cardinale Richelieu, è altresì una prova ben grande della contradizione, che generalmente il Clero di Francia ha sempre fatto contra questo appello. Imperocchè, se così riprova l'appello ab abusu chi ha per molti anni esercitato il più sublime ministero di quella Corona, e nell'esercizio di tal ministero ha terminata la vita, quanto più doverassi credere, che universalmente l'abbia riprovato il Clero della Chiesa Gallicana, quelchè sia di alcuni particolari, che scordatisi della propria dignità Sacerdotale, per cui sono ascritti nella Sorte del Signore, nondimeno conculcato il debito del officio loro, hanno voluto anzi abbassarsi a bramare gli agli, e le cipolle dell'Egitto, che gustare la manna data loro dal Cielo.

Fre-

Frequentiffime fono le querele, che il Clero ha portate al Re contra quefto appello, come provano gli atti del medefimo Clero, colle quali amaramente dimoftra, che annienta la giurifdizzione ecclefiaftica, e impedifce la correzzione degli ecclefiaftici, e però lo chiama il maggior male, e la più grave piaga, che foffra la Chiefa, non vi effendo cofa, che non tiri a fe con quefto pretefto la poteftà fecolare, onde i reati degli ecclefiaftici reftano impuniti, e l'autorità de Vefcovi rimane fchernita, e difprezzato il vigore, e la difciplina, come dell'anno 1585. fotto il dì 14. di Ottobre, e il dì 19. di Nouembre dell' ifteffo anno fu rimoftrato a Errigo III.: e l'anno 1617. il dì 18. di Luglio, e l'anno 1621. il dì 18. d'Ottobre a Luigi XIII.; E l'ifteffo il dì 12. di Gennajo dell'anno 1666. a nome di fi illuftre Clero fu dal Vefcovo di Amiens rappresentato al Re Luigi XIV. con una fondatiffima aringa, nella quale apertamente diffe, generarfi da quefto appello un grandiffimo difordine, e una ugualmente gran confufione, ed effere quello una invenzione novella di quefti ultimi fecoli, il di cui veleno non è paffato ad infettare l'altre nazioni Criftiane = *Mais les appellations comme d'abus apportent bien encore un plus grand defordre, & une plus grande confufion. C'eft une nouvelle chicane inconnue en France avant les derniers fiecles, & dont le venin n'a point infecté les autres nations Chreftiennes.*

Recueil des Actes to. 5. pag. 70.

d. tom. 5. pag. 84. d. to. 5. pag. 280. d. to. 5. pag. 294.

d. tom. 5. pag. 464., & 471.

Effendo altresì ftato fempre contradetto, impugnato, e riprovato ogni anno dalla Santa Sede Apoftolica nella pubblicazione della Bolla in Cęna Domini, dalla quale s'impugnano, e fi riprovano tutti fimiglianti atti offenfivi dell'autorità, giurifdizione, e libertà della Chiefa.

Con sì faldi argomenti parmi di potere con gran ragione affermare, che refti per ogni verfo provata l'irregolarità di quefto appello d'abufo, e veramente pieno d'abufo, il quale è deteftabile per la novità, e per i pretefti, a quali fi appoggia, maliffimo fondato, e per l'ingiuftizia, di cui è pieno, affatto degno di effere profcritto, e finalmente peffimo per il cattivo ufo, e però dalla Chiefa giuftiffimamente fempre contradetto, e deteftato; tanto più, che la Santa Sede Apoftolica, alla quale fi afpetta il fupremo giudizio delle caufe ecclefiaftiche, non è infolita di rivocare effa quelle fentenze, le quali fi giuftifica, effere ftate per l'altrui fraude dalla medefima contra la verità, e contra la giuftizia eftorte, come fcriffe all' Imperatore Michele il Sommo Pontefice Niccolò = *Sententiam Romanæ Sedis non negamus poffe in melius commutari, cum aut fibi furreptum aliquid fuerit, aut ipfa pro confideratione ætatum, vel temporum, feu gravium neceffitatum difpenfatorie quiddam ordinare decrevit*: Ma il far tal mutazione in meglio fi afpetta folamente a effa, qualora fe le apportino

Can. fententiam 35. quæft 9.

tali

tali fatti, che provino la necessità di farla; Perlochè Juo di Chartres insegna alle persone del Clero, quando credonsi aggravate dalla Santa Sede, il ricorrere tuttavia sempre alla medesima, anzi che cercare ajuto dall'Egitto, cioè, come intende Pietro di Marca, dalla potestà secolare = *Quoniam iudicia Romanæ Ecclesiæ a nemine foris retractari posse, eadem Romana Ecclesia docente, didicimus, si qui aliquando se prægravatos ipsius Ecclesiæ auctoritate conqueruntur, hoc eis consilium damus, ut non descendant in Ægyptum propter auxilium, sed ab ipsa ad ipsam confugiant: Et inde expetant levamen, unde conqueruntur accepisse gravamen: quia quæ aliquando corrigit paterna severitate, eadem frequenter colligit materna pietate*; Le quali parole di questo gran Vescovo della Francia considerando il dottissimo Gonzalez eccellentemente dice = *Quam sententiam si Ecclesiastici nostri sæculi observarent, non ita frequenter aulis, & Cancellariis regiis cum magno dedecore interessent*.

De Marca in concord. Sac., & Imp. lib. 4. cap. 17. n. 7.

Iuo Carnot. ep. 69.

Gonzal. in c. si duobus 7. n. 1. de appell.

E per non passare sotto silenzio la Germania, ne' paesi cattolici di quella vasta provincia non si frappone alcuna difficoltà all'esecuzione de' decreti della Santa Sede, ma quella a essi si da con tutta la pienezza di libertà; Onde Michel Dottore Tedesco nella sua Teologia dice, che se vi è sospetto di frode, o di surrezzione, si appartiene a Vescovi, e non al magistrato secolare il sospenderle = *Si litteræ Apostolicæ de fraude, vel subreptione sint suspectæ, harum litterarum Apostolicarum examen pertinet ad Episcopos, non ad magistratum sæcularem, vel Parlamentum*; Siccome ciò pure si pratica nel Regno di Pollonia, nel quale, come si legge appresso Longino nella Vita di S. Stanislao, i Vescovi pubblicarono per tutto il regno le lettere, e la sentenza di Gregorio VII. contra la persona stessa del Re == *Dum lugubris nuncius occisionis Viri Dei ad Summum Pontificem Gregorium VII. perlatus esset, diu res pro ambigua habita est, discredentibus Papa, & Cardinalibus, Christum Domini a Christo cæsum fore: postea vero quam facinus horrendum, tum literis, tum relatione, ac testimonio plurimorum confirmatum est, in flebilem lamentationem Summus Pontifex ruens, & quo rigore, quave animadversione Boleslai Regis, & suorum militum tam atrox, & barbarum scelus plectendum foret deliberans, tandem regem Boleslaum, & milites occisores Viri beati, & omnes alios, quorum favore, consilio, assensu, & mandato fuerat occisus, auctoritate Dei omnipotentis anathematizat. Deinde Gneznensi Archiepiscopo Petro, & universis Polonicæ Ecclesiæ Episcopis dedit in mandatis, quatenus in execrationem, & pœnam patrati per regem, & milites patricidii, interdictum per Universam Gneznensem observarent provinciam, & tam Rex Boleslaus, quam milites sceleris participes, & conscii, diebus dominicis, & festivis pulsatis campanis, & candelis*

Michel Theolog. Canon. moral. to. 1. tract. 4. de legib. quæ. 4. de form. leg. n. 23.

Longinus in vit. S. Stanislai cap. 28.

lis accensis publice, & solemniter nominatim, & expresse denunciarentur interdicti, & anathematizati. Universum quoque regnum Poloniæ interdicto subiectum generali. Mandatum tamen Apostolicum prævaricari non ausi, interdictum, & anathema Apostolicum publicant. Et ecclesiis singulis obseratis divinarum laudum organa non sine suo, cleri quoque, & populi Polonici gravi ejulatu suspendunt. Regem quoque Boleslaum, & milites necis viri beati participes, & consortes denunciant publice, & per nomina excomunicatos, & interdictos.

E il Re Casimiro, anzichè pretendere di esaminare le costituzioni Pontificie, come coll' autorità del medesimo Longino racconta il Cardinal Baronio, mandò al Sommo Pontefice Alessandro III. le leggi, ch'egli aveva fatte per il buon governo del suo regno, acciochè colla sua autorità Papale le confermasse. Tanto è lontano, che per massima contemporanea a principj della Chiesa i Principi anticamente pretendessero, che le definizioni, decreti, e costituzioni Apostoliche, prima di esser pubblicate, e eseguite, fossero sottoposte alla disamina della potestà secolare, per ottenerne, come senza verun fondamento asserisce M. di Fleury, il placet, che tra essi vi fu, chi stimò ben fatto soggettare le proprie all'autorità Pontificia, per essere da quella approvate, e confermate, e con ragione in vero molto più stringente di quella addotta dal predetto Fleury, dell' obligo de Principi, di non soffrire ne' loro stati cosa alcuna, da cui si possa turbare l'ordine, e la tranquillità pubblica, perchè, come sopra si è mostrato, questa ragione molto più certamente dee valer per il Papa, il quale non può soffrire legge, o decreto alcuno della potestà secolare, da cui si possa turbare l'ordine, e la tranquillità pubblica in ciò, che risguarda il gouerno da Dio commessoli, come insegna benissimo Pietro Bertrando, e Francesco Vittoria, o chiunque sia l'autore delle Relezioni, che sotto suo nome sono pubblicate.

Baron. tom. 12. ann. 1180. n. 12., & 13.

Petrus Bertrand. de origin. jurisd. quest. 4. num. 6.

Victor. relect. 1. de potest. Eccles. sect. 6. n. 12. propos. 8.

Ma molto meno il pretesto dell' obbligo de' principi di non comportare cosa alcuna, per cui si possa turbare l'ordine, e la tranquillità pubblica, è bastante a dar loro la potestà di conoscere, se debbano eseguirsi, o no le definizioni della Santa Sede Apostolica, e a render quelle nulle, e invalide, perchè senza approvazione de' medesimi sono pubblicate, se queste contengono procedimenti contra l'istessa potestà secolare, giacchè essendo ella allora rea, e soggetta, qual ragione vuole mai, che essa faccia da giudice, e da superiore contra il suo giudice nella propria causa: Dal che ne segue, che manifestissimo apparisca il torto, con cui M. di Fleury con fondamenti così fievoli, e con supposti affatto erronei attacca i giustissimi procedimenti espressi nel-

le

le sopraddette Lettere Monitoriali contra gli Officiali della potestà secolare, i quali hanno ardito di obbligare i Regolari del regno di Sicilia a dichiarare il loro sentimento sopra questo punto dell'exequatur.

Siccome dalle cose finora provate si tocca con mano, che giustamente nelle medesime lettere è stata chiamata esecrabile, scismatica, e ereticale la proposizione a medesimi Religiosi a tal'effetto proposta, per essere relativa a quel temerario editto dal Sommo Pontefice condannato, dal quale dichiaravansi nulli, e di niuna forza i Decreti, e Brevi Pontificj, che fossero senza il regio exequatur, quasichè la potestà secolare sia quella, che dia loro la validità, e la forza.

Ed insieme risplende, con quanta gran giustizia siano stati nominati temerarj, arditi, e seduttori quelli, che osarono d'abbattere la costanza di que' Religiosi con proporre loro il sottoscrivere la sopraddetta proposizione.

E parimente apparisce, che con tutta ragione fu nell'istesse lettere detto, niuna Costituzione Pontificia, o altra definizione della Santa Sede Apostolica potere esser soggetta alla necessità di questo exequatur della potestà secolare, la quale è inferiore alla potestà Pontificia.

E finalmente resta con ogni certezza convinto, essersi in quelle giustissimamente detto, che tutte le definizioni, costituzioni, e decreti Apostolici meritano pronta esecuzione, perchè provengono da chi ha immediatamente da Dio la potestà di farle; essendo tutte queste (quelchè si dica M. di Fleury) conseguenze incontrastabili, che necessariamente nascono da tutto ciò, che sopra colla forza di ragioni, e coll'autorità di Padri, e di Dottori, o colla prova irrefragabile di tanti fatti si è pienamente fatto vedere dell'autorità data al suo Vicario da Gesù Cristo.

Ne si fondi per grazia M. di Fleury nel non essere state ricevute, com'egli dice, in Francia molte Bolle de' Papi, e specialmente quella in Cœna Domini; Poichè la libertà della Chiesa in fare, e pubblicare le sue leggi, e in obbligare all'osservanza di quelle, non è appoggiata sopra la Bolla in Cœna Domini, ma sopra la potestà datale immediatamente da Gesù Cristo; e la Bolla predetta non fa in sostanza altro, ch'eccitare tutti all'obbedienza alle predette leggi, e a mantenere, e conservare alla medesima Chiesa quella pienezza di autorità, di cui per divina concessione ella gode: E però, non perchè di fatto s'impedisca l'esecuzione di essa, o di altre Bolle, ne segue, che quelle Bolle siano nulle, e invalide, e che i trasgressori delle medesime non incorrano nelle pene imposte in quelle, perchè sebbene la potestà secolare di fatto pone impedimento, acciocchè non abbiano la dovuta ubbidienza, non

non per questo si può affermare, che possa ella rendere immune dalle pene spirituali, chi sapendo la disposizione delle medesime Bolle, le trasgredisce, e in vece di vbbidirle, le disprezza; Che se poi il Sommo Pontefice usa qualchè tolleranza in non procedere ad aggravare con maggiori pene sì fatte contrauenzioni, e disubbidienze, ciò attribuir si dee a prudente dissimulazione; non restando però questi tali sgravati dal peso ben grave di sollecitamente pensare allo stato, in cui si trovano per tali reati le loro cōscienze, come con possenti ragioni dottamente prova Oliva *de for. Eccles.*

Oliv. de for. Eccles. par. 1. qu. 13. n. 31.

Siccome per abbattere la sodezza delle sopraddette validissime ragioni, e l'autorevole testimonianza di tanti gravissimi Dottori, e degnissimi Istorici, di niuna vaglia si è quelchè dice Fleury, che converrebbe disdire il Sommo Pontefice Pio IV., il quale però più volte pregasse il Re Carlo IX., perchè facesse pubblicare in Francia il Concilio di Trento, e anco Papa Clemente VIII., che convinto dalla necessità della permissione del Re per la pubblicazione dell'istesso Concilio, procurasse di ottenerla dal Re Errigo IV. Imperocchè Pio IV. confermando il medesimo Concilio nella Bolla, che ne fece l'anno 1564. fu egli quelli, che lo pubblicò per tutto il mondo cristiano, e ne ordinò l'osservanza, e l'esecuzione per tutta la Chiesa, con imporre a' Vescovi, che dovessero procedere contra i contumaci alle pene ivi stabilite, implorando il braccio da' principi secolari, ove facesse mestieri = *Inviolabiliter faciant observari, contradictores quoslibet, & contumaces per sententias, censuras, & pœnas ecclesiasticas etiam in ipsis decretis contentas appellatione postposita compescendo, invocato etiam, si opus fuerit, brachii sæcularis auxilio.*

Bulla Pii IV. 73. §. 3.

Prosiegue poi Pio nell'istessa Bolla ad esortare i principi a non mancare in quello, che in tale affare si desiderava, che da essi si cooperasse, ch'era, non già di dare il placet, e la permissione, perchè si pubblicasse il Concilio, ma di dare colla loro pietà, e per l'onore di Dio, e per salute de' popoli, e per riverenza della Santa Sede, e del Concilio ressistenza, e ajuto a Vescovi, perchè fossero eseguiti, e osservati i decreti di quello, e a non permettere, che ne' loro regni allignasse, e si ricevesse dottrina contraria alla sana, e alla salutare esposta dal Concilio, e di assistere a giudici ecclesiastici per l'esecuzione, e osservanza di quello = *Ipsum vero charissimum filium nostrum Imperatorem electum, cæterosque Reges, Respublicas, ac Principes christianos monemus, & per viscera misericordiæ D. N. Jesu Christi obtestamur, ut qua pietate Concilio per fratres suos affuerunt, eadem pietate, ac pari studio divini honoris, & populorum suorum salutis causa, pro Sedis quoque Apostolicæ, & Sacræ Synodi reverentia, ad ejusdem*

Bulla prædicta §. 4.

dem Concilii exequenda, & observanda decreta, prælatis, cum opus fuerit, auxilio, & favore suo adsint, neque adversantes sanæ & salutari Concilii doctrinæ opiniones a populis ditionis suæ recipi permittant.

Ed in ciò questo Sommo Pontefice fece quello, che per l'esecuzione de' decreti, e canoni de' Concilj generali è stato regolarmente sempre osservato: imperocchè in sì fatta materia è stata considerata una ragione speciale, la quale non trovasi negli altri ordinamenti, o leggi ecclesiastiche, ed è stata quella d'implorare l'ajuto, e l'autorità de' principi, perchè fosse più sicuramente ubbidito a decreti conciliarj, ne' quali ordinariamente si tratta di affari gravissimi, e all'osservanza de' medesimi dovendosi costringere non solamente le persone ecclesiastiche, ma i laici ancora, e ove bisogni, essendo altresì alcuna volta necessario usare della forza, per reprimere l'insolenza de' contumaci, e la perfidia degli eretici, contra i quali è stato particolarmente d'uopo congregare i Concilj; onde quel vigore, il quale la potestà ecclesiastica non ha in fatti forza bastante ad esercitare da se sola, sono tenuti a concederle i principi colla potenza conceduta loro da Dio, perche l'impieghino in ossequio, e in protezzione della sua santa sposa, ch'è quello, che benissimo scrisse S. Agostino = *Reges terræ Christo servire debent, etiam leges ferendo pro Christo*: E più largamente S. Isidoro conferma l'istesso = *Cæterum intra Ecclesiam potestates necessariæ non essent, nisi, ut quod non prævalet sacerdos efficere per doctrinæ sermonem, potestas hoc impleat per disciplinæ terrorem. Sæpè per regnum terrenum, cæleste regnum proficit: ut qui intra Ecclesiam positi contra fidem, & disciplinam Ecclesiæ agunt; rigore principum conterantur: ipsamque disciplinam, quam Ecclesiæ humilitas exercere non prævalet, cervicibus superborum potestas principalis imponat: & ut venerationem mereatur, virtutem potestatis impertiat. Cognoscant principes sæculi Deo debere se rationem reddere propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam suscipiunt.*

S. August. epist. 48. ad Vincent.

Isidor. lib. 3. sen. de sum. bon. cap. 53. relatus in Can. principes 23. quæst. 5.

Documento memorabile di ciò somministra il gran Pontefice S. Leone, il quale scrivendo all'Imperatore Marciano per la promulgazione del Concilio di Calcedonia, espressamente dichiarò, quali in tale atto dovessero essere le parti dell'Imperatore, quali le sue, cioè che dopo essersi dalla Sede Apostolica dato il placet a decreti del Concilio con approvargli, dovesse l'Imperatore notificare a' popoli questo placet, e quest'approvazione, e ciò non per altro, se non perchè coll'interposizione della potenza Imperiale, restasse più agevolmente estinto l'errore = *Malum, quod in suis ducibus, est oppressum, etiam in quibuscumque reliquiis deleatur, quod facilius clementia vestra arbitretur implendum,*

Leo epist. 89. al. 59. ad Marcian. Aug.

dum, si per universas Ecclesias definitiones Sanctæ Synodi Calcedonensis Apostolicæ Sedi placuisse doceantur.

L'istesso parimente questo gran Pontefice espresse in un'altra epistola a Teodosio, dichiarando ciocchè in somigliante affare doveva egli contribuire = *Favete catholicis more vestro, parentumque vestrorum: Date defendendæ fidei libertatem, quam salva clementiæ vestræ reverentia nulla vis, nullus poterit mundanus terror auferre. Cum enim Ecclesiæ causam, tum regni vestri agimus, & salutis, ut provinciarum vestrarum quieto jure fruamini; Defendite contra hæreticos inconcussum Ecclesiæ statum, ut & vestrum Christi dexterâ defendatur imperium.*

S. Leo ep. 40. al. 25. ad Theodos. Aug.

Perciò ritornando a favellare del Concilio di Trento, l'empio Carlo Molineo condannato dagli scrittori Franzesi per eretico, anzi per eresiarca, e il quale essere stato di poca, o niuna pietà mostrano i scritti di lui, essendo incerto, se prima di morire ritrattasse i suoi errori, avendo avuto l'ardire di dar fuori nel detto anno 1564. una scrittura contro il Concilio, fu incontinente d'ordine del Parlamento posto in prigione: I Vescovi poi della Francia, veggendo, che la potestà secolare tardava a dare il suo braccio, perchè il Concilio fosse osservato, l'hanno dal canto loro accettato essi, avendo inseriti quasi tutti i decreti di quello nelle costituzioni de' Sinodi posteriormente fatti: E finalmente in un'Assemblea tenuta l'anno 1625. dal Clero Gallicano in Parigi nel Convento degli Agostiniani, nella quale intervennero tre Cardinali, cinquanta Vescovi, e trenta altri Abati, e riguardevoli Ecclesiastici, con un decreto speciale dichiararono di conoscersi obbligati per l'offizio, e coscienza loro a ricevere il Concilio, siccome in fatti lo ricevevano, accettavano, e promettevano, per quanto era dal canto loro, d'osservarlo colla loro autorità spirituale, e temporale.

Recueil de actes du Cler. tom. 1.

E quel grand'uomo del Cardinale d'Ossat, ugualmente ottimo ecclesiastico, e insigne ministro del Re, stimò, doversi dar tutta la mano per l'esecuzione del Concilio, conoscendovi un gran bene, se ciò si facesse, come mostrano molte sue lettere, e specialmente la novantesima: e in altra scritta al Re dice, avere in tal proposito risposto al Papa quelchè il medesimo Re aveva pur rappresentato a Sua Santità, cioè, che gli eretici l'abominavano, e i Parlamenti, e i Capitoli, e i principali Signori non lo volevano, per non essere costretti a lasciare i benefizj incompatibili, le confidenze, e altri abusi tolti via dalla riforma del Concilio: il che fa vedere, quale sia la vera cagione dell'opposizione all'osservanza di quello: ragione non molto dissimile da quella, per cui il Cardinal Pallavicino nell'istoria di quel Concilio riferisce, non essersene curata dal Re l'esecuzione, cioè perchè

Card. d'Ossat letter. XC.

Il med. lett. CLXIX.

Card. Pallavic. istor. del Concil. di Trento lib. 24. cap. 11. n. 4.

chè da quello si vietava,darsi in commenda i beneficj regolari,co' quali il Re si obbligava molti Signori. E facendo ritorno al mentovato Cardinale d'Ossat, questi in un'altra lettera al Segretario di Stato Villeroy dice,che il Re colla pubblicazione del Concilio fatta ancora da esso, si sarebbe posta un'altra corona sulla testa, e che egli non aveva mai saputo conoscere, che il detto Concilio pregiudicasse ad alcun dritto reale, come alcuno aveva voluto dire: ma in ogni caso poteva pubblicarlo con porvi una clausula generale preservativa di tutte le prerogative, e preeminenze della Corona, e di altre cose da esso specificate. Vedasi anco quanto saviamente questo dignissimo Cardinale parla al Re sopra questa pubblicazione in altre lettere, tra le quali più particolarmente dee notarsi la dugendicidotto, nella quale scrive a Sua Maestà, che sebbene vi fossero alcuni male intenzionati alla pubblicazione, nondimeno non si sarebbe trovato, che fosse stata intenzione del Concilio il toccare i diritti, i privilegj, e le prerogative della Corona, ne d'altri, ne meno le libertà, franchigie, e immunità delle Chiese, per le quali eranvi nel Concilio molti decreti, e nessuno a quelle contrario: Se non si fosse voluto dire, che i concubinati, le simonie, e altri sì fatti abusi fossero le libertà, e le franchigie della Chiesa Gallicana: E in fatti la Santa Sede colla sua materna benignità, e discrezione, tra le altre penitenze salutari imposte al Re Errigo IV., nella settima, che conteneva il dover far pubblicare, e osservare il Sagrosanto Concilio di Trento, non isdegnò porvi la clausula, con cui si eccettuavano quelle cose, se alcuna ve ne fosse, le quali veramente non si potessero eseguire senza perturbazione della tranquillità: sopra che il Cardinale di Perrona nelle note sopra i capitoli della predetta penitenza mandate al mentovato Villeroy, favellando di questo settimo capitolo avverte,che la pubblicazione, e esecuzione del Concilio di Trento sarebbe stata per giovare non solamente per l'onore, e per la gloria di Dio, e per la riforma, e onorificenza di tutta la Chiesa,ma anco per la sicurezza, e per l'accrescimento dell'autorità del Re, e dell'obbedienza dovuta a Sua Maestà, quelchè si dicesse da alcuni in contrario, e che se i preti, e gli altri ecclesiastici fossero stati regolati in Francia secondo il Concilio, non averebbero cagionato al Re morto, ne al presente i travagli, che le Maestà loro ne hanno avuti, ne alla Francia, ne a loro medesimi la rovina, e la desolazione, che vi si era veduta per tanti anni. Poscia dice, che per fare ammettere la preserva posta in questo articolo, era stato d'uopo a esso Perrona, e a Ossat faticar moltissimo, e che questa mostrava la loro attenzione di non promettere, ne accettare cosa, che potesse turbare la tranquillità del regno, o ciò fosse in riguardo di quelli della pre-

Ossat lett.CLXXII.

Il med. lett.CCXIII. CCXVIII., & CCLXX.

Bulla reconcil.Henrici IV.

Card. du Perrone Ambassad., & negot. pag. 159.

pretefa religione riformata, o per altro: E in fine conchiude, che i nominati Perrona, e Offat avevano procurato di farvi porre altre eccezzioni, ma che non era ftato poffibile il farle accettare, le quali cofe tutte dimoftrano, effere regola della Santa Sede, volere, che le coftituzioni Ecclefiaftiche ricevanfi, accettinfi, e abbraccinfi da tutti, fenza dare orecchio ad eccezzioni, e a preferve, con cui fi prefuma di accompagnare quefta debita accettazione, effendofi folamente con fingolare benignità compiaciuta di acquietarfi ad una generale preferva di quelle cofe, che non fi poteffero veramente efeguire fenza turbare la pubblica tranquillità: E in tanto i Sommi Pontefici non hanno con amorofa cura omeffo di fare, e rinnouare più volte ferie ammonizioni di fare offervare, ed efeguire i decreti del Sagro Concilio di Trento, fatti con tanta maturità, e coll' intervento anco di molti cofpicui Prelati di quel nobile regno, perchè i popoli, i quali agevolmente accomodanfi all' efempio di chi gli regge, e governa, con maggior prontezza di animo ubbidiffero a medefimi decreti.

Quindi vede ben'Ella, e vede altresì ciafcheduno, il quale non fi lafci trafportare dalla violenza d'uno fregolato affetto per la poteftà fecolare, valendomi di forma di parlare moderata, benchè non baftantemente efpreffiva, con quanto grande inavvedutezza M. di Fleury fi fia avanzato ad affermare, che farebbe troppo fermarfi a combattere le maffime contenute nelle dette lettere monitoriali, le quali egli erroneamente, e fenza immaginabile fondamento fuppone diftrutte da poffenti prove, e non trovarfi punto altrove in bocca del Papa, de'cui lumi, e della cui fapienza, con ardire troppo grande afferma, non doverfi prefumer tanto, ne doverfi credere, che S. Santità poffa aver' adottati fentimenti contrarj alle vere regole, ed effere ufcito dal fentiero tenuto da fuoi anteceffori: Perchè le maffime contenute nelle predette lettere fono appoggiate fopra veriffime, faldiffime, e imperturbabili ragioni, come finora fi è con tutta la maggior' evidenza dimoftrato; Fleury è quelli, che opponendofi a giuftiffimi, e veriffimi fentimenti in effe lettere efpreffi, affatto travia dalle vere regole, e dal fentiero fempre tenuto, e moftrato da tutti i Sommi Pontefici, i quali fin qui hanno governata la Chiefa di Dio, da Concilj, e da Padri; E di quefto fuo grandiffimo errore una fopra modo convincente prova ne fanno le fopraddette altre fue falfe propofizioni, dell'antichità tanto efagerata, ma come ho fopra fatto vedere, affatto infuffiftente, dell'ufo di quefto placet, e l'altra del pretefto dell' obbligo modernamente inventato de'Principi, e finalmente di quella gran folla di monumenti, che egli ha detto effere in tutti i Regni Cattolici.

Del

Del restante non posso tralasciare di avvertire, che i Sommi Pontefici non hanno mai fatte leggi, costituzioni, e definizioni, che tendano a turbare la pubblica tranquillità delli stati de'principi cristiani, se turbarla per avventura non s' intende il procecere dopo replicati avvertimenti, e dopo una lunga sofferenza contra i trasgressori delle leggi divine, e canoniche: All' incontro bensì vedo frequentissimi gli attentati, e l'usurpazioni della potestà secolare sopra l'ecclesiastica, colle quali turba la tranquillità della repubblica Cristiana; Osservando altresì, che l'esperienza fa vedere al mondo tutto, che non è la potestà della Chiesa quella, che trasgredisce i suoi limiti, ma la secolare, che con varj pretesti, o d'usurpazioni palliate sotto nome di consuetudine, ò di sognati privilegj presume di arrogarsi quell'autorità, che non ha, e di cui è incapace.

E per ultimo quanto poco conto sia da farsi del fievole argomento di mantenere la pubblica tranquillità, lo manifestò il sopra mentovato Imperator Carlo Magno, Principe ancor'egli savio, e avveduto, colle parole riportate nel detto *C.in memoriam dist.19.*, nel qual tempo le menti de'Cristiani più lodevolmente, e più felicemente nudrivano una massima del tutto opposta a quella, in cui si fonda M. di Fleury, e questa si era, che l'imperio de' Principi Cristiani più prosperamente si regge, e si governa col provedere allo stato ecclesiastico, che coll' istesso combattere per sicurezza del medesimo Imperio, come ci attestano altresì i PP. di un Concilio Parisiense tenuto l'anno 829. = *Magis Christianum regitur imperium, dum Ecclesiastico statui per omnem terram consulitur, quam cum in parte quacumque terrarum pro temporali securitate pugnatur* =, e chi rivolge un poco l' occhio in dietro, vedrà subito, fortunate essere state quelle provincie, nelle quali niuno impedimento è stato posto alla totale esecuzione delle leggi del Vicario di Gesù Cristo, essendosi ivi per tal causa principalmente mantenuta pura, ed incorrotta la nostra Santa Cattolica Religione; doue all' incontro in altri paesi niuna cosa ha più facilitato l'adito all'empietà, e all'eresia, che l' avere dato impedimento alla debita esecuzione delle leggi Pontificie, colle quali sarebbonsi preventivamente divertiti quei gran mali, i quali poscia con uguale infelicità turbano la religione, e la pubblica tranquillità.

Concil. Parif. VI. libr. 2. cap. 1. penes Labb. to.7. col.1638.

Potrei, Signor mio, dirle molto più in confutazione di ciò, che M. di Fleury ha detto nella sua Aringa, e in prova dell'indipendenza dalla potestà secolare, che hanno nella sua pubblicazione, ed esecuzione, le lettere, costituzioni, bolle, e definizioni Pontificie; Ma perchè già ella ha da per se conosciuta la debolezza delle ragioni portate nella predetta Aringa, e del re-

stan-

Digitized by Google

ſtante, perchè mi perſuado, che a tutti quelli, che amano, e cercano il vero, e il giuſto, le da me fin' qui addotte prove ſiano appieno baſtanti per far loro comprendere queſta verità, conchiuderò a quelli, i quali vogliono in ogni modo far cedere la ragione al mal fondato ſentimento, e cattivo impegno loro, col bel detto del gran Pontefice Gregorio = *Apud nolentis animum, quamvis ſit evidens ratio, hæc ipſa obſtaculum eſſe ſolet* : Quantunque io abbia fiducia, che i miniſtri della poteſtà ſecolare, come veri, ed vbbedienti figli della Chieſa, inerendo alla diſpoſizione di Criſto, quando diede a S. Pietro, e a ſucceſſori del medeſimo la ſuprema poteſtà delle chiavi, e conformandoſi colla diſpoſizione de' ſagri canoni, e colle leggi, e con gli eſempj de' più lodati principi criſtiani, ſiano per ſempre più riconoſcere i proprj doveri verſo la ſanta madre loro, e debbano crederſi armati della poteſtà temporale, non già per abbaſſare, e opprimere quella della Chieſa, o per riſtringere la libera autorità di lei, o per impedire la promulgazione delle ſue leggi, ma per reprimere l'arroganza di chi oſaſſe di reſiſterle: Siccome ſolennemente dichiararono i Principi di Germania in un publico iſtrumento da eſſi ſolennemente ſottoſcritto nell' anno 1279., e mandato al Sommo Pontefice Niccolò III., dove con commendabiliſſimo riconoſcimento della maniera, con cui dee portarſi verſo la Chieſa chi regge l'imperio, così dicono = *Hic eſt illud luminare minus in firmamento militantis Eccleſiæ per luminare majus, Chriſti Vicarium, illuſtratum. Hic eſt, qui materialem gladium ad ipſius nutum excutit, & convertit, ut ejus præſidio Paſtorum Paſtor adiutus, oves ſibi creditas ſpirituali gladio protegendo communiat, temporali refrænet, & corrigat, ad vindictam malefactorum, laudem vero credentium, & bonorum*.

S. Gregor. epiſt. 43. lib. 4. indict. 12.

Raynald. an. 1279., & Bellarmin. lib. 3. cap. 3. de tranſlat. Imp. Romani, ove dice, conſervarſene l' originale nell' Archivio di Caſtel S. Angelo.

❧ ❧ ❧
❧ ❧
❧

Sedis Apoſtolicæ judiciis, & conſtitutionibus obviare plane eſt hæreticæ pravitatis notam incurrere. Ivo Carnot epiſt. VIII.

DIVISIONE

Del presente Ragionamento.

INDICE

Delle materie contenute nel presente Ragionamento.

A

B

C

Are-

D

E

Ma

F

G

GER-

I

L

Legge

M

N

OBBE-

O

P

POL-

R

Digitized by Google

S

T

Digitized by Google

V

Z

IL FINE.